

Comune di Cesena

**Stato di Attuazione
Piano di Razionalizzazione 2020 (al 31/12/2019)
e precedenti**

**Elementi per la Determinazione
del Nuovo Perimetro di Ricognizione**

**Analisi Assetto Complessivo
delle Partecipazioni Dirette e Indirette 2021
alla data del 31/12/2020
(art. 20 D.Lgs 175/2016)**

RELAZIONE TECNICA

Indice

<u>1) RISULTATI CONSEGUITI COL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO 2020 al 31/12/2019 E PRECEDENTI.....</u>	<u>7</u>
<u>2) ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL PERIMETRO DI RICOGNIZIONE.....</u>	<u>10</u>
<u>3) ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2020.....</u>	<u>13</u>
4) SCHEDE ISTRUTTORIE PER LA RICOGNIZIONE	

Partecipazione diretta:

Energie per la città S.r.l.	21
Filiera Ortofrutticola Romagnola s.p.a.	25
ATR s.r.l. cons.	31
Techne s.c.p.a.	35
Ser.In.Ar. s.c.p.a.	41
Unica Reti s.p.a.	45
Cesena Fiera s.p.a.	51
Start Romagna s.p.a.	59
Romagna Acque società delle fonti s.p.a.	65
Agenzia Mobilità Romagnola A.M.R. s.r.l.cons.	71
Lepida s.c.p.a.	75
Hera s.p.a.	81

Partecipazione indiretta:

Plurima s.p.a.	83
----------------	----

PREMESSE

Il D. Lgs 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" in merito ai piani di razionalizzazione ordinari prevede, all'art. 20, che le amministrazioni pubbliche:

- entro il 31 dicembre di ogni anno devono effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;
- devono adottare piani di razionalizzazione, corredati di **un'apposita relazione tecnica**, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, ove, in sede di analisi si rilevino:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del medesimo D.Lgs 175/2016 che riguarda i vincoli di scopo e di attività,
 - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti,
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali,
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000 (limite ridotto a € 500.000 dall'art. 26 comma 12 quinquies, fino al triennio 2016-2018),
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti,
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento,
 - necessità di aggregazione di società;
- nel caso sia adottato il piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, devono approvare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;
- devono trasmettere i provvedimenti di cui sopra alla Struttura di monitoraggio e Controllo delle partecipazioni pubbliche presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art.15 del sopra richiamato D.Lgs 175/2016 nonché alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Si rende pertanto necessario:

- approvare lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione 2020 (al 31/12/2019) e precedenti evidenziando i risultati raggiunti;
- determinare il nuovo perimetro della ricognizione, in ragione del diverso periodo temporale di riferimento;
- approvare la ricognizione annuale attraverso l'analisi dei requisiti stabiliti dall'art. 20 per tutte le partecipazioni dirette e indirette detenute alla data del 31/12/2020, da includere nel perimetro della ricognizione.

La Corte dei Conti -Sezione Regionale per l'Emilia Romagna - con la sua delibera 66/2021/VSGO del 22/4/2021 ha proceduto all'esame delle ricognizioni annuali 2018 -2019 e 2020. Nella presente relazione tecnica, per ciascuna società si evidenziano i principali rilievi e si fornisce, per quanto possibile, un riscontro agli stessi.

1) RISULTATI CONSEGUITI COL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO 2020 al 31/12/2019 E PRECEDENTI

Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2020 si era stabilito di confermare il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società detenute alla data del 31/12/2019:

- A.M.R. Soc. cons. a r.l.
- A.T.R. Soc. cons. a r.l.
- Cesena Fiera S.p.a
- Energie per la città S.p.a. (poi trasformata in S.r.l.)
- Filiera Ortofrutticola Romagnola S.p.A
- HERA s.p.a. (società quotata)
- Lepida S.c.p.a.
- Romagna Acque – Società delle fonti S.p.a .
- Ser.In.Ar. – Servizi integrati d’area Soc. cons. p.a.
- Start Romagna S.p.a.
- Techne Soc.cons.a r.l .
- Unica Reti S.p.a.
- Plurima S.p.a. (detenuta per il tramite di Romagna Acque S.p.a.).

Allo scopo di contenere i costi di funzionamento, era stata prevista nel piano di razionalizzazione del 2019 la possibilità di trasformazione di **Energie per la Città** S.p.a. in S.r.l. ; la trasformazione è stata approvata con delibera di C.C. n. 30 del 28/05/2020. Ciò ha consentito di nominare, alla scadenza prevista, ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 175/2016, un solo organo, cui sono state affidate entrambe le funzioni: di revisione contabile e di controllo. Su base annua il compenso complessivo lordo (al netto degli oneri indiretti) è stato ridotto da €20.500 a € 9.500.

In considerazione dei limiti di fatturato stabiliti dall’art. 20 del Dlgs 175/2016 il mantenimento della partecipazione nella società Filiera Ortofrutticola Romagnola spa è stato correlato all’approvazione del progetto di sviluppo del Centro Agroalimentare di Cesena, oggetto della deliberazione n. 86 del 10.12.2020. L’attuazione del progetto ha subito ritardi e lo stesso sarà ultimato presumibilmente entro il primo trimestre 2022.

Per quanto concerne le liquidazioni in corso alla data del 31/12/2019 si specifica quanto segue:

Valore Citta’ s.r.l. in liquidazione è stata cancellata dal registro imprese in data **11/02/2020**. Come già precisato nella precedente relazione il ritardo è dovuto al fatto che un immobile ceduto al Comune era gravato da vincolo legale e gli effetti traslativi della proprietà dello stesso erano subordinati al mancato esercizio della prelazione sul bene stesso da parte del Ministero per i beni culturali;

La procedura fallimentare di SA.PRO S.p.a. non si è tuttora conclusa. La corte nella deliberazione 66/2021/VSGO succitata invita l’ente a riferire dettagliatamente in merito alle cause che ostano alla chiusura della liquidazione.

Il Tribunale di Forlì con sentenza in data 30 novembre 2010, depositata in cancelleria l’ 8/12/2010 ha dichiarato il fallimento della società SAPRO Spa in liquidazione e nominato il curatore nella persona del Dr. Italo Bruno Vergallo.

Attraverso il realizzo di crediti e in seguito all’ aggiudicazione, attraverso gare competitive, di parte dei beni immobili, sono stati incassati al 15/4/2021 i seguenti importi (come risultante da istanza di riparto dep. 558/2021 30/6/2021):

Cessione immobili e affitti attivi	€ 36.701.797,68
Cessione beni mobili	€ 18.522,84
Affitto azienda	€ 114.019,48

Realizzo crediti verso terzi	€ 3.906.414,04
Azione responsabilità	€ 600.000,00
Incassi vari	€ 54.202,52
Cassa fallita	€ 1.291,00
Interessi attivi lordi	€ 333.266,33
Totale entrate	€ 41.729.513,89

Le spese sostenute risultano ammontanti a € 35.167.325,12 e il saldo al 15/4/2021 pari a € 6.562.188,77. Il passivo, ammesso in sede tempestiva e nelle successive udienze tardive e ultratardive, ammonta complessivamente a € 127.353.067. Tenuto conto degli accantonamenti necessari per completare i pagamenti disposti e non effettuati, per i creditori ammessi con riserva, per le opposizioni, nonché per le imposte e le spese di procedura, è stato disposto l'ottavo riparto parziale, come di seguito sintetizzato:

Beneficiari	Ammessi al passivo	Già ripartito	Residuo	VIII riparto
Creditori privilegiati ex art 2751,2752,2753,2764 erariali e prededucibili	€ 4.054.615,07	€ 4.042.748,68	€ 11.866,39	
Creditori privilegiati ipotecari	€ 86.335.287,96	€ 16.953.456,74	€ 69.381.831,22	€ 1.854.332,00
Creditori privilegiati ipotecati/speciali degradati al chirografo				€ 675.393,87
Creditori Chirografari	€ 36.963.164,42	€ 1.477.980,00	€ 35.485.184,42	€ 375.744,60
	€ 127.353.067,45	€ 22.474.185,42	€ 104.878.882,03	€ 2.905.470,47

Per quanto riguarda le controversie giudiziarie in corso si precisa che:

- è stata risolta in Cassazione in data 12.2.2020 la controversia fiscale nei confronti della Agenzia delle Entrate con giudizio sfavorevole alla società;
- nei mesi di giugno-settembre 2017 sono state definite in via transattiva azioni di responsabilità promosse nei confronti di un amministratore e di un sindaco con l'incameramento complessivo di un importo di € 600.000; le altre cause (azione civile e costituzione parte civile nel procedimento penale) nei confronti di amministratori e sindaci sono tuttora in corso;
- un dipendente ha promosso causa di opposizione allo stato passivo contro il quale è tuttora pendente un ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del rinvio di Forlì.

Per quanto concerne gli immobili da visure catastali in data 05/10/2021 risultano ancora iscritti al catasto terreni e fabbricati i seguenti immobili di proprietà SAPRO Spa in liquidazione:

	Unità immobiliari Fabbricati	Particelle Terreni
Cesena	12	12
Bagno		8
Forlì	38	117
Dovadola		6
Civitella di R.		16
Totale	50	159

Per alcuni di questi immobili si rende necessaria una verifica dell'attuale situazione urbanistica edilizia ed estimativa, al fine di preservare la valorizzazione degli stessi ed in particolare:

- in base alla L.R. 24/2017 è necessario individuare gli immobili per i quali si rende indispensabile l'attivazione di eventuali accordi operativi con il Comuni al fine di evitare l'esclusione dai comparti urbanisti più valorizzanti;
- si rende inoltre necessario verificare la destinazione d'uso attuale e potenziale degli immobili residui e determinare una valutazione aggiornata finalizzata alla successiva vendita.

Il Comune di Cesena è iscritto al passivo di Sapro con i seguenti crediti

	Ammessi	Ripartiti compreso VIII riparto	Differenza
Crediti privilegiati (ICI)	€ 27.597	€ 27.597	
Crediti chirografari (sanzioni ed interessi)	€ 9.520	€ 476	€ 9.044

A fronte degli stessi sono stati accantonati fondi adeguati per la svalutazione del credito.

2) ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL PERIMETRO DI RICOGNIZIONE

La ricognizione riguarda tutte le partecipazioni in **società a totale o parziale partecipazione pubblica**, sia **diretta che indiretta** detenute alla data del 31/12/2020.

Una società si considera:

- **partecipata direttamente**, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- **partecipata indirettamente**, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di **società o altri organismi soggetti al controllo**.

Ai fini della determinazione del perimetro della ricognizione si elencano le **partecipazioni dirette** detenute alla data del 31/12/2020

1. A.M.R. Soc. cons. a r.l.
2. A.T.R. Soc. cons. a r.l.
3. Cesena Fiera S.p.a
4. Energie per la città' S.p.a.
5. Filiera Ortofrutticola Romagnola S.p.a. (S.c.p.a. fino al 2/8/2018)
6. HERA s.p.a. (società quotata)
7. Lepida S.p.a.
8. Romagna Acque – Società delle fonti S.p.a .
9. Ser.In.Ar. – Servizi integrati d'area Soc. cons. p.a.
10. Start Romagna S.p.a.
11. Techne Soc.cons.a r.l .
12. Unica Reti S.p.a.
13. S.A.PRO S.p.a. in liquidazione

Alle suddette partecipazioni si aggiunge quella in Confiditalia Consorzio Nazionale Fidi e Garanzie società consortile per azioni, **in liquidazione**, rilevata attraverso visura camerale, del valore nominale di € 250,00 pari allo 0,05% del capitale sociale.

Tuttavia dalla verifica delle scritture contabili del Comune di Cesena e dei pagamenti effettuati dall'ente, nonché degli atti adottati non risultano, a favore di Confiditalia S.c.p.a. in liquidazione, né pagamenti, né atti autorizzativi alla partecipazione.

Nel perimetro della ricognizione vanno poi inserite le partecipazioni indirette, per la definizione delle quali occorre individuare preliminarmente le **società in controllo**.

Il controverso concetto di controllo pubblico e gli orientamenti giurisprudenziali

Il concetto di controllo pubblico è tuttora dibattuto e controverso e gli orientamenti giurisprudenziali non sono univoci. Per una disamina delle diverse interpretazioni si faccia riferimento allo specifico paragrafo della relazione tecnica allegata alla ricognizione 2020 e alla **tabella allegato 1**) che riporta una raccolta dei principali riferimenti giurisprudenziali in materia. Il dibattito si è arricchito di un ulteriore contributo (Tar Emilia Romagna sentenza [n. 858 del 10/12/2020](#)) che consolida l'orientamento basato sul principio in base al quale sussiste controllo congiunto allorché la società è sottoposta al controllo da parte di più soci che abbiano sottoscritto un accordo per disciplinare l'esercizio di influenza determinante sulla società medesima. Per i contenuti specifici di tale sentenza si veda più avanti quanto riportato in relazione a Cesena Fiera Spa.

La Corte dei Conti - Sezione Regionale per l' Emilia Romagna - (delibera 66/2021/VSGO) ritiene che "la natura esclusivamente pubblica dei soci renda imprescindibile la qualificazione della società come a controllo pubblico con tutte le implicazioni che da tale qualificazione derivano e ribadisce l'esigenza di tempestive iniziative per rendere coerente l'assetto formale alla natura sostanziale"

Con la deliberazione N. 15/SEZAUT/2021/FRG la Corte dei Conti Sezione autonomie ha evidenziato come in sede giurisprudenziale sia emerso un diverso indirizzo interpretativo secondo il quale la mera partecipazione pubblica pulviscolare non può far presumere il controllo della società per il solo fatto che tutti o la maggioranza dei soci appartengano alla pubblica amministrazione. (Corte dei conti Sezione riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 16/2019/EL, 17/2019/EL e 25/2019/EL)

Secondo la Corte dei Conti Sezione Autonomie “entrambi gli orientamenti convergono sulla rilevanza dei controlli in capo alla Pubblica Amministrazione che pone in massima evidenza la tematica della sana e corretta gestione della società”

Sia nella ricognizione ordinaria approvata con la Delibera di Consiglio Comunale n. 62/2018 che in quelle successive 95/2019 e n.93/2020 sono state considerate non in controllo da parte del Comune di Cesena ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 175/2016, le seguenti società:

- Start Romagna S.p.a.;
- A.M.R. S.r.l. consortile;
- Unica Reti Spa;
- Cesena Fiera Spa.
- Plurima Spa

Sono state conseguentemente escluse dalle ricognizioni suddette le eventuali partecipazioni detenute per il tramite delle stesse.

Start Romagna Spa ha presentato ricorso contro l’orientamento del MEF riguardante la nozione di controllo insieme ad ASSTRA e ad altre società di gestione del trasporto pubblico. Il Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio –Sezione Seconda -con sentenza del 14/7/2021 Pubblicata il 23/09/2021 n.09883/2021n REG.PROV.COLL. ha dichiarato inammissibile il ricorso succitato per difetto di interesse a ricorrere in ragione della natura non provvedimentale dell’atto impugnato e della sua inidoneità a produrre effetti pregiudizievoli diretti ed attuali nella sfera giuridica soggettiva delle ricorrenti.

Secondo la suddetta sentenza le linee guida del Ministero in merito al controllo sarebbero assimilabili ad una circolare interpretativa e non assumono valore vincolante.

Per **AMR** l’assemblea dei soci con verbale n. 14 del 6/8/2021 ha incaricato l’Amministratore Unico di predisporre le opportune modifiche statutarie per tener conto dell’evoluzione normativa e dei rilievi formulati dalla corte e per garantire una migliore operatività della società. Al momento della redazione della presente relazione si è quindi in attesa della proposta di modifica statutaria e del conseguente necessario confronto con gli altri soci.

Per quanto concerne **Unica Reti Spa** la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna con la deliberazione 66/2021/VSGO succitata ha sollecitato l’ente ad avviare prontamente le trattative necessarie per addivenire alla formalizzazione del controllo e ad inserire nel perimetro della ricognizione la partecipazione indiretta in Romagna Acque. La stessa è in controllo pubblico, ai sensi dell’art. 2 lett b) del TUSP e tale controllo è esercitato da Livia Tellus Romagna Holding Spa (ente controllante) che detiene una partecipazione del 51,43% Fra i soci pubblici infatti è stato stipulato patto parasociale avente natura vincolante solo per la nomina degli organi di amministrazione e controllo. In rilievo è stato comunque inoltrato alla società per gli opportuni approfondimenti.

Con la succitata delibera 66/2021/VSGO la Corte dei Conti Sezione Regionale Emilia Romagna ha ritenuto che anche **Cesena Fiera Spa** sia riconducibile alla tipologia della società in controllo pubblico in quanto partecipata da Italian Exhibition Group, a sua volta partecipata indirettamente da enti pubblici e ha invitato l’ente ad intraprendere idonea iniziativa per addivenire alla conclusione di apposito atto negoziale fra i soci pubblici sul controllo congiunto.

Italian Exhibition Group (IEG) s.p.a. che possiede una quota di partecipazione del 20% in Cesena Fiera Spa (nonché una quota dell’80% in Prostand che partecipa a Cesena Fiera con una quota del 15,30%) è una società quotata in borsa dal 19 giugno 2019, controllata da Rimini Congressi s.r.l. che, a sua volta, è società

detenuta per il 31,81% da Rimini Holding s.p.a. (controllata al 100% dal Comune di Rimini) per il 29,06 % dalla Camera Commercio della Romagna

L' assetto societario di IEG, nel frattempo modificatosi, è stato oggetto di precedenti specifici rilievi da parte della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna (delibera n. 126/2018) ed è stato successivamente analizzato dal Tar Regione Emilia Romagna con la sentenza n. 858/2020 del 10.12.2020 sopra citata.

Tale sentenza ha stabilito che la società Rimini Congressi (e indirettamente la IEG s.p.a.) non è sottoposta al controllo da parte dei soci pubblici e ha ribadito che nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie; dette società sono a controllo pubblico solo allorquando le amministrazioni socie ne condividano il dominio, perché sono vincolate – in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale - ad esprimersi all'unanimità, anche attraverso gli amministratori da loro nominati, per l'assunzione delle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale” (Consiglio di Stato sez. I, 4 giugno 2014, n. 1801;T.A.R. Marche 11 novembre 2019, n. 695)”

Plurima Spa, detenuta per il tramite di Romagna Acque Spa è partecipata dal Consorzio di Bonifica per il CER con una quota pari al 67,72; è tale ente quindi che esercita, in assenza di patti parasociali, l'attività di direzione coordinamento e controllo .

Non risultano altre partecipazioni detenute per il tramite di altri enti partecipati se non quelle detenute da ACER che non vanno inserite in quanto l'ente proprietario è soggetto a rendicontazione separata.

Si precisa infine che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21/03/2019 è stata autorizzata Romagna Acque Società delle Fonti Spa all'acquisizione di partecipazioni in Acqua Ingegneria Spa.

Tale partecipazione è stata acquisita solo in data 26/2/2021 pertanto sarà inserita fra le partecipazioni indirette detenute per il tramite di Romagna Acque spa a partire dal prossimo piano di razionalizzazione.

3) ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2020

Per ciascuna delle società incluse nel perimetro della ricognizione al 31/12/2020, ad eccezione di quella detenuta in SAPRO Spa in liquidazione, è stata predisposta una scheda istruttoria con gli elementi di valutazione previsti dall'art. 20 del D.lgs. 175/2016:

- Dati anagrafici della partecipata, sede legale, settore di attività, compagine societaria;
- Indispensabilità della partecipazione per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente;
- Qualificazione della società ai sensi dell'art. 4 comma 2 e seguenti;
- Numero di amministratori (il numero complessivo dei componenti dell'organo di Amministrazione al 31/12/2020);
- Numero di dipendenti (numero medio dei dipendenti, per l'anno 2020, riportato nella nota integrativa al bilancio di ciascuna società);
- Attività analoghe o simili svolte da altre società o da enti pubblici strumentali;
- Fatturato degli esercizi 2018-2019-2020 e loro media (prendendo a riferimento dal Conto Economico la Voce A 1 "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e la voce A 5 "Altri Ricavi di vendita" esclusi i contributi, tranne i casi in cui la loro inclusione sia esplicitamente motivata);
- Risultato economico degli ultimi cinque esercizi (2016-2017-2018-2019-2020);
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- Necessità di aggregazione di società
- Riscontri a rilievi della Corte dei Conti Sez Regionale Emilia Romagna di cui alla delibera 66/2021/VSGO
- Conclusioni istruttorie.

In merito ai **costi di funzionamento** la Corte dei Conti Emilia Romagna ha più volte evidenziato, in sede di controllo delle ricognizioni straordinarie e ordinarie presentate dai Comuni che:

- la necessità o meno di contenimento dei costi di funzionamento deve discendere da una istruttoria che riguarda tutti i costi ;
- l'analisi dei costi di funzionamento deve in ogni caso emergere dall'atto di ricognizione annuale delle partecipazioni societarie e deve riguardare tutte le società (anche non controllate)

L'applicazione di tali indicazioni risulta alquanto complessa. E' evidente che l'ente, a meno di non trovarsi nella situazione di socio unico controllante, non ha alcun potere, sotto il profilo civilistico, di intervenire con propri atti di indirizzo, non condivisi con gli altri soci, ponendo limiti alla spesa nei confronti dell'organo amministrativo della società.

Nel caso di controllo analogo congiunto, infatti, l'organismo di coordinamento dei soci esamina la proposta di budget predisposta dall'organo amministrativo, valuta la congruità dei costi e dei ricavi, la coerenza con gli obiettivi programmati, gli equilibri complessivi di bilancio e le azioni per correggere eventuali criticità. Dopo questo confronto il budget viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci e diventa la guida e il limite per l'azione dell'organo amministrativo.

Al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo l'organo amministrativo evidenzierà gli scostamenti rispetto al budget programmato e darà conto di questi all'assemblea dei soci.

L'ente socio che non si trovasse in accordo e che valutasse non congrui i costi può solo non votare favorevolmente il budget o il rendiconto.

Nel caso di società non controllate la situazione è ancora più amplificata, non a caso l'art. 19 si riferisce solo alle società controllate

Il sistema dei controlli sulle società partecipate approvato dal Comune di Cesena prevede, in merito al controllo economico finanziario che tale controllo si esplica

- a) ex ante, con l'analisi del piano industriale, del budget e delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria;
- b) concomitante, attraverso report economico/finanziari periodici sullo stato di attuazione del budget e dei programmi
- c) ex post, attraverso le analisi del bilancio.

Inoltre, per le società in house, il controllo economico-finanziario si esercita anche :

- a) ex ante, con la preventiva approvazione dei documenti di programmazione, degli atti fondamentali della gestione

b) concomitante, attraverso l'individuazione delle azioni correttive in caso di squilibrio economico-finanziario e la possibilità di fornire, nel corso dell'esercizio, indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economico finanziaria

A seguito delle analisi sopra indicate la Giunta esprime al Sindaco o suo delegato, l'indirizzo di voto in assemblea.

Nella scheda di ciascuna società sono sintetizzati i principali indicatori scaturiti dalle analisi effettuate con alcune note in merito all'andamento della società.

Di seguito sono riportate le schede istruttorie per ciascuna società.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
F.to Dott. Stefano Severi

TABELLA 1) Riferimenti giurisprudenziali in materia di controllo

Organismo	Atto	Adozione	Pubblicazione	Sintesi dei contenuti dell'atto in relazione al controllo pubblico	
ANAC	Linee guida ANAC	Determinazione 1134	08.11.2017	Rientrano fra le società a controllo pubblico anche quelle a controllo congiunto, ossia le società in cui il controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C è esercitato da più amministrazioni	
Corte dei Conti	SRC Liguria	Deliberazione 3/2018/PAR	11.01.2018	24.01.2018	In virtù del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del d.lgs. n. 175 del 2016, devono essere qualificate come "società a controllo pubblico" quelle in cui "una o più" amministrazioni dispongono dei voti o dei poteri indicati nell'art. 2359, numeri 1), 2) e 3) del codice civile. A queste, si aggiunge la fattispecie, ulteriore e autonoma, indicata al secondo periodo della lett. b) dell'art. 2 del TUSP
MEF Direzione VIII -	Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche	Orientamento	15.02.2018		La nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, viene ampliata da parte del M.E.F. anche alle situazioni in cui il controllo da parte dei soci pubblici non è "formalizzato" e si realizza mediante "comportamenti concludenti" (in assenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra essi)
T.A.R. Veneto	Sez. I	Sentenza 363	07.03.2018	05.04.2018	In mancanza di patti parasociali o di sindacato, di previsioni statutarie o di convenzioni, patti idonei a garantire l'esercizio del "controllo congiunto" dei soci pubblici sulla società, è escluso che i soci pubblici possano controllare "singulatum" vita e attività di una società.
Corte dei Conti	SRC Piemonte	Deliberazione 42/2018 PAR	19.04.2018	23.04.2018	L'espressione "una o più amministrazioni pubbliche" alla lettera m) rende palese che il carattere pubblico del controllo sussiste anche se il controllo di cui all'art. 2359 c.c. non sia esercitato da una sola amministrazione, ma da più amministrazioni pubbliche, le quali, complessivamente considerate, detengano la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo azionario di diritto) , o un numero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (controllo azionario di fatto) o siano in grado di esercitare un'influenza dominante determinata da particolari vincoli contrattuali (controllo contrattuale). Tale interpretazione consente, pertanto, di attribuire rilievo all'esercizio congiunto del controllo di cui all'art. 2359 c.c. da parte di più amministrazioni pubbliche
T.A.R. Friuli-Venezia Giulia	Sez. I	Sentenza 245	06.06.2018	11.07.2018	Le partecipazioni in società detenute da più soci pubblici, in assenza di convenzioni orizzontali, patti parasociali o di sindacato, non sono in grado di garantire un'azione coordinata e unitaria dei soci pubblici sul governo della società.
Corte dei Conti	SRC Trentino-Alto Adige/Südtirol,	Deliberazione 8/2018 PAR	10.12.2018	10.12.2018	Dal combinato disposto dell'art. 2, c. 1, lett. b), TUSP e dell'art.2359 c.c. emerge che la "pubblica amministrazione" quale ente che esercita il controllo è stata intesa dal legislatore come soggetto unitario, indipendentemente se il controllo venga svolto da una singola amministrazione o da più amministrazioni cumulativamente (cfr. anche orientamento del Mef del 15 febbraio 2018 ai sensi dell'art. 15, c. 2, TUSP). Analogo orientamento è stato espresso altresì dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti con riguardo alle società con maggioranza del capitale detenuto da una o più amministrazioni pubbliche anche se nessuna, singolarmente, è in grado di esercitare i poteri di controllo previsti dall'art. 2359 c.c.. In particolare, è stato affermato, in linea con quanto osservato dall'ANAC con deliberazione n. 1134/2017, che "devono essere qualificate come società a controllo pubblico quelle in cui una o più amministrazioni dispongono dei voti o dei poteri indicati nell'art. 2359, numeri 1) 2) e 3) del codice civile. A queste, si aggiunge la fattispecie, ulteriore e autonoma, indicata al

					secondo periodo della lett. b) dell'art. 2 del TUSP" (cfr. del. Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 3/2018/PAR). Tale lettura, fondata sul dato letterale dell'art. 2 del TUSP, appare anche funzionale all'obiettivo del legislatore, emergente da una lettura sistematica del decreto, di assoggettare le società a controllo pubblico a disposizioni più stringenti rispetto a quelle rivolte agli organismi a mera partecipazione pubblica. L'interpretazione esposta, in conformità alla ratio normativa, evita che le società a capitale pubblico frazionato (ricorrenti nell'ambito dell'espletamento dei servizi pubblici locali) possano strumentalmente sottrarsi all'applicazione delle disposizioni dettate nei confronti delle "società a controllo pubblico"
Corte dei Conti	SRC Emilia Romagna	Delibera 36/2018/VSGO	13.12.2018	13.12.2018	La norma deve essere intesa in senso ampio comprendendo fra le società in controllo pubblico anche tutte le società a partecipazione pubblica maggioritaria o totalitaria, anche in assenza di patti parasociali formalizzati
Consiglio di Stato	Sede giurisdizionale Sez. V	Sentenza 578	13.12.2018	23.01.2019	Valutando la detenibilità di partecipazioni pulviscolari, si è ritenuto che, pur in presenza di un coordinamento non istituzionalizzato, la partecipazioni maggioritaria di numerosi soci pubblici non consentisse di incidere sulle decisioni strategiche della società, considerando necessaria, ai fini della configurabilità del controllo, la definizione di appositi patti parasociali, ovvero la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà dei soci. Nel caso specifico il Consiglio di Stato respinge il ricorso in appello dei Comuni nei confronti della sentenza del Tar Veneto n. 363/2019 e conferma la sentenza in primo grado.
Corte dei Conti	SRC Umbria	Deliberazione 57/2019 QMIG	27.03.2019	28.03.2019	E' stata sospesa la pronuncia in ordine alla richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Corciano, al fine di stabilire se le società a maggioranza pubblica, partecipate da più enti ciascuno dei quali intestatario di quote inferiori al 50 per cento, siano da considerare o meno come società controllate dai soci pubblici, ed è stata rimessa la questione al Presidente della Corte dei conti
MEF	Dipartimento del Tesoro	Rapporto sugli esiti dei piani di revisione straordinaria	16.05.2019		Il possesso della maggioranza del capitale sociale da parte di più P.A. (ciascuna delle quali non detenga una quota di maggioranza) da solo non basta per configurare il "controllo pubblicocongiunto", per il quale occorre anche un coordinamento formalizzato tra le PP.AA. L'orientamento della struttura esclude che da una partecipazione maggioritaria al capitale sociale da parte di più pubbliche amministrazioni su una società possa automaticamente desumersi un "controllo pubblico" su di essa ma è necessario che i soci pubblici, ANCHE MEDIANTECOMPORAMENTI CONCLUDENTI siano in grado di esercitare un'influenza determinante sull'operato. [Viene messa inoltre in discussione la sentenza n. 578 del Consiglio di Stato che aveva stabilito come una partecipazione maggioritaria pubblica (tramite partecipazioni "pulviscolari") non fosse sufficiente per l'esercizio del controllo pubblico ma che fosse invece necessaria la presenza di strumenti negoziali (come ad esempio patti parasociali) al fine di rendere più forte l'azione collettiva degli enti pubblici soci].
Corte dei conti	SSRR in sede giurisdizionale in speciale composizione	Sentenza 16/2019/EL	20.03.2019	22.05.2019	Statuto e patti parasociali tracciano il perimetro di società a controllo pubblico L'accertamento della sussistenza dello status di "società a controllo pubblico" non può desumersi dai meri indici costituiti dalla maggioranza di azioni e di consiglieri nel C.d.A. ma richiede precipua attività istruttoria volta a verificare se, nel caso concreto, sussistano le condizioni richieste dall'art. 2, lett. b) del Testo unico delle società partecipate.

Corte dei Conti	SSRR controllo	Deliberazione 11/SSRRCO/QMIG/19	12.06.2019	20.06.2019	Risolta la questione sollevata dalla regione Umbria con del 57/2019/QMIG del 28/3/2019 che chiedeva di stabilire se le società a partecipazione pubblica maggioritaria dovessero considerarsi in controllo: si ritiene che sia sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle "società a controllo pubblico", che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile. Nel caso di società a maggioranza o integralmente pubbliche gli enti pubblici hanno l'obbligo di attuare e formalizzare misure e strumenti coordinati di controllo (mediante stipula di appositi patti parasociali e/o modificando clausole statutarie) atti ad esercitare un'influenza dominante sulla società
Corte dei conti	SEZIONI RIUNITE IN SEDE Giurisdizionale in speciale composizione	Sentenza 17/2019/EL	17.04.2019	04.07.2019	Assume rilievo lo scrutinio delle disposizioni statutarie e dei patti parasociali per verificare in che termini le pubbliche amministrazioni sono in grado di influire sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale e solo in mancanza di questi potrà avere rilevanza un coordinamento di fatto, espressione di comportamenti concludenti, il cui apprezzamento e' rimesso alla prudente valutazione della sezione di controllo. Solo la valutazione complessiva delle circostanze consente di desumere il controllo mediante il sistema delle presunzioni, che deve basarsi su indici gravi precisi e concordanti.
Ministero dell'interno	Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per la Finanza Locale Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.	Atto di indirizzo ex art 154, co.2 del D.Lgs 267/2000	12.07.2019		L'Osservatorio fa una disamina dei diversi orientamenti (MEF, Consiglio di Stato e Corte dei Conti in sede di controllo e in sede giurisdizionale) nonché sulla differenza tra "società a controllo pubblico" e "società a prevalente capitale pubblico". Conclude ribadendo che semplici "comportamenti concludenti" o "maggioranze occasionali" non sono sufficienti ad esercitare un controllo stabile o ad incidere significativamente sulla società. Sono invece indispensabili norme di legge o statutarie o patti parasociali formalizzati tra i soci pubblici ma, sotto il profilo normativo, nessuna disposizione di legge prevede espressamente che gli enti detentori di partecipazioni debbano provvedere alla gestione di partecipazioni in modo associato e congiunto. Vi è quindi la necessità di un intervento legislativo che rimuova ogni incertezza interpretativa connessa alla nozione di "società a controllo pubblico".
Corte dei conti	SEZIONI RIUNITE IN SEDE Giurisdizionale in speciale composizione	sentenza 25/2019/EL	05.06.2019	29.07.2019	La situazione di "controllo pubblico" non può essere presunta "ex lege" in presenza di una partecipazione pubblica maggioritaria, né si può direttamente desumere da un "coordinamento di fatto". Essa deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie e parasociali. Inoltre, anche se i "patti parasociali" per definizione potrebbero avere qualsiasi forma, in presenza di P.A. che sono obbligate alla trasparenza nella gestione della propria attività istituzionale, i patti parasociali sono necessariamente formalizzati per iscritto e presuppongono una deliberazione dell'organo amministrativo di ciascuna amministrazione.
Corte dei Conti	Sez. Autonomie	22/SEZAUT/2019/INPR (Linee guida per il referto annuale sul funzionamento del sistema dei controlli interni degli enti locali per l'esercizio 2018)	22.07.2019	29.07.2019	La mancanza di soci privati rende illogica la pretesa di assenza di controllo pubblico, anche se il coordinamento istituzionale non è formalizzato.

ANAC	Consigli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione	Deliberazione 859	25.09.2019		Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza nei confronti di società partecipate da più amministrazioni, l'Autorità considera la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo della situazione di controllo pubblico. La società interessata che intenda rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico è tenuta a dimostrare l'assenza del coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, ovvero l'influenza dominante del socio privato, ove presente nella compagine societaria.
T.A.R. Marche	Sezione Prima	Sentenza 695	11.11.2019		La maggioranza dei voti in assemblea non è sufficiente a configurare il controllo pubblico che non può prescindere dall'influenza dominante e da forme di coordinamento tra gli enti pubblici soci. Nel caso specifico accoglie il ricorso di una società che l'ha considerata nel perimetro del controllo pubblico sulla base della maggioranza pubblica di quote.
Corte dei conti	SRC Umbria	Delibera 77/PAR	20.03.2019	29.11.2019	Secondo la corte il controllo pubblico: - non è configurabile per la sola presenza della partecipazione maggioritaria delle p.a. socie, - non è presumibile da comportamenti di fatto delle p.a. socie. La partecipazione maggioritaria può essere valutata, unitamente ad altri indizi gravi, precisi e concordanti, soltanto come indizio di partecipazione di controllo; - non sussiste qualora vi siano vincoli statuari che dispongano il necessario consenso del socio privato per decisioni amministrative di natura straordinaria. La Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, ha ritenuto altresì che in capo alle p.a. socie sussista l'obbligo di stipulare patti parasociali ovvero di favorire forme di aggregazione e coordinamento tra gli enti che consentano alle p.a. socie di esercitare il controllo pubblico; la mancata adozione di patti o la partecipazione a tali forme di aggregazione potrebbe configurare profili di responsabilità amministrativa.
Corte dei Conti	Sez. Autonomie	29/SEZ AUT/2019/FRG	10.12.2019	20.12.2019	La Corte dei Conti approva il documento "gli organismi partecipati dagli Enti territoriali - relazione 2019" da presentare al Parlamento. In tale relazione, viene fatta una disamina sul concetto di società a "controllo pubblico". Partendo dal fatto che la giurisprudenza ha assunto, nel tempo, orientamenti contrapposti in materia di "controllo pubblico congiunto" introduce l'elemento della "dimensione delle quote" affermando che qualora la sommatoria delle partecipazioni pubbliche fosse pari al 100% è pacifica la sussistenza del controllo pubblico mentre nelle società miste a partecipazione pubblica maggioritaria, la Corte afferma che il controllo pubblico si presume, salvo prova contraria. Inoltre, qualora un ente pubblico rivendicasse l'assenza di controllo pubblico, sarebbe tenuto anche a dimostrare la sussistenza del "vincolo di scopo", al fine del mantenimento della partecipazione.
Corte dei Conti	SSRR in sede Giurisdizionale in speciale composizione	Sentenza 1/2020/RIS		21.01.2020	Secondo la corte di Giustizia UE la valutazione relativa all'esistenza del controllo pubblico non può limitarsi a un esame meramente formale e cartolare degli indici (controllo sulla carta), ma deve spingersi sino a verificare se i poteri, di cui una singola P.A. sia titolare, siano realmente, effettivamente, stabilmente e permanentemente esercitati in modo da consentire a tale Amministrazione di incidere, in modo sostanziale, "sulla definizione e sulla realizzazione stesse degli obiettivi dell'istituzione senza scopo di lucro, delle sue attività e dei loro aspetti operativi, nonché degli indirizzi strategici e degli orientamenti

					<p>che l'istituzione senza scopo di lucro intende perseguire nell'esercizio di siffatte attività". Nel caso di specie le singole P.A. coinvolte (Ministeri, Regione, Comune, Città metropolitana, Camera di commercio), da sole considerate, non sono in grado di esercitare tale tipologia di controllo>>, essendo <<Ciascuna P.A. ... titolare di una "quota di poteri" che, singolarmente considerati, non sono sussumibili nel concetto di controllo, per come decodificato dalla Corte di giustizia>>, a ciò aggiungendo che <<in caso di "controllo pubblico frazionato o plurimo" (ovverosia proveniente da più Amministrazioni), il concetto di controllo posto dal SEC 2010 richiede l'esistenza di meccanismi di coordinamento tra le Amministrazioni partecipanti dai quali possa emergere che l'entità formalmente privata sia effettivamente controllata dalle P.A., non essendo sufficiente nemmeno che le svariate Amministrazioni siano titolari della maggioranza dei voti negli organi dell'ente titolari del potere decisionale>>, di conseguenza <<il controllo pubblico congiunto non solo presuppone l'esistenza di strumenti di coordinamento, ma impone anche che tali meccanismi siano effettivamente utilizzati per attuare un controllo reale, sostanziale, stabile e permanente sull'ente privato non lucrativo (come richiesto dalla Corte di giustizia)>></p>
Consiglio di Stato	Sezione III	Sentenza 1564/2020	03.03.2020		<p>Possibilità per i soci pubblici di mantenere una partecipazione pulviscolare nella holding stipulando patti parasociali finalizzati a realizzare un coordinamento tra loro, assicurando così il controllo sulle decisioni più rilevanti inerenti la vita e l'attività della società partecipata (si veda Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578).</p>
T.A.R. Emilia Romagna	Sez. I	Sentenza 858	10.12.2020	28.12.2020	<p>Il collegio ritiene si debba negare il controllo pubblico in mancanza di disposizioni statutarie o pattizie che impongano ai soci pubblici l'assunzione di decisioni unanimi per le scelte strategiche della società, Gli accordi debbono necessariamente rivestire la forma scritta ed essere preventivamente deliberati dall'organo competente di ciascuna Amministrazione non essendo sufficiente desumere il controllo pubblico dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea – La tesi circa la configurabilità di un controllo congiunto a mezzo di comportamenti concludenti a prescindere dalla formalizzazione di accordi, non è condivisa dal collegio</p>
Corte dei conti	Sez. Autonomie	15/SEZ AUT/2021/FRG	21.07.2021	09.08.2021	<p>In sede giurisdizionale, è emerso un diverso indirizzo ermeneutico secondo il quale la mera partecipazione pubblica maggioritaria pulviscolare non può far presumere il controllo della società, per il solo fatto che tutti o la maggioranza dei soci appartengono alla pubblica amministrazione. Tale orientamento espresso nei giudizi in unico grado dalle Sezioni riunite in speciale composizione, riguarda la fattispecie concreta dedotta in giudizio In disparte le ricordate differenze interpretative sui presupposti che individuano il controllo congiunto, entrambi gli orientamenti convergono sulla rilevanza del controllo in capo alla Pubblica amministrazione che pone in massima evidenza la tematica della sana e corretta gestione della società..</p>

ENERGIE PER LA CITTA' S.r.l.

Trasformata da Spa in S.r.l. dal 29/06/2020
Sede Legale Piazza del Popolo, 10 Cesena
Codice Fiscale / P.iva 03919620405
Forma giuridica Società per azioni con socio
Data atto di costituzione 11/01/2011
Capitale sociale 1.000.000 euro
Codice Ateco 81.1

Quota di partecipazione del Comune di Cesena 100% Valore nominale € 1.000.000

OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto l'esercizio di servizi afferenti la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio e del territorio prevalentemente di competenza degli enti pubblici soci, partecipanti o affidanti, nell'interesse degli stessi anche ai fini della tutela ambientale e risparmio energetico, in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la detenzione delle partecipazioni in società di capitali da parte di enti pubblici. La società, quale soggetto dedicato al soddisfacimento delle finalità degli enti soci, rappresenta il centro di esecuzione dei servizi e attività di cui al comma precedente per un complessivo coordinamento unitario per il conseguimento di una più efficace ed efficiente azione strumentale nell'interesse degli enti soci, partecipanti o affidanti. I predetti servizi sono definiti unilateralmente da parte degli enti pubblici soci sulla base di apposite convenzioni per lo svolgimento dei servizi stessi, che la società svolge, in regime di affidamento diretto. Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società svolge e potrà svolgere i servizi e/o attività riconducibili alle seguenti aree:

- servizi di facility management e building management afferenti il patrimonio immobiliare;
- servizi e funzioni per l'uso razionale dell'energia e per il risparmio energetico;
- servizi e/o attività afferenti prevalentemente il territorio di competenza degli enti soci sia di natura ordinaria che straordinaria;
- attuazione di iniziative e programmi per lo sviluppo di Smart City al fine di ridurre gli effetti negativi dell'impatto ambientale della città e renderla maggiormente resiliente alle sfide ambientali e sociali future

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, nel rispetto dell'art. 16 del Decreto Legislativo 19/8/2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica). Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari e immobiliari, finanziari, commerciali e industriali di qualsiasi genere e natura, nonché prestare garanzie, anche reali, per obbligazioni proprie, in base alle autorizzazioni ricevute dagli enti soci, espresse secondo le modalità previste nel presente statuto.

PRINCIPALI ATTI ADOTTATI E RICHIAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SERVIZIO

Con Deliberazione Consiliare n.185 del 7/10/2010 il Comune di Cesena ha approvato la costituzione della società (atto repertorio n. 167311 dell'11/01/2011 registrato a Cesena il 20/01/2011 a rogito notaio Paolo Giunchi). Successivamente, con assemblea straordinaria del 9/05/2011, si è proceduto a un aumento di capitale sociale da € 800.000 a € 2.000.000 e alla conseguente modifica dello statuto (atto repertorio n.168258 del 9/01/2011 notaio Paolo Giunchi registrato a Cesena il 21/05/2011 al n. 4426).

Con Deliberazione Consiliare n.95 del 27/09/2012, sono state apportate ulteriori modifiche allo statuto societario, approvate con verbale di assemblea straordinaria del 25/10/2012, repertorio n.2861 notaio Antonella Odierna. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 6/12/2016 sono state apportate le opportune modifiche allo Statuto Societario per adeguarlo alle previsioni del D.lgs. 175/2016 e per ridurre a

€ 1.000.000 il capitale sociale. Infine con la deliberazione C.C. 30 del 28/5/2020 è stata approvata la trasformazione della società Energie per la Città da Spa in Srl e sono state approvate le relative modifiche statutarie (assemblea straordinaria dei soci del 19/6/2019 (Atto a rogito del notaio Marco Maltoni di Forlì del 26.06.2020, Rep.n. 36855/24647). L'attività di controllo e di revisione sono state affidate a un Sindaco unico per il quale è stato previsto un compenso annuo di € 9.500.a fronte di un costo complessivo annuo precedente di € 20.500(oltre ad oneri indiretti)

La società è stata iscritta nel registro degli **affidatari in house** tenuto presso ANAC (ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 50/2016) con Delibera n. 887 del 28.10.2020.

VINCOLI STATUTARI PER RECESSO O VENDITA QUOTE

Stralcio degli artt. 8 e 5 dello Statuto: Le partecipazioni sociali possono essere trasferite esclusivamente ad altri enti pubblici. sono considerati enti pubblici anche le società a totale partecipazione - diretta o indiretta - di enti pubblici il cui capitale sia incedibile per disposizione di legge o di statuto. E' inefficace nei confronti della società il trasferimento di quote di partecipazione a soggetti diversi da quelli sopra indicati.

VERIFICA REQUISITI ART. 4 T.U.S.P.

FINALITA' ISTITUZIONALI (comma 1 art. 4 D.lgs. 175/2016)

La società, anche in veste di E.S.Co., sviluppa attività e progetti finalizzati all'incremento di produzione di energia di origine rinnovabile, alla riqualificazione e al risparmio energetico sugli impianti e sugli edifici pubblici, alla organizzazione sul territorio di campagne di divulgazione sulla sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi fissati dal PAESC-2030 (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima) approvato dal Comune di Cesena nel 2019 e con gli obiettivi nazionali di risparmio energetico indicati dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) pari almeno a 0,32 Mtep e 0,98 Mt CO2 entro il 2026.. La partecipazione dell'ente alla società è indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' (Comma 2 e seguenti art. 4 D.lgs. 175/2016)

Si tratta di una società strumentale, partecipata al 100% dal Comune di Cesena, sulla quale il Comune esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Le attività svolte dalla società sono quelle previste dal comma 2 dell'art. 4 alla lettera d) nonché dal comma 7 del medesimo art. 4.

VERIFICA REQUISITI ART. 20 TUSP

NUMERO DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

Numero Dipendenti (da bilancio 2020)	13
Numero amministratori (31/12/2020)	1

ATTIVITA' ANALOGHE O SIMILARI SVOLTE DA ALTRE SOCIETA' O DA ENTI PUBBLICI STRUMENTALI

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dal Comune di Cesena o da enti pubblici strumentali.

FATTURATO E RISULTATO D'ESERCIZIO

	2020	2019	2018	MEDIA DEL TRIENNIO
Fatturato netto dell'ultimo triennio	€ 1.891.458	€ 2.004.927	€ 1.921.780	€ 1.939.388
A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 1.650.039	€ 1.744.468	€ 1.692.115	
A 5) Altri ricavi e proventi	€ 243.851	€ 260.459	€ 229.665	

di cui Contributi in conto esercizio	€ 2.432	€ 0	€ 0		
Risultato d'esercizio	2020	2019	2018	2017	2016
	€ 36.716	€ 102.552	€ 85.183	€ 199.212	€ 133.662

NECESSITA' DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

INDICATORE	2018	2019	2020
Valore della produzione	€ 1.965.257	€ 2.040.339	€ 1.893.890
Costo della produzione	€ 1.845.977	€ 1.884.186	€ 1.835.857
Spesa per il personale	€ 512.732	€ 559.899	€ 634.412
Spese per servizi	€ 135.864	€ 111.482	€ 112.593
Risultato d'esercizio	€ 85.183	€ 102.552	€ 36.716
Incidenza dei costi della produzione sul valore della produzione	93,93%	92,35%	96,94%
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	€ 346.401	€ 314.746	€ 225.733
Risultato operativo (EBIT)	€ 119.280	€ 156.153	€ 58.033
ROE (Utile netto/mezzi propri)	6.57%	7.78%	2.92%
ROI Reddito operativo/Capitale investito netto (al netto degli accantonamenti e ammortamenti)	4.93%	6.42%	2.37%
ROS Reddito operativo/vendite	6.37%	8.42%	3.52%
Posizione Finanziaria Netta su Margine Operativo Lordo	1.07	1.20	2.16
Indice di liquidità Attività correnti/passività correnti	2.77	2.99	2.81
Leverage (capitale proprio + capitale di terzi)/capitale proprio	1.87	1.85	1.94

Trattasi di società strumentale che opera prevalentemente nei confronti del Comune socio unico, pertanto sebbene l'equilibrio economico finanziario rappresenti una condizione necessaria per la corretta gestione societaria, la finalità della società non è quella di perseguire elevati profitti (che sarebbero indice di un costo eccessivo dei servizi a carico dell'ente) ma di garantire servizi efficaci ed efficienti per l'ente.

Sotto il profilo economico la società presenta risultati sempre positivi, fin dalla sua costituzione, anche nel 2020 gli indici di redditività sono positivi, seppure contenuti rispetto al 2019

Sotto il profilo finanziario si rileva un buon indice di liquidità, l'indice PFN/MOL seppure in crescita indica una ottima situazione (PFN/MOL <3)

Il leverage (tra 1 e 2) indica che il capitale proprio è maggiore del capitale di terzi.

Il contenimento dei costi di funzionamento non comporta pertanto la necessità di razionalizzare la società.

Con il Dup 2022/2024 è stato comunque fissato l'obiettivo di riduzione dei costi della produzione per servizi (voce B7) rispetto al valore previsto nel budget preventivo 2019 -del 2% per l'anno 2022 e del 2,5% dell'anno 2023, 3% dall'ano 2024

NECESSITA' DI AGGREGAZIONE CON ALTRE SOCIETA'

Al momento non sono state rilevate necessità di aggregazione con altre società.

RISCONTRI A RILIEVI DELLA CORTE

Con la deliberazione 66/2021/VSGO la Corte ha rilevato che nel Piano2019 era richiamata la previsione statutaria all'art. 8 non riscontrata nel vigente statuto. L'art. 8 è stato modificato successivamente all'approvazione del piano in occasione della trasformazione in srl.

Inoltre non sarebbero stati pubblicati gli allegati al modello di organizzazione gestione e controllo.

Si è verificato che i documenti sono pubblicati e consultabili che nella sezione "Società Trasparente" attiva sul sito www.energieperlacitta.it:

- Sezione 5 – sottosezione 5.1: Regolamento interno per la selezione del personale dipendente
- Sezione 10: - sottosezione 10.2: Procedura per la gestione di acquisti, cassa e contanti, transazioni monetarie, conti correnti

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Per tutte le motivazioni sopra illustrate, che qui si intendono richiamate, si conferma che la società Energie per la città Srl possiede tutti i requisiti previsti dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 per il mantenimento della partecipazione.

Energie per la città Srl. svolge funzioni di E.S.Co. (Energy Service Company) con organizzazione certificata ai sensi della UNI CEI 11352:2014 (ACCREDIA). Si tratta di una società strumentale, partecipata al 100% dal Comune di Cesena, sulla quale il Comune esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La partecipazione dell'ente alla società consente rilevanti economie realizzabili nel settore dell'energy management, grazie allo sviluppo di progetti e attività finalizzate alla riqualificazione e al risparmio energetico degli edifici pubblici.

IL DIRIGENTE

F.to Ing. Andrea Montanari

IL DIRIGENTE

F.to Ing. Giovanni Fini

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Stefano Severi

FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.p.A.

Sede Legale	Via Dismano 4001 - 47522 Pievesestina di Cesena
Codice Fiscale / P.iva	03594460408
Forma giuridica	Società per azioni
Data atto di	24.05.2006
Capitale sociale	120.000*
Codice Ateco	82.99.99

*Incremento di capitale a € 1.837.700 con conferimento d'azienda frigo atto a rogito notaio Avv. Marco Maltoni rep. 38053 del 23.12.2020 registrato a Forlì il 30/12/2020.e annullamento azioni proprie
Efficacia dal 1/1/2021

Quota di partecipazione del Comune di Cesena Valore nominale	€ 119.700
Quota di partecipazione del Comune di Cesena	99.75%

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'

La società partecipa alle seguenti reti di imprese con personalità giuridica:

- dal 21/5/2021 ITALMERCATI.
- dal 10/9/2021 EMILIA ROMAGNA MERCATI

Ai sensi dell'art. 20 del TUSP rientrano nel perimetro della ricognizione le partecipazioni dirette ed indirette in SOCIETA'.

OGGETTO SOCIALE

La società, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs 175 del 19/8/2016, ha per oggetto l'attività di gestione nell'interesse generale, del mercato agroalimentare di Cesena in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale nel settore agroalimentare sovrintendendo e/o svolgendo direttamente le attività necessarie a tale gestione. Per il miglior conseguimento degli scopi sociali e in relazione agli stessi, la Società potrà compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale/finanziaria necessaria o utile, nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. Il perseguimento dell'oggetto sociale deve essere ispirato a criteri di economicità ed efficienza.

Nel perseguimento degli scopi sociali la Società dovrà rispettare e adeguarsi alle linee programmatiche tracciate dall'Assemblea degli azionisti.

Per la gestione degli spazi e dei servizi la Società dovrà operare in equilibrio tra i commercianti venditori che gestiscono stands in locazione e i produttori ortofrutticoli che vendono direttamente i loro prodotti nell'area mercatale.

Più dell'ottanta per cento del fatturato della società dovrà derivare da attività e/o compiti affidati dagli enti pubblici soci. L'attività ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse, ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

PRINCIPALI ATTI ADOTTATI E RICHAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SERVIZIO

La società con convenzione in data 13 Giugno 2006 ha in concessione il Centro Agroalimentare di Cesena. Con decorrenza 02/08/2018 è stata trasformata da società consortile a società per azioni con socio unico il Comune di Cesena. Lo statuto è stato adeguato alla normativa vigente e Filiera è stata configurata quale società in house. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 10 dicembre 2020 è stato approvato il progetto di sviluppo del centro agroalimentare e attraverso il conferimento dell'azienda costituita dall'impianto frigorifero e relativa centrale elettrica del servizio, è stato aumentato il capitale sociale fino a 1.837.700 (atto a rogito notaio Marco Maltoni di Forlì rep 38053/25432) ed è stato concesso il servizio per la durata di 25 anni.

VINCOLI STATUTARI PER RECESSO O VENDITA QUOTE

(estratto ART- 7 dello Statuto) Possono essere soci della Società il Comune di Cesena e altre amministrazioni pubbliche del Comprensorio Cesenate. E' in ogni modo esclusa la partecipazione di soggetti privati alla compagine societaria.

VERIFICA DEI REQUISITI ART. 4

FINALITA' ISTITUZIONALI (comma 1 art. 4 D.Lgs 175/2016)

Alla società è affidata la gestione del centro agroalimentare, volto a qualificare, promuovere e commercializzare le produzioni tipiche locali. Il servizio, gestito in economia fino alla costituzione della Società, è regolato dalla Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 1/1998.

Per una realtà come quella cesenate, fortemente caratterizzata dalla coltivazione di prodotti agricoli, la società rappresenta uno strumento importante per la commercializzazione dei prodotti locali nonché per la promozione e valorizzazione delle aziende produttrici, la salute dei cittadini e lo sviluppo economico del territorio.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' (comma 2 e seguenti art. 4 D.Lgs 175/2016)

La Legge Regionale dell'Emilia Romagna n.1/1998 colloca il centro agroalimentare nell'ambito dei servizi pubblici locali. I centri agro-alimentari, comprensivi di strutture e di aree ad essi preposte, operano quali "centri polifunzionali integrati" e assumono un ruolo di riferimento centrale nelle fasi dell'aggregazione, della selezione, della conservazione e della distribuzione dei prodotti agroalimentari.

VERIFICA REQUISITI ART. 20

NUMERO DI AMMINISTRATORI E DI DIPENDENTI

Numero Dipendenti (2020)	3
Numero amministratori al 31/12/2020	1

ATTIVITA' ANALOGHE O SIMILARI SVOLTE DA ALTRE SOCIETA' O DA ENTI PUBBLICI STRUMENTALI

Nel territorio provinciale non vi sono altre società (sia pubbliche che private) che svolgono attività simili, salvo il Mercato Ittico di Cesenatico di proprietà dell'omonimo comune, in gestione ad una Cooperativa di servizio e il piccolo Mercato ortofrutticolo di Forlì, gestito direttamente dal Comune di Forlì.

FATTURATO e RISULTATO D'ESERCIZIO

Fatturato netto dell'ultimo triennio	2020	2019	2018	MEDIA DEL TRIENNIO
	€ 864.130	€ 863.223	€ 959.578	€ 895.045
A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 763.487	€ 806.300	€ 836.308	
A 5) Altri ricavi e proventi	€ 100.643	€ 56.923	€ 123.270	
di cui Contributi in conto esercizio	€ 1.797	€ 0	€ 0	

Risultato d'esercizio	2020	2019	2018	2017	2016
	€ 19.064	€ 16.217	€ 11.927	€ 13.223	€ 26.351

Il fatturato medio dell'ultimo triennio non rientra nei parametri previsti dal D.lgs 175/2016 all'art. 20

VERIFICA DEL PROGETTO DI RILANCIO DEL MERCATO

Con delibera Consiglio Comunale n. 86/2020 succitata è stato approvato un progetto di sviluppo e rilancio delle attività del centro agroalimentare. Le principali attività del progetto riguardano: la riorganizzazione, l'ampliamento e l'efficientamento energetico della struttura, la gestione di servizi interni (gestione servizio facchinaggio, carico e scarico merci), l'efficientamento del sistema di differenziazione dei rifiuti, la

digitalizzazione della galleria e la videosorveglianza nonché il conferimento a titolo di capitale dell'azienda frigo, oltre alla nuova concessione dell'immobile e del relativo servizio per 25 anni.

Il progetto ha subito un rallentamento in quanto la società ha risposto in modo prioritario alla salvaguardia delle aziende concessionarie: sono state predisposte le pratiche tecniche ed amministrative necessarie all'inizio lavori, ma questi non sono stati avviati durante il periodo più intenso della pandemia per consentire il massimo dell'operatività alle aziende concessionarie ed operanti all'interno della struttura.

Sono stati selezionati i professionisti per la progettazione delle opere, è stato redatto il progetto esecutivo sono stati definiti i capitolati d'appalto e redatti gli atti di gara per i singoli lotti. Per il lotto del fotovoltaico è stata effettuata la gara d'appalto, individuato l'assegnatario e assegnati i lavori che dovrebbero concludersi entro il secondo trimestre 2022. Anche per il lotto riguardante l'ampliamento del mercato e la realizzazione dell'area produttori è stata effettuata la gara d'appalto ed è stato individuato l'assegnatario. e i lavori dovrebbero concludersi entro il secondo trimestre del 2022. La scelta del cronoprogramma è stata dettata dalle esigenze di lavoro del mercato ortofrutticolo che consentono in questi periodi l'esecuzione delle opere con il minimo impatto sulle attività.

L'aumento del costo delle materie prime ha imposto la revisione dei piani economico finanziari, contestualmente l'impatto del superbonus 110% ha ritardato l'individuazione delle imprese e dei tecnici necessari alla realizzazione delle opere e dilatato i tempi di risposta.

L'impatto delle opere in corso di realizzazione sarà riscontrabile a partire dal bilancio 2022.

Le altre opere e gli altri interventi (digitalizzazione, il miglioramento dell'efficienza logistica, e il rinnovamento dei locali della direzione) essendo collegati ai lavori di ampliamento ed efficientamento energetico verranno realizzati solo in seguito alla realizzazione degli interventi principali.

L'aumento di fatturato previsto a fronte di una riorganizzazione dell'attività di carico e scarico di concerto con la cooperativa di facchinaggio, che prevedeva di riportare il servizio in capo a FOR non si è potuta ancora realizzare ma si potrebbe riconsiderare in un futuro anche molto prossimo a fronte di una ripresa post pandemica.

Per quanto concerne la differenziazione dei rifiuti si è raggiunta una quota superiore al 75%, grazie al monitoraggio e alla separazione delle frazioni indifferenziate attraverso un'efficace attività di collaborazione con la cooperativa dei facchini che opera all'interno del centro agroalimentare.

Nonostante For non abbia raggiunto gli obiettivi sperati e non abbia ancora raggiunto il fatturato prospettato, considerati i due anni di emergenza nazionale che hanno messo in ginocchio molte aziende del territorio, ha comunque chiuso il bilancio 2020 in utile e anche il 2021 si presume possa chiudersi con un utile e un fatturato molto vicino al limite fissato dal Dlgs 175/2016.

Negli ultimi due anni sono state inoltre eseguite manutenzioni ordinarie e straordinarie per oltre 120.000 euro e sono stati accantonati fondi per l'esecuzione del progetto per più di 200.000 euro. Ciò consentirà di arrivare a conclusione del progetto senza particolari appesantimenti finanziari.

NECESSITA' DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

INDICATORE	2018	2019	2020
Valore della produzione	€ 959.578	€ 863.223	€ 864.130
Costo della produzione	€ 936.732	€ 834.771	€ 839.036
Incidenza dei costi della produzione sul valore della produzione	97,62%	96,70%	97,10%
Spesa per il personale	€ 102.364	€ 105.797	€ 107.002
Spese per servizi	€ 487.390	€ 380.518	€ 382.429
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	€ 153.976	€ 159.108	€ 223.569
Risultato d'esercizio	€ 11.927	€ 16.217	€ 19.064
ROE (risultato di esercizio/Patrimonio netto)	0.058	0.074	0.086
ROI (EBIT/Capitale investito)	0.041	0.047	0.032
Liquidità a breve (liquidità a breve/passività a breve)	2.001	1.871	1.587

Trattasi di società consortile senza scopo di lucro il cui scopo è quello di garantire un servizio di gestione del centro agroalimentare efficiente ed efficace.

Il valore della produzione, in leggero aumento rispetto al 2019, si conferma al di sotto dei parametri di legge per il mantenimento della partecipazione. Il progetto di rilancio del centro agroalimentare avviato solo nel 2021 sarà ultimato nel 2022 e solo con il relativo bilancio potranno verificarsi gli aumenti effettivamente prodotti. L'incidenza dei costi della produzione, in aumento rispetto al 2019, è leggermente al di sotto del medesimo parametro del 2018. In aumento il MOL e il risultato d'esercizio.

I risultati economici, per quanto contenuti, sono sempre positivi. Gli indici di redditività e quelli finanziari denotano una buona situazione complessiva.

Il contenimento dei costi di funzionamento non comporta pertanto la necessità di razionalizzare la società, il cui mantenimento è vincolato all'attuazione del progetto di rilancio approvato nel 2020 volto ad incrementare il fatturato.

Con il DUP 2022-2024 si è dato l'indirizzo alla società di monitorare l'andamento dei costi in seguito all'attuazione del progetto di rilancio e alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

NECESSITA' DI AGGREGAZIONE CON ALTRE SOCIETA'

Nel 2019, le tre società "C.A.A.R. s.p.a. consortile Rimini ", "C.A.A.B s.p.a. consortile Bologna " e "C.A.L. s.p.a. di Parma" ed i rispettivi principali soci pubblici (Comune di Rimini, Comune di Bologna e Comune di Parma), insieme alla Regione Emilia-Romagna e su proposta della stessa, hanno sottoscritto un "protocollo di intenti" finalizzato a:

- favorire la cooperazione e l'integrazione delle strategie sul piano commerciale e di organizzativo;
- individuare le opportunità di miglioramento operativo attraverso l'integrazione di attività e di servizi per il perseguimento di economie di scala e di scopo;
- promuovere iniziative comuni per lo sviluppo sui mercati esteri della promozione commerciale anche attraverso lo sviluppo dell'e-commerce;
- sostenere progetti di sviluppo;
- valutare tutte le opportunità di ulteriori integrazioni operative e organizzative in relazione alle filiere tipiche dei territori di appartenenza.

In attuazione di quanto stabilito da tale protocollo, nell'anno 2020 le tre società coinvolte, alle quali si è aggiunta successivamente Filiera Ortofrutticola Romagnola Spa, hanno elaborato ipotesi e scenari per la possibile integrazione attraverso fusione dei centri agroalimentari regionali, a cui non si è dato seguito in quanto non si sono verificate le condizioni sospensive determinate dal tavolo di confronto politico-istituzionale per l'avvio del processo di fusione; in particolare:

- era previsto che il Comune di Bologna incorporasse la partecipazioni al fondo immobiliare chiuso PAI riducendo il capitale sociale mediante assegnazione ai soci di quote del fondo (comparto A e comparto B Nam)
- per il CAL di Parma l'operazione era subordinata alla sottoscrizione, da parte della società, dell'accordo con le banche per il saldo e stralcio del debito previsto nell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis della legge fallimentare

Le valutazioni circa l'ipotesi di fusione con il solo CAAR di Rimini, sono state temporaneamente sospese a seguito delle elezioni comunali a Rimini ma si è dato impulso alla società di riaprire il confronto a condizione che sia realizzabile una governance equilibrata, in cui sia consentito all'ente di esprimere i propri indirizzi.

Nel 2021 la società Filiera Ortofrutticola Romagnola Spa è entrata a far parte della rete d'impresa Italmercati. Tale struttura rappresenta l'aggregazione a livello nazionale dei principali centri agroalimentari con i seguenti obiettivi: accrescimento dell'impatto delle singole imprese, condivisione delle esperienze e del know how gestionale, logistico e normativo, promozione e sviluppo di una regolamentazione specifica della filiera, promozione e sviluppo di strategie volte a ottenere sinergie e risparmi, sviluppo di strategie volte a ottenere migliore accesso al credito.

È stata inoltre costituita una rete d'impresa tra i mercati della Regione per dare seguito alle attività comuni di promozione e valorizzazione dei centri a livello regionale nazionale ed internazionale.

RISCONTRI A RILIEVI DELLA CORTE

Con la deliberazione 66/2021/VSGO è stata rilevata la mancata pubblicazione della relazione sul governo societario. L'ente ha comunicato alla società quanto rilevato e la stessa ha prontamente integrato la documentazione, consultabile al seguente indirizzo: <http://www.formercato.it/wp-content/uploads/2021/05/Relazione-Governo-Societario-For-al-31122019.pdf>

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Filiera Ortofrutticola Romagnola Spa presenta attualmente tutti i requisiti richiesti dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 per il mantenimento **tranne quello relativo al fatturato**. Il progetto di sviluppo del mercato realizzato solo parzialmente, consentirà, a partire dal 2022, di incrementare il fatturato elevandolo oltre la soglia di 1 milione di euro

Ad oggi non si sono realizzate le condizioni fissate dal tavolo di confronto politico - istituzionale per l'integrazione a livello regionale con i centri di Bologna, Parma e Rimini né è stato possibile realizzare l'integrazione con il CAAR Rimini con il quale, tuttavia, proseguirà il confronto a condizione che possa determinarsi una governane equilibrata, che consenta all'ente di esprimere i propri indirizzi.

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Matteo Gaggi

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Stefano Severi

A.T.R. Soc.Cons. a r.l.

Sede Legale Cesena, Piazza del Popolo 10
Codice Fiscale / P.iva 00358700391 / 02295690404
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata
Data atto di costituzione 28/04/1975
Capitale sociale € 1.103.240
Codice Ateco 52.21.50

Quota di partecipazione del Comune di Cesena 72,16% - Valore nominale di 796.063,06 euro

COMPAGINE SOCIETARIA	Valore Nominale	%
COMUNE DI CESENA	€ 796.063,06	72,16
COMUNE DI CESENATICO	€ 68.105,16	6,17
COMUNE DI SAVIGNANO SUL UBICONE	€ 65.771,05	5,96
COMUNE BAGNO DI ROMAGNA*	€ 32.166,10	2,92
COMUNE DI MERCATO SARACENO	€ 29.192,50	2,65
COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI	€ 26.922,33	2,44
COMUNE DI GATTEO	€ 20.335,63	1,84
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	€ 15.571,46	1,41
COMUNE DI GAMBETTOLA	€ 12.821,67	1,16
COMUNE DI SARSINA	€ 10.839,28	0,98
COMUNE DI LONGIANO	€ 10.295,71	0,93
COMUNE DI RONCOFREDDO	€ 6.938,42	0,63
COMUNE DI VERGHERETO	€ 5.211,80	0,47
COMUNE DI BORGHI	€ 2.653,86	0,24
COMUNE DI MONTIANO	€ 351,72	0,03

OGGETTO SOCIALE

La società ha scopo consortile, opera per conto e nell'interesse dei soci, e con esclusione di ogni fine di lucro sia diretto che indiretto. Gestisce le attività e i servizi complementari alla mobilità, con particolare riferimento ai servizi di gestione della sosta a pagamento e delle relative aree, alla mobilità in generale, alla mobilità di particolari categorie di utenti, alla gestione degli accessi nelle aree a traffico limitato e relativi impianti tecnologici, alla segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, alla gestione di veicoli per la mobilità urbana a basso impatto ambientale e per il bike sharing. La società è titolata alla detenzione in proprietà o uso delle dotazioni patrimoniali e delle reti afferenti a servizi o le attività di cui al presente articolo.

PRINCIPALI ATTI ADOTTATI E RICHIAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SERVIZIO

La società ha svolto, fino al 28/02/2017, le funzioni di agenzia del TPL poi trasferite ad AMR Srl consortile dal 01/03/2017 sulla base della normativa nazionale (art. 3 bis D.L. 138/2011 e s.m.ei) e regionale (L.R. Emilia Romagna 10/2008 e L.R. 9/2013). Con la Deliberazione Consiliare n. 58/2017, per offrire una risposta più adeguata alle diverse esigenze dei territori cesenate e forlivese, è stata approvata la scissione del ramo afferente le attività del territorio forlivese, la decorrenza dei cui effetti è stata fissata a decorrere dal 01/01/2018. Con la medesima deliberazione n. 58/2017 sono stati approvati, insieme al nuovo statuto, anche i patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo congiunto dei soci.

Ad oggi, ATR Srl consortile è società strumentale in house, che svolge per conto dell'ente le attività e i servizi complementari alla mobilità con particolare riferimento alla gestione della sosta a pagamento e delle relative aree, alla mobilità di particolari categorie di utenti, la gestione degli accessi nelle zone a traffico limitato, oltre a detenere le dotazioni patrimoniali e delle reti afferenti tali servizi e il TPL.

Con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 186/2018, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 dell'Ente, al fine di delineare una nuova strategia volta al rafforzamento della governance pubblica del servizio sosta e individuare ATR quale gestore unico del servizio, il Comune ha autorizzato l'acquisizione del ramo d'azienda dalla Parcheggio S.p.a. relativo ai parcheggi previsti nel Piano Urbano parcheggi (approvato con Delibere Consiliari n. 557 del 21 marzo 1990 e n. 142 del 25 luglio 1990) precedentemente affidati in gestione alla stessa.

Nel mese di novembre 2018, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 15/11/2018 è stata affidata l'intera gestione della sosta ad ATR soc.cons. a.r.l. fino all'anno 2040.

In data 29/5/2020 ATR è stata iscritta nell'elenco degli affidatari in house presso ANAC ex art 192 D.lgs 50/2016.

VINCOLI STATUTARI PER RECESSO O VENDITA QUOTE

Art. 10 - Le partecipazioni sono trasferibili esclusivamente a favore di enti pubblici o a favore di società integralmente possedute da enti pubblici e soggette al controllo analogo degli stessi.

Art. 11 - Ogni socio ha diritto di recedere nei casi previsti dalla legge. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante P.E.C.. Qualora il recesso, nei casi previsti dalla legge, sia effetto di una delibera dei soci, la comunicazione deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo ha determinato, o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta.

VERIFICA DEI REQUISITI ART. 4

FINALITA' ISTITUZIONALI (Comma 1 art. 4 D.Lgs 175/2016)

Alla società sono affidati i servizi complementari per la mobilità (sosta, parcheggi, accesso ai centri urbani, sistemi e tecnologie di informazione e controllo ai sensi delle L.R. 30/1998, L.R. 10/2008 e L.R. 9/2013). La società è indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente, in relazione ai servizi complementari per la mobilità sopra indicati, come previsto dal Codice della Strada e dalle leggi regionali sopra richiamate.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' (Comma 2 e seguenti art. 4 D.Lgs 175/2016)

La società è riconducibile alla tipologia prevista all'art. 4, co. 2, lett. d) in quanto produce servizi strumentali agli enti soci.

VERIFICA REQUISITI ART. 20

NUMERO DI AMMINISTRATORI E DI DIPENDENTI

Numero Dipendenti (media 2020)	24
Numero amministratori al 31/12/2020	1

ATTIVITA' ANALOGHE O SIMILARI SVOLTE DA ALTRE SOCIETA' O DA ENTI PUBBLICI STRUMENTALI

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dal Comune di Cesena o da enti pubblici strumentali. Ad oggi non si prospettano aggregazioni con altre società.

FATTURATO MEDIO e RISULTATO D'ESERCIZIO

Fatturato netto dell'ultimo triennio	2020	2019	2018	MEDIA DEL TRIENNIO
	€ 5.323.328	€ 6.717.546	€ 6.462.327	€ 6.167.734
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 4.483.338	€ 5.865.780	€ 5.655.597	
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 887.907	€ 900.863	€ 849.076	
di cui Contributi in conto	€ 47.917	€ 49.097	€ 42.346	

esercizio				
-----------	--	--	--	--

Risultato d'esercizio	2020	2019	2018	2017	2016
	0	0	0	0	0

NECESSITA' DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

INDICATORE	2018 consuntivo	2019 consuntivo	2020 consuntivo
Valore della produzione	€ 6.504.673	€ 6.766.643	€ 5.371.245
Costo della produzione	€ 6.428.118	€ 6.655.950	€ 5.345.964
Incidenza dei costi della produzione sul valore della produzione	98,82%	98,36%	99,53%
Spesa per il personale	€ 1.010.773	€ 981.864	€ 886.854
Spese per servizi	€ 3.006.102	€ 3.367.163	€ 2.767.797
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	€ 1.013.294	€ 1.137.507	€ 915.944
Risultato d'esercizio	0	0	0
ROI	0.51%	0.72%	0.18%
ROS	1.35%	1.89%	0.56%
Rapporto PFN/MOL	-2.2	-0.9	-0.4
Oneri finanziari su MOL	0.1	0.1	0.1
DSCR	1.3	1.5	1.6

La società è consortile, non ha scopo di lucro e i proventi della gestione del servizio sosta sono riversati agli enti soci.

Rispetto agli esercizi precedenti, il Margine Operativo Lordo del 2020 pur essendo positivo ha avuto una riduzione, comunque nelle annualità prese in esame la società non ha mai conseguito un risultato d'esercizio negativo.

Il Conto Economico mostra un "Reddito Operativo" positivo, nonostante il margine generato dalla gestione dei servizi sosta (€ 67.718 nel 2020, € 404.423 nel 2019 e € 240.000 nel 2018), riconosciuto agli Enti competenti in base alle convenzioni in essere, venga inserito tra i costi negli oneri diversi di gestione.

Il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta (PFN) e Margine Operativo Lordo (MOL) consente il confronto, in via sintetica, tra il debito finanziario e una grandezza che è espressione dei flussi annuali al servizio dello stesso.

Il rapporto oneri finanziari su MOL rappresenta un indice di equilibrio finanziario di medio e lungo periodo, ed evidenzia il grado di assorbimento delle risorse economiche generate dalla gestione caratteristica da parte degli oneri finanziari.

Il DSCR serve per verificare la sostenibilità del debito e indica quanto il flusso finanziario generato copra il servizio del debito. Il DSCR maggiore di 1 indica che il cash flow operativo generato eccede gli impegni finanziari a servizio del debito;

Per quanto sopra esposto si ritiene che la società abbia un buon equilibrio economico finanziario.

Si è dato comunque indirizzo alla società di ridurre l'incidenza dei costi di funzionamento sui ricavi rispetto alla media dell'ultimo triennio.

Inoltre, al fine di contemperare l'esigenza di contenere l'incidenza dei costi di funzionamento della struttura e definire un modello organizzativo coerente con gli obiettivi e la strategia di medio-lungo termine della società si è stabilito con l'organo amministrativo della società di predisporre un'analisi organizzativa al fine di formulare alcune proposte di scenari di supporto al piano strategico della società e alla definizione dell'assetto organizzativo ottimale futuro

RISCONTRI A RILIEVI DELLA CORTE

La Corte ha rilevato che nei bilanci 2017 e 2018 della società non si rinvenivano indicazioni in merito al rispetto del limite dell'80% del fatturato a favore degli enti soci. (a consuntivo della gestione).

Sebbene la norma non stabilisca una data precisa per la verifica del rispetto del limite succitato si ritiene che la predisposizione del bilancio di esercizio da parte delle società in house sia il momento ufficiale per acclarare il rispetto di tale limite. Si è pertanto chiesto alla società di provvedere in tal senso (NOTA PGN 109276/71 del 3/8/2021)

Rispetto all'organo amministrativo la Corte rileva che la previsione statutaria non risulta pienamente conforme al dettato normativo, limitandosi a un generico rinvio all'art. 11 del Tusp Si è segnalato il rilievo alla società perché se ne tenga conto in occasione di una prossima eventuale modifica statutaria . Si fa presente in ogni caso che l'art. 11 del Dlgs 175/2016 prescrive in maniera espressa le disposizioni da riportare testualmente negli statuti al comma 9 e fra queste non rientra la disposizione in questione.

Infine la corte ha rilevato, a proposito del risultato di esercizio, la singolarità di risultati di esercizio costantemente in pareggio. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 6 della vigente convenzione, l'intero risultato determinato come differenza fra introiti e costi totali della gestione della sosta viene riconosciuto ai Comuni soci.

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Trattasi di società strumentale (art. 4 comma 2 lettera d) D.Lgs 175/2016) alla quale sono affidati i servizi complementari per la mobilità: sosta, parcheggi, accesso ai centri urbani, sistemi e tecnologie di informazione e controllo ai sensi della L.R. 30/1998 e L.R. 10/2008.

La partecipazione dell'ente alla società è indispensabile per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, in relazione ai servizi complementari per la mobilità, posti in capo agli enti locali dal Codice della Strada e dalle Leggi Regionali sopra richiamate.

La società ha tutti i requisiti previsti dagli articoli 4 e 20 del D.lgs 175/2016 per il mantenimento della partecipazione.

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Giovanni Fini

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Stefano Severi

TECHNE Soc. Cons. a r.l.

Sede Legale Via Savolini, 9 - 47521 Cesena
Codice Fiscale / P.iva 02604400404
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata
Data atto di costituzione 23.12.1997
Capitale sociale € 120.000
Codice Atecori2007 85.59.90

Quota di partecipazione del Comune di Cesena 50% Valore nominale di 60.000 euro

COMPAGINE SOCIETARIA	Valore nominale	Quota
Comune di Cesena	€ 60.000	50%
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.	€ 60.000	50%

OGGETTO SOCIALE

La società consortile ha per oggetto l'intervento operativo e progettuale nell'ambito della formazione professionale quale strumento di programmazione degli Enti pubblici soci, nonché nell'ambito dei servizi connessi alle attività formative, corsuali e non, alle imprese e delle attività volte a favorire lo sviluppo sociale, sanitario, culturale, ambientale ed economico prevalentemente su tutto il territorio della Provincia di Forlì-Cesena. La società opera, in armonia con gli indirizzi della Legge Regionale 12/2003, tendendo verso forme di specializzazione, in linea con l'evoluzione del mercato e sostenendo le esigenze formative del territorio. In particolare a tale scopo la società consortile potrà: a) ideare, progettare, realizzare e gestire attività di formazione professionale corsuale e non, e servizi correlati, finanziati e non, da soggetti privati, da Enti pubblici statali, locali e organismi da questi partecipati, nonché da organismi internazionali, comunitari e non, anche per esclusivo conto e a favore di essi; b) stipulare, allo scopo di perseguire gli obiettivi connessi all'oggetto sociale, convenzioni, accordi, intese, contratti e altre forme collaborative con organismi anche sovranazionali, pubblici e privati; c) svolgere opera di promozione in favore della formazione professionale e dei connessi servizi, fornendo ai propri soci assistenza e consulenza tecnica, al fine di migliorare lo svolgimento delle loro attività e della prestazione dei loro servizi ed esercitare le attività e i servizi richiesti dai soci in quanto rientranti nell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate alle professioni intellettuali dalla Legge n.1815/39; d) raccogliere ed elaborare dati e documentazione che possano comunque interessare la formazione professionale e i servizi connessi, redigendo e diffondendo, se del caso, programmi, pubblicazioni occasionali e periodiche, a carattere tecnico o divulgativo, promuovendo e organizzando convegni, seminari e incontri per lo studio e l'esame dei temi e delle problematiche legate all'istruzione, alla formazione professionale pubblica e privata e allo sviluppo sociale, sanitario, culturale, ambientale ed economico del bacino territoriale rappresentato dai soci; e) curare e sviluppare rapporti e relazioni con le pubbliche amministrazioni e con tutte le altre istituzioni pubbliche e private, anche internazionali, che sono preposte, si interessano e si occupano della formazione professionale e delle tematiche e dei servizi, ad esse riconnessi, anche allo scopo di rappresentare agli organismi istituzionalmente competenti le esigenze di ogni sorta, provenienti dai diversi settori in cui la società agisce, per orientarne opportunamente l'attività.

PRINCIPALI ATTI ADOTTATI E RICHAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SERVIZIO

La legge 21 dicembre 1978, n. 845, "Legge - quadro in materia di formazione professionale" all'art. 3 prevede che le Regioni esercitano, ai sensi dell'art. 117 della costituzione, la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale in conformità ai principi stabiliti dalla legge e disciplinano la delega agli enti locali territoriali delle funzioni amministrative in materia.

A seguito della L.R. 54 del 7/11/1995, che prevedeva la delega della Regione ai Comuni rispetto alla gestione delle attività di Formazione Professionale e la soppressione dei Centri di Formazione Professionale come strutture organizzative della Regione, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 54 del 17/3/1997 e n. 315 del 30/10/1997 è stato istituito, fra i Comuni di Forlì e Cesena, il Consorzio Technè, con l'intento di costituire un'unica agenzia formativa pubblica per l'intero territorio provinciale, attraverso una stretta collaborazione con il mondo delle imprese e del lavoro.

Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 09/03/2006 è stata approvata la trasformazione del Consorzio in Società Consortile per azioni; nel 2012 con successiva deliberazione Consiliare n. 55 è stata approvata la trasformazione in S.r.l. consortile per l'adozione di un modello gestionale più flessibile e l'assunzione di una modalità di governance semplificata.

Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 29/11/2017 è stato adeguato lo statuto societario alla normativa vigente in materia di società controllate.

VINCOLI STATUTARI PER RECESSO O VENDITA QUOTE

Estratto da Statuto art. 10 –Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468 terzo comma del C.C. negli altri casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto. Il socio pubblico potrà altresì recedere dalla società per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, anche in relazione ad aspetti economico-finanziari, o per nuove valutazioni dell'interesse pubblico originario che ha determinato l'adesione alla società.

VERIFICA DEI REQUISITI ART. 4

FINALITA' ISTITUZIONALI (Comma 1 art. 4 D.Lgs 175/2016)

La L.R. Emilia Romagna 12/2003 e s.m.i. all'art. 28 prevede che "La formazione professionale è il servizio pubblico che predispone e attua sul territorio regionale un'offerta diversificata di opportunità formative professionalizzanti, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale." La medesima prevede in capo agli enti locali il rafforzamento dell'offerta formativa al fine di favorirne l'articolazione nell'intero territorio regionale.

L'art. 39 della medesima Legge Regionale recita: "Sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma singola o associata, mediante organismi di formazione professionale accreditati, le funzioni di gestione già ad essi delegate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 54/95."

Ai sensi della La legge regionale 12/2003 succitata, gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici.

Il sistema dell'accREDITAMENTO è stato previsto e disciplinato con la L.R. n. 5 del 30/6/2011 il quale stabilisce che (art. 5) possono fare parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale gli organismi di formazione professionale e gli istituti professionali con un ruolo integrativo e complementare al sistema in applicazione del regime di sussidiarietà e secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale

Va evidenziato inoltre che l'attività svolta da Technè S.r.l. consortile svolge un' importante funzione di sostegno al welfare e in particolare si caratterizza per:

- integrazione dei sistemi scolastici con istruzione superiore (percorsi integrati e alternanza scuola lavoro);
- formazione per inoccupati e disoccupati;
- inserimenti lavorativi individualizzati volti a favorire l'emancipazione e l'inclusione di soggetti in situazioni di difficoltà e da esperienze di emarginazione;
- scambio di best practices e partecipazione a network europei per integrare e potenziare le reti istituzionali e territoriali.

Fra gli obiettivi del Comune di Cesena approvati con il Documento Unico di Programmazione 2020-2024 è indicato l'obiettivo strategico 2.3 "Sinergia tra lavoro, occupazione, formazione" che, in collegamento alla linea di mandato "Lavoro, Occupazione, Formazione", si propone di *"sviluppare una maggior connessione tra i bisogni formativi delle aziende e l'offerta del territorio, anche attraverso nuove piattaforme vicine al*

concetto di incubatori. Lavorare in maniera sinergica per un dialogo più efficace tra mondo della formazione e mondo del lavoro, anche valutando forme di incentivazione per chi, estromesso dai processi produttivi a causa dell'innovazione tecnologica, intendesse intraprendere percorsi di formazione. Occorre poi attivare politiche a sostegno della prima occupazione, incentivando i giovani della fascia 18-28 anni alla ricerca di un primo posto di lavoro presso le imprese del territorio. Il Comune dovrà adoperarsi affinché gli enti preposti diano ampio spazio all'autoimprenditorialità, sia nell'orientamento scolastico che nelle politiche attive per il lavoro, quale concreta possibilità di realizzazione personale. In questo senso occorre investire per sensibilizzare i più giovani circa l'opportunità di creare un'azienda, e al contempo per evitare che significative esperienze d'impresa vengano disperse per mancato ricambio generazionale."

La partecipazione dell'ente alla società è pertanto indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali inerenti le funzioni attribuite all'ente dalla Legge Regionale 12/2003 in materia di formazione professionale e per favorire una connessione più sinergica e un dialogo più efficace tra mondo della formazione e il mondo del lavoro.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' (Comma 2 e 7 art. 4 D.Lgs 175/2016)

L'attività svolta da Techne Srl consortile è qualificabile come servizio di interesse generale. Con la L.R. n. 5 del 30/06/2011 (s.m.i con L.R. 18 luglio 2014, n. 17 - L.R. 30 luglio 2015, n. 13) è stato previsto il sistema dell'accreditamento, per il quale, in applicazione del regime di sussidiarietà, possono far parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, con un ruolo integrativo e complementare, gli organismi di formazione professionale e gli istituti professionali in possesso di determinati requisiti stabiliti dalla Giunta Regionale, sia pubblici che privati. La partecipazione a Techne Srl consortile è coerente con la normativa regionale, proprio in relazione al ruolo integrativo e complementare che la stessa esercita, insieme agli altri enti formativi a partecipazione pubblica in ambito regionale, rispetto alle attività svolte da soggetti privati, nel progettare e realizzare attività di formazione professionale corsuale di cui alla L.R. 12/2003 che favoriscano una connessione più efficace tra mondo della formazione e mondo del lavoro.

VERIFICA REQUISITI ART. 20

NUMERO DI AMMINISTRATORI E DI DIPENDENTI

Numero Dipendenti (2020)	14
Numero amministratori (31/12/2020)	3

FATTURATO MEDIO e RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO

Fatturato netto (compresi contributi)	2020	2019	2018	MEDIA DEL TRIENNIO	
	€ 3.132.313	€ 2.945.652	€ 2.509.516	€ 2.862.494	
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 379.313	€ 451.174	€ 380.960		
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 2.753.000	€ 2.494.478	€ 2.128.556		
di cui Contributi in conto esercizio (*)	€ 2.672.578	€ 2.451.568	€ 2.102.934		
Risultato d'esercizio	2020	2019	2018	2017	2016
	€ 11.913	€ 10.540	€ 9.150	€ 12.798	€ 10.945

Nel bilancio della società Techne s.r.l. cons. sono indicati nella voce A5) *Altri ricavi e proventi* i contributi in conto esercizio. In proposito si precisa che la società opera nell'ambito della formazione professionale e dei servizi connessi alle attività formative corsuali e non, realizzando progetti e corsi di formazione finanziati dalla Regione Emilia Romagna e da altri enti pubblici, anche attingendo al Fondo sociale Europeo, finalizzati a creare figure professionali specializzate e destinati in particolare all'area dello svantaggio (fasce deboli).

La Regione Emilia Romagna e il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, a partire dal 2006, hanno evidenziato una possibile incoerenza in relazione alla approvazione dei progetti, fra la natura del finanziamento accordato e la sua richiesta attraverso fatturazione in campo iva con emissione quindi di fattura. Successivamente è stato chiarito, sulla base di un principio generale statuito dalla Agenzia delle Entrate, che i contributi erogati a fronte di attività rivolte al perseguimento di finalità di interesse generale della collettività, quindi in assenza di un rapporto sinallagmatico diretto nei confronti della Amministrazione finanziatrice, non configurano il presupposto oggettivo necessario per l'applicazione dell'IVA. Pertanto, in ottemperanza a quanto richiesto anche dagli enti finanziatori, Techne ha proceduto a richiedere a rimborso le somme agli enti stessi senza intenderle come corrispettivi, bensì come erogazioni di denaro a rimborso delle spese sostenute. Ciò avviene a seguito della emissione di note di debito emesse fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera a) del D.P.R. 633/72 e come tali contabilizzate nel bilancio redatto in formato Cee sotto la voce A5a "Contributi in conto esercizio", piuttosto che fra i "ricavi delle vendite e delle prestazioni", anche se di fatto si tratta di attività riconducibile all'area ordinaria della gestione aziendale.

ATTIVITA' ANALOGHE O SIMILARI SVOLTE DA ALTRE SOCIETA' O DA ENTI PUBBLICI STRUMENTALI

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle realizzate da altre società partecipate dal Comune di Cesena.

NECESSITA' DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

INDICATORE	2018	2019	2020
Valore della produzione	€ 2.469.311	€ 2.978.818	€ 3.115.928
di cui Contributi in conto esercizio	€ 2.102.934	€ 2.451.568	€ 2.672.578
Costo della produzione	€ 2.431.733	€ 2.903.985	€ 3.072.704
di cui Spesa per il personale	€ 717.078	€ 699.576	€ 597.014
di cui Spese generali	€ 296.441	€ 318.141	€ 324.338
Incidenza delle spese generali sul valore della produzione	13,21%	11,52%	10,91%
Risultato d'esercizio	€ 9.150	€ 10.540	€ 11.913
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	€ 62.350	€ 117.057	€ 136.459
Oneri finanziari/ricavi	0,14%	0,17%	0,12%

Trattasi di società consortile con risultati sempre positivi pur non elevati nella quale i proventi principali sono rappresentati dai contributi in conto esercizio erogati per la formazione. Il costo del personale è in riduzione così come è ridotta l'incidenza delle spese generali sul costo della produzione.

Gli indici di redditività sono tutti positivi. La società non ha debiti verso il sistema bancario per mutui e sostiene oneri finanziari che incidono in misura non significativa sul valore della produzione con risorse liquide proprie tali da garantire una condizione di equilibrio finanziario (per una analisi più specifica si faccia riferimento alla relazione sul governo societario di ciascun esercizio).

Si ritiene pertanto che il contenimento di costi di funzionamento non sia condizione necessaria per la razionalizzazione della società.

Si è dato comunque indirizzo alla società di ridurre l'incidenza delle spese generali sul valore della produzione, con particolare riferimento ai costi per l'acquisto di beni che impattano negativamente sull'ambiente (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: carta, toner, raccolta rifiuti, ecc. e quant'altro correlato all'ambiente)

Per il 2022 la riduzione dovrà essere almeno pari allo 0,10% rispetto al 2021, per il 2023 e 2024 almeno dello 0,30% rispetto all'esercizio precedente.

NECESSITA' DI AGGREGAZIONE CON ALTRE SOCIETA'

Non sono state attualmente individuate possibilità di aggregazione della società.

RISCONTRO AI RILIEVI DELLA CORTE

Secondo la Corte la società non avrebbe provveduto ad inviare il verbale della seduta assembleare di nomina del consiglio di amministrazione alla Sezione Regionale di Controllo. Al riguardo la società ha comunicato che il verbale è stato trasmesso con nota Prot. 3619/CE/2019 del 23/09/2019. È stato segnalato alla società di procedere anche per il 2021.

Sui costi di funzionamento la Corte evidenzia la relazione fra i costi della produzione e il valore della produzione mentre l'ente ha preso a riferimento solo una parte dei costi della produzione (i costi generali). La Corte ha inoltre rilevato una parziale possibile sovrapposizione con le attività svolte da Serinar. Tale sovrapposizione è solo apparente:

Le attività svolte da Serinar riguardano l'ambito post universitario, dello sviluppo tecnologico, della ricerca scientifica e dell'innovazione e la promozione e il sostegno di start up; Serinar è l'ente di sostegno allo sviluppo universitario operante sul territorio in base alla Legge Regionale 15/2007 che, all'art. 1, prevede che la Regione promuove e disciplina un sistema integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione, del sapere e delle competenze ed a garantire l'uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale, specificatamente mirato a:

- "elevare quantitativamente e qualitativamente gli esiti positivi della formazione superiore, della ricerca e dell'occupazione in ambito regionale, d'intesa con Università, enti locali, enti economici e parti sociali";
- "favorire la positiva integrazione fra la popolazione studentesca, in particolare non residente e comunità locali, promuovendo un ampio e diversificato sistema di accoglienza in rapporto con gli enti locali".

Le attività svolte da Techne sono rivolte alla formazione professionale di base, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale e favorire l'inserimento lavorativo anche di soggetti fragili, in difficoltà o emarginati e costituiscono un importante sostegno al welfare.

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

La società ha i requisiti previsti dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016. La partecipazione dell'ente alla società è riconducibile ai fini istituzionali inerenti la formazione professionale, in relazione al ruolo integrativo e complementare che la stessa esercita, insieme agli altri enti formativi a partecipazione pubblica in ambito regionale, rispetto alle attività svolte da soggetti privati. Techne svolge un'importante funzione di sostegno al welfare in quanto si caratterizza per l'integrazione dei sistemi scolastici con l'istruzione superiore (percorsi integrati e alternanza scuola lavoro) la formazione per inoccupati e disoccupati, gli inserimenti lavorativi volti a favorire l'emancipazione e l'inclusione di soggetti in situazione di difficoltà ed emarginazione, nonché per la partecipazione a network europei per integrare e potenziare le reti istituzionali e territoriali. Svolge un importante ruolo per il raggiungimento dei progetti strategici dell'ente volti a favorire l'inserimento dei propri cittadini nel mercato del lavoro con una particolare attenzione anche ai soggetti più fragili.

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Matteo Gaggi

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Stefano Severi

SER.IN.AR. Soc.Cons.p.A.

Sede Legale Viale Filippo Corridoni, 18 – Forlì
Codice Fiscale / P.iva 01940960402
Forma giuridica Società consortile per azioni
Data atto di 02.06.1998
Capitale sociale € 1.244.500
Codice Ateco 2007 70.21

Quota di partecipazione del Comune di Cesena 42,73 % del valore nominale, pari a € 531.775

COMPAGINE SOCIETARIA	Valore nominale	Quota
Comune di Cesena	€ 531.775	42,73%
Comune di Forlì	€ 506.138	40,67%
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena	€ 62.101	4,99%
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì-Cesena	€ 62.101	4,99%
Camera di Commercio IAA di Forlì-Cesena	€ 61.354	4,93%
Provincia di Forlì-Cesena	€ 12.445	1%
Comune di Predappio	€ 8.587	0,69%

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'

nessuna

OGGETTO SOCIALE

La società non persegue scopi di lucro e concorre alla promozione e alla realizzazione di servizi volti a favorire lo sviluppo socio-economico e culturale prevalentemente dell'area provinciale forlivese e cesenate. In particolare la società opera:

- a) per l'introduzione delle tecnologie avanzate in ogni campo, pubblico e privato, produttivo e di servizio;
- b) per lo sviluppo, in loco, della ricerca scientifica e sua conseguente applicazione, in accordo e in stretta collaborazione con le Università degli Studi, con Istituti di ricerca pubblici e privati, anche nell'ambito della gestione di Tecnopoli, incubatori di imprese o strutture similari;
- c) per la predisposizione e, ove necessario, gestione di strutture e servizi volti ad agevolare l'insediamento e il consolidamento di iniziative di ricerca, di insegnamenti superiori, universitari e post-universitari, culturali, ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la ricerca, sistemazione e gestione di strutture scolastiche e/o ricettive, studentati, foresterie, laboratori, musei e sale, anche mediante la stipula di contratti di locazione e/o gestione di durata annuale e/o ultrannuale, relativi ad immobili e strutture da destinare all'accoglienza degli studenti, dei professori e per lo svolgimento delle attività della società; la messa a disposizione, senza alcun ritorno finanziario, a favore di istituti, corsi, professori, insegnanti, ricercatori e studenti, di mezzi finanziari per lo sviluppo di progetti, con la formula della borsa di studio, prestito d'onore o formule similari;
- d) per lo studio e realizzazione di altre iniziative di terziario qualificato al servizio della società locale;
- e) per la formazione professionale, prevalentemente superiore, permanente e continua, nell'ambito del sistema regionale, nazionale e comunitario, perseguendo in particolare l'integrazione con l'Università e con il sistema scolastico del territorio.

VERIFICA DEI REQUISITI ART. 4

FINALITA' ISTITUZIONALI (Comma 1 art. 4 D.Lgs 175/2016)

Si ritiene che le attività svolte da Ser.In.Ar. soc. cons. p.a. rispondano agli interessi della collettività e concorrano allo sviluppo della comunità locale di riferimento degli enti pubblici soci in quanto

contribuiscono allo sviluppo culturale, conoscitivo, professionale della stessa. Le attività svolte dalla società rientrano pienamente fra quelle previste dall'art. 5 dello Statuto Comunale.

Ser.In.Ar. contribuisce a supportare le funzioni di cui alla L.R. 14/2018 in base alle quali i Comuni promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro (art. 4 comma 1) e favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti in grado di cogliere le esigenze di promozione imprenditoriale innovativa e creativa e di privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale e promuovono, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani (art. 38 comma 6).

Inoltre Ser.In.Ar. favorisce la diversificazione dell'offerta culturale e supporta la diffusione dell'offerta formativa superiore e l'attivazione di una stabile attività di ricerca sul territorio, con particolare riferimento all'integrazione con l'Università e con il sistema scolastico del territorio, rispondendo alla funzione attribuita al Comune dall'art. 55 della L.R. 13/2015 che prevede tra le altre funzioni affidate al comune anche quelle di sostegno ai soggetti del sistema formativo nel processo di qualificazione e di arricchimento dell'offerta formativa e della sua integrazione e articolazione, oltre al sostegno a iniziative per arricchire e potenziare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche.

Infine ai sensi dell'art. 1 L.R. 15/2007 e ss.mm.ii. fra le finalità conseguite con la stessa vi è quella di "elevare quantitativamente e qualitativamente gli esiti positivi della formazione superiore, della ricerca e dell'occupazione in ambito regionale, d'intesa con Università, enti locali, enti economici e parti sociali" nonché quella di " favorire la positiva integrazione tra popolazione studentesca, in particolare non residente, e comunità locali, promuovendo un ampio e diversificato sistema di accoglienza in raccordo con gli enti locali" All'art. 5 della medesima L.R. è prevista la conferenza regionale dei comuni aventi sede universitaria, cui partecipano anche le società di sostegno allo sviluppo universitario partecipate dai comuni presenti sul territorio regionale.

Fra le linee programmatiche di mandato, illustrate nel Documento Unico di Programmazione del Comune di Cesena, al punto 4 "La città sapiente" è prevista la gestione di servizi volti a garantire spazi per il coworking e lo studio, aperti con orari flessibili, la promozione di iniziative per l'integrazione degli studenti con la città utilizzando al meglio i servizi e le opportunità che la stessa offre favorendo l'innalzamento della ricchezza culturale.

Per quanto sopra esposto la partecipazione della società è indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' (Comma 2 e seguenti art. 4 D.Lgs 175/2016)

L'attività svolta dalla società è qualificabile come servizio di interesse generale non a rilevanza economica.

VERIFICA REQUISITI ART. 20

NUMERO DI AMMINISTRATORI E DI DIPENDENTI

Numero Dipendenti (2020)	9
Numero amministratori (31/12/2020)	5

FATTURATO MEDIO e RISULTATO D'ESERCIZIO

Fatturato netto dell'ultimo triennio	2020	2019	2018	MEDIA DEL TRIENNIO
	€ 884.641	€ 1.115.191	€ 1.077.511	€ 1.025.781
A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 780.117	€ 1.053.712	€ 911.734	
A 5) Altri ricavi e proventi	€ 2.233.566	€ 1.683.383	€ 1.544.415	
di cui Contributi in conto esercizio	€ 2.129.042	€ 1.621.904	€ 1.378.638	

Risultato d'esercizio	2020	2019	2018	2017	2016
	€ 62.700	€ 12.965	€ 9.340	€ 5.038	€ 8.056

ATTIVITA' ANALOGHE O SIMILARI SVOLTE DA ALTRE SOCIETA' O DA ENTI PUBBLICI STRUMENTALI

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dal Comune di Cesena o da enti pubblici strumentali.

NECESSITA' DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

INDICATORE	2018	2019	2020
Valore della produzione	€ 2.517.582	€ 2.705.639	€ 3.330.453
Costo della produzione	€ 2.490.232	€ 2.681.721	€ 3.257.586
Spesa per il personale	€ 469.415	€ 468.558	€ 529.231
Spese per servizi	€ 930.241	€ 1.215.168	€ 1.302.388
Risultato d'esercizio	€ 9.640	€ 12.965	€ 62.700
Incidenza dei costi della produzione sul valore della produzione	98,91%	99,12%	97,81%
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	-€ 1.103.667	€ 140.027	€ 219.524
ROE	0,68	0,93	4,31
Attività a breve/Passività a breve	2,91	2,78	1,94
Oneri finanziari/valore della produzione	0,00081	0,00072	0,00059

La spesa per il personale e' incrementata nel 2020 a causa del trasferimento in capo a Serinar delle attività precedentemente svolte da ISAERS (partecipata dal Comune di Forlì). L'incidenza dei costi della produzione sui ricavi incrementata nel 2019, è stato contenuta nel 2020 in misura inferiore al 2018 Trattandosi di società consortile, senza scopo di lucro e' fondamentale che il risultato economico, anche se modesto, sia positivo. E' incrementato il MOL e il ROE, positivi gli indici di liquidità e molto contenuti gli oneri finanziari sul valore della produzione.

Il contenimento dei costi di funzionamento non comporta pertanto la necessità di razionalizzare la società. E' stato dato comunque l'indirizzo, per il triennio 2022-2024, di contenere nel limite del 18,50% il rapporto fra costi del personale e valore della produzione nonché di contenere l'incidenza dei costi della produzione sul valore della produzione al di sotto della media del triennio precedente.

NECESSITA' DI AGGREGAZIONE CON ALTRE SOCIETA'

Non si ravvisano possibilità di aggregazione con altre società partecipate dal Comune di Cesena.

RISCONTRO AI RILIEVI DELLA CORTE

La Sezione regionale della Corte dei conti ha rilevato una possibile **parziale sovrapposizione** dell'attività di formazione professionale svolta dalla società con quella di Techne. La sovrapposizione è solo apparente: pur trattandosi di formazione le attività svolte da Serinar riguardano l'ambito post universitario, dello sviluppo tecnologico, della ricerca scientifica e dell'innovazione e la promozione e il sostegno di start up mentre le attività di Techne, rivolte alla formazione professionale di base, sono tese a favorire l'inserimento veda nel dettaglio quanto riportato a proposito di Techne

Lo Statuto risulta non pienamente conforme al **disposto del comma 9** del medesimo articolo 11 ed in particolare alla lett. d), in quanto non si tiene luogo nel documento del "divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Con nota pgn 109311/2021 è stata data istruzione alla società di provvedere a tale integrazione in occasione della prossima modifica statutaria.

La corte ha rilevato che non è stata pubblicata nel sito istituzionale societario la relazione sul governo societario.

Le relazioni sul Governo societario anni 2019 e 2020 è stata pubblicata sul sito istituzionale della società nella sezione trasparenza contestualmente ai rispettivi bilanci consuntivi.

Rispetto ai compensi agli amministratori la corte ha rilevato che nelle ricognizioni sarebbero state registrati importi diversi da quelli risultanti dai bilanci (pur tutte rientranti nei limiti di legge). Si comunica che l'importo è stato caricato per mero errore materiale ed è comprensivo anche dei gettoni di presenza dei sindaci agli incontri di Cda.

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

La società presenta i requisiti previsti dagli art. 4 e 20 del D.lgs 175/2016. Le attività svolte da Ser.In.Ar. soc. cons. p.a. rispondono agli interessi della collettività e concorrono allo sviluppo della comunità locale di riferimento degli enti pubblici soci in quanto contribuiscono allo sviluppo culturale, conoscitivo, professionale della stessa. Le attività svolte dalla società rientrano infatti fra quelle previste dall'art. 5 dello Statuto Comunale. In particolare esse contribuiscono a supportare le funzioni di cui alla L.R. 14/2018 in base alle quali i Comuni promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro (art. 4 comma 1) e favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti in grado di cogliere le esigenze di promozione imprenditoriale innovativa e creativa e di privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale. Promuovono, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani (art. 38 comma 6).

Ser.In.Ar. inoltre favorisce la diversificazione dell'offerta culturale e supporta la diffusione dell'offerta formativa, con particolare riferimento all'integrazione con l'Università e con il sistema scolastico del territorio e l'attivazione di una stabile attività di ricerca nell'ambito provinciale, rispondendo alla funzione attribuita al Comune dall'art. 55 della LR 13/2015. Dalle disposizioni previste all'art. 1 lett. c) e all'art. 5 della LR 15/2007 e ss.mm.ii. emerge che il sostegno allo sviluppo universitario rientra fra le competenze e le finalità dei comuni aventi sedi universitarie.

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Matteo Gaggi

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Stefano Severi

UNICA RETI S.p.A.

Sede Legale	Via Rubicone dx I° tratto, 1950 Savignano sul Rubicone (FC)
Codice Fiscale / P.iva	03249890405
Forma giuridica	Società per Azioni
Data atto di	23.11.2001
Capitale sociale	€ 70.373.150,00
Stato della società	Attiva
Codice Ateco	68.20.02

Quota di partecipazione del Comune di Cesena 32,32% . Valore nominale di € 22.747.548

COMPAGINE SOCIETARIA	Valore Nominale	Quota %
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. (socio di maggioranza)	€ 36.189.797	51,43%
Comune di Cesena	€ 22.747.548	32,32%
Comune di Savignano sul Rubicone	€ 2.136.429	3,04%
Comune di Cesenatico	€ 1.695.072	2,41%
Comune di San Mauro Pascoli	€ 1.511.454	2,15%
Comune di Gambettola	€ 1.158.561	1,65%
Comune di Gatteo	€ 978.862	1,39%
Comune di Mercato Saraceno	€ 809.878	1,15%
Comune di Sarsina	€ 625.234	0,89%
Comune di Sogliano al Rubicone	€ 531.764	0,76%
Comune di Bagno di Romagna	€ 505.596	0,72%
Comune di Longiano	€ 463.573	0,66%
Comune di Verghereto	€ 393.718	0,56%
Comune di Borghi	€ 261.702	0,37%
Comune di Roncofreddo	€ 231.775	0,33%
Comune di Montiano	€ 132.187	0,19%
PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'	Valore nominale	Quota
Romagna Acqua Società delle Fonti SpA	€ 1.365.520,24	0,36%

La quota azionaria detenuta in Romagna Acque Società delle Fonti Spa dal 2005, è stata sottoscritta in occasione del conferimento in natura delle fonti di captazione del sistema idrico.

OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, anche mediante locazione od affitto d'azienda, delle seguenti attività:

- la titolarità, l'acquisizione e l'amministrazione di reti e impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato (ivi comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui), del gas, dell'energia elettrica, dell'illuminazione pubblica, dello smart metering e dell'ambiente (mezzi e impianti, fissi e mobili, per la raccolta, il trasporto, il riciclo, il recupero e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti assimilati) nonché le attività di supporto alle funzioni di indirizzo e programmazione di tali servizi;
- l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del/dei soggetti gestori dei servizi di cui alla precedente lettera a), ove consentito dalle normative generali e di settore;
- la gestione dei rapporti con i soggetti aggiudicatari delle procedure di evidenza pubblica di cui al precedente punto b), anche se non bandite direttamente, e in particolare l'espletamento delle attività di

controllo e vigilanza sul rispetto degli impegni assunti da tali soggetti gestori nei contratti di servizio e/o in altri documenti di gara;

d) servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni, studi di fattibilità, direzione lavori, che siano funzionali e compatibili con le attività sopra elencate e fondati sul profilo delle competenze aziendali.

PRINCIPALI ATTI ADOTTATI E RICHAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SERVIZIO

La Società Unica Reti Spa, ad esclusiva e totale partecipazione pubblica locale, è stata costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" con funzione di **Società patrimoniale pubblica** istituita per l'amministrazione degli asset del ciclo idrico integrato (reti e impianti acqua per la distribuzione secondaria, fognatura e depurazione) e del gas (reti e impianti di distribuzione) e non svolge alcuna attività operativa di gestione di servizi pubblici locali.- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 29/11/2017 sono state approvate le modifiche statutarie per l'adeguamento **alle disposizioni previste dal D.Lgs 175/2016 per le società controllate.**

E' stata sottoscritta una convenzione ex art. 30 per lo svolgimento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas nell'ATEM Forlì-Cesena, approvata con Deliberazione di C.C n. 91 del 16/04/2009, sottoscritta poi con Atto del Notaio De Simone in data 22/05/2009 a Repertorio n. 39888.

VINCOLI STATUTARI PER RECESSO O VENDITA QUOTE

Estratto da art. 5, 6 e 7 dello Statuto -

Possono essere soci i Comuni della Provincia di Forlì – Cesena; la partecipazione di detti Comuni può essere anche indiretta, tramite società di gestione delle partecipazioni sociali (ex art. 4, comma cinque, T.U.) dagli stessi interamente partecipate. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte dell'organo amministrativo, che l'acquisto venga effettuato da soggetto in possesso dei requisiti soggettivi previsti negli art. 5 e .6. Il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

VERIFICA DEI REQUISITI ART. 4

FINALITA' ISTITUZIONALI (comma 1 art. 4 D.Lgs 175/2016)

UNICA RETI S.p.A. è stata istituita in adempimento degli obblighi stabiliti dall'art. 35, commi 9 e 10 della Legge 448/2001 che prevedeva per gli Enti locali lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni e la proprietà e il conferimento ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del T.u.e.l. D.Lgs 267/2000. Ad essa gli enti locali soci hanno conferito la proprietà delle reti e degli impianti relativi alla distribuzione secondaria, destinati all'erogazione del servizio idrico integrato e al servizio di distribuzione del gas naturale.

UNICA RETI S.p.A., in coerenza con il suo oggetto sociale, amministra le reti e gli impianti essenziali per l'erogazione dei servizi pubblici (idrico e gas) e svolge anche, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, il ruolo di stazione appaltante per l'espletamento della gara relativa all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. La partecipazione dell'ente alla società è pertanto strettamente indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' (comma 2 art. 4 D.Lgs 175/2016)

La partecipazione ad UNICA RETI S.p.A. da parte del Comune risulta ammissibile in quanto le attività svolte dalla società sono riconducibili alla categoria dei servizi di interesse generale [art. 4, comma 2, lett. a) del TUP] e a quella dei servizi strumentali allo svolgimento di funzioni istituzionali degli enti locali soci [art. 4, comma 2, lett. d)] per la gara gas.

VERIFICA REQUISITI ART. 20

NUMERO DI AMMINISTRATORI E DI DIPENDENTI

Numero Dipendenti (2020)	2
Numero amministratori al 31/12/2020	1

FATTURATO MEDIO e RISULTATO D'ESERCIZIO

Fatturato netto	2020	2019	2018	MEDIA DEL TRIENNIO	
		€ 8.992.558	€ 8.867.094	€ 8.858.011	€ 8.905.888
A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 8.935.721	€ 8.815.663	€ 8.811.213		
A 5) Altri ricavi e proventi	€ 87.564	€ 66.055	€ 47.585		
<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	€ 30.727	€ 14.624	€ 787		
Risultato d'esercizio	2020	2019	2018	2017	2016
	€ 3.216.281	€ 2.473.589	€ 2.494.188	€ 2.618.860	€ 2.526.668

ATTIVITA' ANALOGHE O SIMILARI SVOLTE DA ALTRE SOCIETA' O DA ENTI PUBBLICI STRUMENTALI

L'attività svolta da Unica Reti Spa è solo parzialmente analoga e complementare a quella svolta da Romagna Acque in quanto la società amministra, oltre alle reti idriche relative alla distribuzione secondaria, quelle del gas.

NECESSITA' DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

INDICATORI	2018	2019	2020
Valore della produzione	€ 8.858.798	€ 8.881.798	€ 9.023.285
Costi della produzione	€ 800.957	€ 896.181	€ 716.677
Incidenza costi su valore della produzione	9,04%	10,09%	7,94%
EBITDA	€ 8.057.841	€ 7.985.617	€ 8.306.608
Risultato d'esercizio	€ 2.494.188	€ 2.473.589	€ 3.216.281
Debiti residui (mutui diretti e indiretti)	€ 12.762.455	€ 9.671.665	€ 9.662.538
ROE (Utile netto su patrimonio netto)	1,16%	1,16%	1,51%
ROI (Utile operativo su capitale investito totale)	1,59%	1,56%	1,86%
Onerosità capitale di credito	2,01%	1,91%	1,46%
Oneri finanziari su Capitale di Terzi	2,29%	2,01%	1,91%
Grado autonomia finanziaria Patrimonio netto su finanziamento di terzi	7,96	7,68	8,36
Rapporto di indebitamento (leverage) Totale investito netto su patrimonio netto	1,13	1,13	1,12
Liquidità generale (current ratio) attività correnti/passività correnti	1,88	1,13	1,53
Margine di struttura	€ -20.85.2127	-€ 19.914.845,00	-€ 18.571.049,00
Margine di tesoreria	€ 3.282.820,00	€ 1.037.110,00	€ 2.739.116,00

Sotto il profilo economico la società presenta una buona situazione: il valore della produzione è in crescita mentre i costi della produzione si riducono nel 2020 al di sotto di quelli del 2018 così come pure il rapporto fra i due valori; L'EBITDA è in costante crescita.

Sotto il profilo finanziario si evidenzia che Unica è una società patrimoniale, per sua natura fortemente capitalizzata, presenta una forte esposizione debitoria, costantemente monitorata. Il debito residuo dei mutui si ridurrà fortemente a partire dal 2024. Nel 2023 sono infatti in scadenza i mutui diretti che al 31/12/2020 ammontano a 7.923.478 su 9.662.538.

Il margine di struttura che indica la capacità di coprire gli investimenti con capitale proprio è negativo, con valori in progressiva diminuzione.

L'incidenza degli oneri finanziari sul capitale di terzi è in riduzione, sia per effetto della rinegoziazione dei mutui che per la progressiva diminuzione del debito.

Il margine di tesoreria (indica la capacità di far fronte ai debiti a breve) è positivo e in aumento nel 2020 rispetto al 2019 così come i quozienti di liquidità.

Il DSCR (Debt service coverage ratio) che indica la sostenibilità del debito è ottimale e presenta, nel quadro prospettico valori crescenti.

DSCR (debt service coverage ratio)	2020	2021	2022	2023	2024
cash flow operativo su rata debito	2.54	3.07	3.59	5.29	17.5

Per quanto sopra esposto si ritiene che il contenimento dei costi di funzionamento non comporta la necessità di razionalizzazione della società.

La Società sta comunque realizzando, per le attività consolidate svolte, un contenimento dei costi di funzionamento.

Innanzitutto è previsto una riduzione crescente dei costi finanziari a seguito:

- della ricontrattazione dei mutui (2017), che per il triennio 2019-2021 è stato stimato un risparmio di € 29.000 e che si riproporrà anche per il triennio 2021-2023;
- del rispetto del piano di ammortamento dei mutui in essere, che consentirà per il triennio 2021-2023 una riduzione media annua degli oneri finanziari di circa 40 mila euro, se confrontato con l'importo liquidato nel 2020.

La Società inoltre, con la disdetta di due fidi sui tre disponibili, ha realizzato nel triennio 2019 – 2021 un risparmio di € 22.500, che si manterrà anche per il triennio 2021-2023.

Inoltre sono stati attuati interventi di efficientamento energetico che hanno permesso e permetteranno, soprattutto negli esercizi futuri, un contenimento dei consumi elettrici e del relativo costo. Infine anche per le spese operative per la sistemazione catastale degli impianti, è stato stabilito un programma di interventi che consenta di contenere i costi tecnici.

Con gli interventi di efficientamento energetico posti in campo, la Società vedrà per il triennio 2019-2021 una riduzione del consumo di Kwh per energia elettrica di circa il 18% annuo medio, rispetto al consumo 2018. Si prevede anche il contenimento dei costi per la sistemazione catastale, che al netto del recupero spese dal gestore, porti ad un risparmio medio di circa 15.000 euro/nel triennio 2021-2023.

Alla società è stato dato l'obiettivo, subordinato alla realizzazione dei progetti della gara gas e dell'integrazione delle reti del SII, di mantenere l'incidenza dei costi operativi esterni sui ricavi pari o minori del 7% nel 2021; e di mantenere l'incidenza del costo del personale sui ricavi inferiore o uguale al 3%: nel 2021. L'assegnazione di tali obiettivi è confermata anche per l'esercizio 2022.

Alla società è stato dato l'obiettivo di garantire il pieno equilibrio economico-gestionale, migliorando la qualità dei servizi resi, valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e riduzione esposizione debitoria.

Di seguito gli indicatori e i risultati attesi per il prossimo triennio.

Indicatori di risultato e target*: (2021 preconsuntivo)	2022	2023	2024
1.1 EBITDA (o MOL)	>= 6.500.000	>= 6.500.000	>= 6.500.000
1.2 UTILE NETTO	>= 2.700.000	>= 4.000.000	>= 4.000.000
1.3 % Incidenza Costi Operativi Esterni* su Ricavi	<= 11%	<=14%	<= 17%
1.4 % Incidenza costo del personale su Ricavi (Previste assunzioni per gestione ramo gas a seguito nuova gara)	<=3 %	<=4 %	<=4 %
1.5 Riduzione esposizione debitoria	>= 2 milioni	>= 1,5 milioni	>= 1 milione

NECESSITA' DI AGGREGAZIONE CON ALTRE SOCIETA'

Per l'amministrazione degli asset del servizio idrico integrato è in corso uno studio di fattibilità per valutare il conferimento in Romagna Acque Società delle Fonti Spa del ramo idrico di tutte le Società patrimoniali della Romagna.

L'analisi di fattibilità è stata sottoposta alle Autorità Nazionale (ARERA) e regionale (ATERSIR) al fine di valutare il riconoscimento del valore delle infrastrutture di proprietà delle attuali società patrimoniali, che seppur ricomprese nel servizio idrico integrato, ad oggi con non vengono riconosciute ai fini tariffari. La possibile aggregazione delle società patrimoniale del SII potrebbe consentire al territorio di riferimento di beneficiare di maggiori investimenti nel settore idrico, senza un aggravio della tariffa

RISCONTRO AI RILIEVI DELLA CORTE

Relativamente all'oggetto sociale, l'art. 4 dello statuto prevede che "La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà [...] assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e/o partecipazioni in altri enti, società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge, con esclusione delle attività riservate per legge". La corte rileva la non conformità della previsione statutaria con quanto indicato dall'art. 4, comma 5, del Tusp., il quale dispone, per le società la cui attività d'impresa risulta qualificata ex lett. d) del comma 2 del medesimo articolo, il **divieto di costituire o acquisire nuove partecipazioni** e si invita, pertanto, l'Ente a riconsiderare la qualificazione dell'attività svolta dalla società, procedendo ove necessario alla modifica del patto sociale nella parte contrastante col disposto normativo.

L'Ente con nota PGN 109344 del 3/8/2021 ha comunicato il rilievo alla società e ha chiesto di predisporre le necessarie modifiche statutarie, per le quali sono in corso le verifiche con il notaio e i legali di riferimento della società.

Per quanto riguarda il controllo pubblico la Corte considerata l'incontrovertibile natura di società in controllo pubblico,—sollecita l'ente ad avviare prontamente le trattative necessarie per addivenire alla formalizzazione di tale situazione e invita l'ente ad inserire nel perimetro della ricognizione la partecipazione indiretta in Romagna Acque

Il Comune di Cesena riconosce la natura di società in controllo pubblico, il controllo però non è esercitato dal Comune di Cesena ma da Livia Tellus Romagna Holding che detiene oltre il 50 % del capitale sociale.

Non sono state conseguentemente incluse nella ricognizione le quote detenute in Romagna Acque tramite Unica Reti Spa. In occasione delle modifiche statutarie sarà comunque effettuato un approfondimento sul tema del controllo.

Rispetto alla parziale sovrapposizione con le attività svolte da Romagna Acque continuano le attività previste dal progetto di incorporazione in Romagna Acque di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato.

Il percorso, avviato a partire dall'anno 2015, mira a valutare la fattibilità di realizzare attorno a Romagna Acque Società delle Fonti, un polo unico di aggregazione degli asset posseduti dalle società patrimoniali, consolidando la detenzione delle infrastrutture del servizio idrico integrato non di proprietà del gestore. Le società degli asset oggi attive nel territorio romagnolo e potenzialmente interessate dall'operazione di razionalizzazione sono cinque, e risultano società totalmente possedute dagli Enti locali che a loro volta sono già presenti nel capitale sociale di Romagna Acque.

Il senso di tale operazione è da ricercarsi non solo nell'adempimento delle disposizioni della Legge Madia sulla razionalizzazione delle partecipate o per l'importante ricaduta economico/finanziaria per il territorio romagnolo, ma soprattutto per gli interventi straordinari che sarà possibile realizzare con le disponibilità che si verranno a costituire con l'aggregazione tariffaria dei fondi destinati a nuovi investimenti, che saranno riconosciuti dall'Autorità, solo con un processo di fusione/scissione.

Il progetto è coordinato da Romagna Acque che ha avviato due distinte fasi di analisi:

- I° step: analisi economiche/patrimoniali con una prima fase di ricognizione patrimoniale dei cespiti del SII;
- II° step: analisi di verifica di impatto tariffario, per richiedere all'Autorità la copertura dei costi di ammortamento di tutti i cespiti che saranno conferiti, quale condizione necessaria per procedere con il piano di incorporazione.

Attualmente i beni conferiti nel 2003-2005 dai Comuni Soci ad UNICA RETI non vedono riconosciuti in tariffa i relativi ammortamenti per circa 4 milioni di euro/anno. Fino ad oggi, nonostante le continue e motivate richieste presentate ad ATERSIR per il riconoscimento tariffario di tali costi, questo non è mai stato concesso, mentre per incentivare l'incorporazione, con benefici economici per il sistema e la cittadinanza, le Autorità competenti si sono dichiarate favorevoli ad una revisione che porti al riconoscimento di tali spese, con modalità che svilupperanno le potenzialità di investimento sul territorio.

Analoga situazione è presente anche nelle altre Società Patrimoniali.

Gli aspetti tariffari di tale progetto rientrano nella piena ed esclusiva competenza di ATERSIR che dovrà provvedere alla predisposizione e adozione delle manovre tariffarie ed alla relativa trasmissione all'Autorità (ARERA) ai fini dell'approvazione definitiva.

Da un punto di vista strettamente tariffario, una delle condizioni propedeutiche all'avvio del predetto progetto di incorporazione degli asset idrici in Romagna Acque risiede nella richiesta di adeguamento dei canoni di pertinenza delle società patrimoniali per la copertura tariffaria dei costi connessi ai beni conferiti dai Comuni. Per tali cespiti, ATERSIR ha predisposto una procedura di motivata istanza con la quale richiedere il riconoscimento in tariffa di un canone il cui utilizzo, da parte delle società patrimoniali che lo ricevono, verrebbe vincolato dall'Agenzia all'integrale finanziamento di opere del Piano degli Investimenti del servizio idrico integrato a fronte del riconoscimento tariffario del solo ammortamento regolatorio, e pertanto azzerando i rispettivi costi di capitale relativi agli oneri finanziari e fiscali.

L'Autorità si è dimostrata favorevole rispetto al percorso ed ha suggerito le modalità con le quali prevedere la copertura della quasi totalità dei costi del sistema. Si dovrebbe procedere con la costituzione di un Fondo per nuovi investimenti (Fo.Ni) di pertinenza del gestore, che gli garantirà liquidità per la realizzazione di investimenti e che non comporterà incrementi tariffari per i cittadini dei territori interessati.

A fronte della rilevante disponibilità finanziaria che si verrà a creare e che le patrimoniali dovranno reimmettere integralmente nel sistema per il finanziamento di opere del servizio idrico, è stata sviluppata una programmazione corposa degli investimenti dal 2024 in avanti, in grado di intercettare tutti gli interventi risolutivi e/o mitigativi delle principali criticità presenti sul territorio.

I Comuni del Consiglio Locale d'Ambito Forlì-Cesena hanno concordato con il gestore le revisioni al P.O.I. (Programma Operativo degli Interventi) 2020/2023 al fine di fare approvare ad ATERSIR una nuova richiesta in motivata istanza anche per la proroga della concessione in scadenza al 31/12/2023.

Il Consiglio di ATERSIR ha presentato ad ARERA una motivata istanza per richiedere il riconoscimento tariffario dei costi connessi ai beni conferiti dai Comuni alle Società patrimoniali e finora esclusi dal riconoscimento della quota di ammortamento alle Società proprietarie degli asset.

Subordinata all'approvazione di tale istanza, è il progetto di incorporazione in Romagna Acque Società delle Fonti di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato di proprietà delle cinque Società patrimoniali dell'area vasta romagnola.

Solo a seguito dell'accoglimento della motivata istanza da parte di ARERA, potranno essere valutate le fasi successive, per il conferimento dei beni del Servizio Idrico Integrato a Romagna Acque.

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

La società presenta tutti i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs 175/2016. Le attività svolte dalla stessa sono riconducibili ai fini istituzionali dell'ente in quanto amministra le reti e gli impianti essenziali per l'erogazione dei servizi pubblici idrico e gas e svolge anche, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, il ruolo di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Per il trasferimento a Romagna Acque Società delle fonti S.p.A. delle reti idriche lo studio sarà completato a seguito dell'accoglimento da parte di ARERA della motivata istanza relativa al riconoscimento dei costi connessi ai beni oggetto di conferimento.

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Andrea Montanari

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Stefano Severi

CESENA FIERA S.p.A.

Sede Legale	Via Dismano, 3845 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC)		
Codice Fiscale / P.iva	01954020408		
Forma giuridica	Società a partecipazione		
QUOTE DI PARTECIPAZIONE	Al 31/12/2020	Attuale	
Quota di partecipazione del Comune di Cesena in %	32,31%	33,18%	
Data atto di costituzione	04/04/1995		
Quota di partecipazione del Comune in valore nominale	€646.146	759.222	
Capitale sociale	€ 2.288.012		
Codice Ateco	82.3 Organizzazione di convegni e fiere		

L'assemblea

straordinaria dei soci del 23/12/2020 ha deliberato un aumento di capitale di 350.000 mediante l'emissione di nuove azioni del valore nominale di € 1 con sovrapprezzo di € 0,77 per azione, per un totale di € 619.053,75 al fine di aumentare la patrimonializzazione della società e supportare la gestione dell'emergenza da Covid 19, il rilancio delle attività e gli investimenti necessari per la riqualificazione del sistema fieristico.

Al 31/12 risultavano sottoscritti e versati € 980.959 a titolo di capitale sociale ed € 76.072 a titolo di sovrapprezzo Per un totale di 175.031 (versamenti in conto aumento capitale).

Soci	Al 31/12/2020		Quote attuali	
	€	%	€	%
Comune di Cesena	€ 646.146,00	32,31%	€ 759.222,00	33,18%
CCIAA Romagna	€ 153.337,00	7,67%	€ 180.171,00	7,87%
Comune di Roncofreddo	€ 517,00	0,03%	€ 517,00	0,02%
IEG	€ 400.000,00	20,00%	€ 457.602,00	20,00%
Prostand	€ 140.000,00	7%	€ 350.000,00	15,30%
Altri Privati	€ 660.000,00	33,00%	€ 540.500,00	23,62%
Totale	€ 2.000.000,00	100,00%	€ 2.288.012,00	100,00%

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'

Rientrano nel perimetro della ricognizione solo partecipazioni detenute per il tramite di società in controllo.

OGGETTO SOCIALE

Cesena Fiera S.p.a. ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4 comma 7 D.Lgs 175/2016).

La società, soggetto gestore del centro fieristico permanente cesenate, ai sensi della L.R. n. 12/2000 e s.m.i., ha per oggetto:

- l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, rassegne e esposizioni, convegni e iniziative culturali, con tutte le facoltà connesse e conseguenti per la massima valorizzazione della produzione artigianale, agricola e dei servizi, nonché di tutte le attività economiche consentendo ai partecipanti di presentare i propri prodotti e/o servizi e/o relazioni e di diffonderne la conoscenza e promuoverne, ove del caso, la vendita; le manifestazioni potranno avere carattere internazionale, nazionale, regionale e locale;
- la gestione di padiglioni fieristici e delle relative strutture, impianti e servizi in disponibilità;
- la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e la gestione ai fini di cui sopra di altre strutture immobiliari, mobiliari e organizzative;
- l'organizzazione per la partecipazione di espositori a manifestazioni fieristiche o ad altre iniziative promozionali in svolgimento nel territorio nazionale o all'estero;
- l'organizzazione di servizi di marketing, servizi permanenti di informazione per imprese, enti, organismi associativi sui mercati nazionali ed esteri, nonché di ogni utile iniziativa volta a incentivare e promuovere lo sviluppo economico del territorio;

f) l'intrapresa di ogni utile iniziativa diretta a promuovere una migliore conoscenza delle tecnologie industriali e/o delle tecniche di commercializzazione, nell'ambito dei comparti oggetto delle proprie manifestazioni fieristiche; la società opererà secondo i criteri di economicità coprendo i costi di gestione con i redditi del proprio patrimonio, con i proventi delle manifestazioni fieristiche e il corrispettivo degli altri servizi prestati, oltre che con gli eventuali apporti di enti, associazioni, istituti e società.

PRINCIPALI ATTI ADOTTATI E RICHAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SERVIZIO

Con atto Rep. 17046 del 4 aprile 1995, a rogito del Notaio Marco Gori di Cesena, in esecuzione alla delibera di Consiglio Comunale n. 439 del 17/11/94 si è provveduto alla trasformazione del Comitato "Agricesena" nella "Agricesena S.p.A." per iniziativa del Comune di Cesena e della CCIAA di Forlì-Cesena ai sensi della L. n. 172/90 e approvato il relativo Statuto. Con successiva delibera di Giunta Comunale n. 109 del 19/4/2005 è stata approvata la modifica statutaria riguardante la nuova denominazione sociale "Cesena Fiera Spa" tenendo conto della diversificazione degli ambiti produttivi del territorio.

Con successive deliberazioni consiliari sono stati approvati aumenti di capitale sociale e la sottoscrizione di nuove azioni, oltre a modifiche statutarie.

Con deliberazione di C.C. n. 123 del 10.12.2015 è stato approvato il Contratto di Conferimento del diritto d'uso venticinquennale sull'immobile adibito a centro fieristico, avente decorrenza 01.01.2016 – 31/12/2040.

Con Deliberazione Consiliare n. 71 del 10/11/2016, si è stabilito di vendere complessivamente il 60% delle azioni pubbliche, per favorire il consolidamento e lo sviluppo della società attraverso le sinergie con gli operatori e gli investitori della filiera. L'ingresso di capitale privato sostiene, inoltre, la crescita della società e agevola una politica di partnership con gli stakeholder del settore anche mediante accordi con operatori nazionali e internazionali.

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 22/12/2020 è stata approvata la proposta di aumento di capitale e sottoscrizione di nuove azioni al fine di ridurre al minimo gli effetti della crisi da Covid 19 sul bilancio della società, così da limitare l'impatto degli oneri finanziari sul risultato di esercizio e da sostenere gli investimenti necessari a garantire la prosecuzione delle attività.

Infine, considerato che gli effetti della pandemia sembrano perdurare, in diversa misura, anche per il periodo futuro, si è reso necessario ripensare gli spazi fieristici come centri polifunzionali e luoghi sempre più integrati nel tessuto urbano, capaci di adattarsi repentinamente ai cambiamenti in atto, in cui svolgere nuove attività a servizio delle città. Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 20/05/2021; si è pertanto stabilito di approvare il progetto presentato dalla società, relativo alla realizzazione di campi da allenamento, da mettere a disposizione delle Associazioni Sportive dell'intero comprensorio comunale, creando spazi modulari che comunque consentano, all'occorrenza, di mantenere in assoluto intatta la vocazione e la destinazione dei padiglioni fieristici.

Per consentire alla società di ammortizzare i costi relativi agli investimenti, per un periodo più lungo di quello consentito dal previgente contratto, con il medesimo atto si è stabilito di prolungare il diritto al godimento del bene da parte della società con un contratto di locazione della durata di anni sei più sei.

VINCOLI STATUTARI PER RECESSO O VENDITA QUOTE

ART. 7 dello Statuto - Le azioni denominate "Categoria Enti" sono riservate a enti pubblici. Qualora dette azioni siano trasferite, a qualsiasi titolo, a soggetti diversi dagli enti pubblici, le stesse si convertono automaticamente in azioni ordinarie ad ogni effetto di legge e sono soggette al limite del possesso azionario di cui all'articolo 6 dello statuto.

Art 6. dello statuto Nessun socio può detenere azioni ordinarie in misura superiore al 20% del capitale sociale, ad eccezione degli enti pubblici che potranno detenere azioni ordinarie in misura superiore al 20%. Un socio che si trovi in possesso di azioni ordinarie complessivamente superiori al 20% del capitale sociale potrà esercitare in Assemblea i diritti di voto limitatamente a una quota pari al 20% del capital sociale.

ART. 11 dello Statuto - Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno acconsentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto sostitutivo o una rilevante modificazione dell'oggetto della società determinato, nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti

attribuiti ai soci a norma dell'art. 2437 del Codice Civile. Il socio che recede ha diritto di ottenere un rimborso determinato secondo l'art. 2437-ter del Codice Civile.

VERIFICA SEMESTRALE SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 22/12/2020, con la quale è stata approvata la proposta di aumento di capitale e sottoscrizione di nuove azioni si è stabilito di monitorare almeno semestralmente la situazione economico-finanziaria. Di seguito una sintesi della verifica relativa al primo semestre 2021.

Attività della società

Anche il primo semestre 2021 è stato caratterizzato dal persistere dell'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha pesantemente condizionato l'attività della società, con significative ricadute dal punto di vista economico-finanziario. I provvedimenti restrittivi adottati dal Governo hanno impedito l'organizzazione di quasi tutte le manifestazioni fieristiche e convegnistiche; l'attività della società si è limitata pertanto all'organizzazione della parte strategica e commerciale delle manifestazioni in programma nella seconda metà dell'esercizio (Macfrut e Fieravicola) e delle manifestazioni all'aperto (Cesena in Festa e C'Era Una Volta...in Piazza), facendo parzialmente ricorso alla Cassa Integrazione per la gestione del personale nel periodo in oggetto.

Le normative in vigore prevedono la riapertura dell'attività fieristica secondo il seguente calendario:

- 15/06/2021 attività fieristica all'aperto
- 01/07/2021 attività fieristica al chiuso;
- 01/07/2021 attività convegnistica

Fiere dirette La manifestazione "C'Era Una Volta...in Piazza", con buoni riscontri da parte di espositori e visitatori. La manifestazione Cesena in Fiera, si è tenuta con un format diverso sfruttando nuovi spazi, precedentemente non utilizzati, in grado di meglio garantire il distanziamento interpersonale. Anche questa manifestazione ha raccolto unanimi consensi da parte di operatori e cittadinanza, garantendo al contempo un positivo margine di contribuzione.

Macfrut la manifestazione, inizialmente programmata per il periodo 4/6 maggio è stata rinviata al 7/9 settembre. Sono state unite le due "versioni" (fisica e digitale), inizialmente programmate in date diverse (fisica a maggio, digitale a fine settembre).

Fiere Indirette e Centro Congressi A seguito della sospensione delle attività fieristiche, sono stati cancellati tutti gli eventi in calendario. Il Centro Congressi è stato attivo unicamente per lo svolgimento di riunioni aziendali organizzate da singole società e/o associazioni e per lo svolgimento della campagna vaccinale Covid-19, su richiesta dell'AUSL Romagna che ha individuato Cesena Fiera quale punto di riferimento per la Provincia di Forlì-Cesena. Il fatturato totale del Centro Congressi per il primo semestre è stato di 174.379

Finanziamenti

La società ha in corso due mutui quinquennali per far fronte alle spese relative ai lavori di ammodernamento realizzati nel 2016. Per far fronte alle problematiche insorte a seguito dell'emergenza sanitaria, la società si è avvalsa della moratoria per i mutui in essere e per le linee di credito a breve termine, concordando con l'Istituto di Credito finanziatore lo slittamento di tutte le rate al 30/09/2020 e successivamente la moratoria per i mutui (quota capitale) per ulteriori due anni al 30/11/2021 ed al 02/07/2022.

Per far fronte alla riduzione degli incassi conseguenti la drastica riduzione delle attività ed il rinvio di Macfrut al 2021, in base a quanto previsto dal Decreto Liquidità, la società ha richiesto ed ottenuto nel 2020 due mutui di Euro 600.000 ciascuno, garantiti al 90% dal Fondo Centrale di Garanzia, di durata 72 mesi con preammortamento di 24 mesi, presso Credito Cooperativo Romagnolo e BPER Banca.

Per la gestione della fase di emergenza e di rilancio delle attività e per supportare il piano di investimenti, la società ha effettuato una richiesta di finanziamento/cofinanziamento per Euro 1.000.000 a SIMEST (la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene la crescita delle imprese italiane attraverso l'internazionalizzazione della loro attività) SIMEST ha accettato la richiesta ed ha provveduto ad erogare l'importo di Euro 1.000.000, di cui Euro 500.000 quale contributo a fondo perduto ed Euro 500.000 quale

mutuo a 72 mesi, con preammortamento di 24 mesi, a tasso agevolato dello 0,55%, ridotto al 10% in caso di raggiungimento di alcuni obiettivi di patrimonializzazione.

Mutui

Descrizione	Banca	Durata	Accens.	Scadenza	Tasso	Importo	Residuo
Mutuo chirog.	CC Romagn.	5 anni	30/05/16	30/11/21	1,60%+Euribor	700.000	180.283
Mutuo chirog.	CC Romagn.	5 anni	04/01/17	02/07/22	1,60%+Euribor	500.000	204.788
Mutuo chirog.	CC Romagn.	6 anni	08/07/20	08/07/26	1,50%	600.000	600.000
Mutuo chirog.	BPER Banca	6 anni	13/08/20	13/08/26	1,45%	600.000	600.000
Mutuo chirog.	CDP	6 anni	31/03/21	31/12/27	0,55%*	500.000	500.00

*ridotto allo 0,055 in caso di miglioramento del livello di solidità patrimoniale nella prima fase

Nel corso del semestre si è provveduto a chiudere le due linee di credito a breve termine accese presso BPER Banca per far fronte a temporanei sfasamenti di liquidità. I mutui accesi presso CCR, BPER e CDP nel corso del 2020-2021 hanno consentito di rafforzare la società da punto di vista finanziario, trasformando l'indebitamento a breve in indebitamento a medio-lungo termine, più consoni a far fronte agli investimenti programmati dalla società.

Investimenti

Nell'ambito del piano di investimenti programmati per supportare la fase di rilancio dell'attività fieristica, l'ammodernamento dei padiglioni e del centro congressi e per la riqualificazione dell'intero quartiere fieristico, la società ha dato avvio ai lavori di realizzazione della Cittadella dello Sport, provvedendo ad appaltare i lavori di realizzazione dei campi da basket e alla realizzazione di ulteriori Mq 1.000 di parquet per l'attività di varie associazioni sportive alla ricerca di spazi idonei per l'attività di bambini e ragazzi.

Al fine di compartimentare la nuova area è prevista la realizzazione di una parete mobile per dividere i padiglioni A e C. I lavori sono già stati assegnati.

Si è da ultimo dato avvio alla progettazione dei lavori per la realizzazione di un ingresso indipendente per la nuova area, in grado di rendere i padiglioni A e C veri e propri spazi polifunzionali. Nel corso del semestre sono inoltre terminati i lavori di ripristino del rivestimento della parete situata presso l'ingresso visitatori.

Il monitoraggio della situazione economica finanziaria al 30/6/2021 evidenzia un risultato soddisfacente

STATO PATRIMONIALE 30/06/2021			
ATTIVO	30-giu	PASSIVO	30-giu
Immobilizzazioni immateriali	5.387.198	Debiti v/banche	1.511
Immobilizzazioni materiali	1.388.052	Mutui passivi	2.085.071
Immobilizzazioni finanziarie	31.549	Debiti tributari	59.907
Acconti a fornitori	2.850	Debiti previdenziali	20.418
Crediti commerciali	225.738	Altri debiti	58.404
Crediti v/collegate	-	Acconti da clienti	426.596
Crediti fiscali	120.756	Debiti v/fornitori	278.107
Altri crediti	22.005	Fondi ammortamento	1.937.141
Ratei e risconti	-	Fondi spese e rischi	298.776
Banche	2.516.007	Capitale netto	4.259.404
Cassa	2.771	Risultato esercizio	271.591

	9.696.926		9.696.926
CONTO ECONOMICO 30/06/2021			
COSTI	30-giu	RICAVI	30-giu
Rimanenze iniziali	11.362	Ricavi per prestazione servizi	468.004
Acquisto materie di consumo	22.202	Altri ricavi	3.114
Costi di produzione	286.358	Contributi c/esercizio	742.983
Costi personale	172.128	Proventi finanziari	25
Locazioni e noleggi	23.977		
Assicurazioni	19.068		
Manutenzioni e assistenza	40.116		
Costi di trasporto	2.404		
Costi commerciali	228.567		
Spese amministrazione	30.665		
Costi generali	91.385		
Imposte e tasse	4.241		
Imposte su reddito	-		
Oneri finanziari	10.060		
Risultato d'esercizio	271.591		
	1.214.124		1.214.126

VERIFICA DEI REQUISITI ART. 4

FINALITA' ISTITUZIONALI e TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

La gestione delle fiere è consentita dall'art. 4 comma 7 che prevede "Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane."

La società, avente come oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici è riconducibile ai fini istituzionali inerenti lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Il polo fieristico in gestione alla società e le fiere dalla stessa organizzate, in grado di attrarre espositori e visitatori da ambiti nazionali e internazionali rappresentano un importante veicolo per lo sviluppo economico locale per la valorizzazione e promozione delle produzioni locali, per la capacità di attrarre buyers anche internazionali e flussi turistici del segmento business e customer, generando esternalità positive non solo per le imprese locali operanti nei settori trattati ma anche nel settore alberghiero, ristorativo e del commercio, contribuendo a promuovere l'immagine del territorio. Il polo fieristico non rappresenta solo lo strumento di commercializzazione dei prodotti delle imprese espositrici ma un vero e proprio strumento di marketing territoriale, per la promozione e lo sviluppo, anche turistico del territorio.

VERIFICA REQUISITI ART. 20

NUMERO DI AMMINISTRATORI E DI DIPENDENTI

Numero Dipendenti (2020)	10
Numero amministratori (al 31/12/2020)	7

FATTURATO MEDIO e RISULTATO D'ESERCIZIO

Fatturato netto	2020	2019	2018	MEDIA DEL TRIENNIO
-----------------	------	------	------	--------------------

	€ 945.113	€ 5.265.740	€ 5.376.414	€ 3.862.422	
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 916.524	€ 5.260.786	€ 5.348.319		
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 373.458	€ 9.954	€ 74.486		
di cui Contributi in conto esercizio	€ 344.869	€ 5.000	€ 46.391		
Risultato d'esercizio	2020 € 80.043	2019 € 103.775	2018 € 141.437	2017 € 149.979	2016 € 150.556

ATTIVITA' ANALOGHE O SIMILARI SVOLTE DA ALTRE SOCIETA' O DA ENTI PUBBLICI STRUMENTALI

Non risultano attività simili svolte da altre società o da enti pubblici strumentali

NECESSITA' DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

	2018	2019	2020
Valore della Produzione	5.422	5.271	1.290
Costi della Produzione	4.907	4.779	1.025
Costo /valore produzione	90,50%	90,67%	79,46%
EBITDA	515	492	265
EBIT	227	167	92
RISULTATO GESTIONE ORDINARIA	212	156	79
EBT	212	156	79
RISULTATO ESERCIZIO	141	104	80
EBT/vendite	3,96%	2,97%	8,62%
EBT/Patrimonio Netto	5,95%	4,30%	2,01%
Costo personale/N° dipendenti	43	38	36
Oneri finanziari/ricavi	0,30%	0,21%	1,42%
Patrimonio Netto/Debiti Totali	185,54%	230,33%	171,92%
Cash Flow/Totale Attivo	7,49%	7,86%	3,86%
Attività a breve/Passività a breve	47,43%	45,31%	206,62%
Costo personale/valore della produzione	8,82%	9,26%	27,83%

La società presenta una buona situazione economico finanziaria. Ha saputo fronteggiare la crisi da pandemia che ha colpito in modo particolare il mondo fieristico riuscendo a contenere gli effetti della stessa sia attraverso una strategia volta a incrementare la liquidità sia attraverso l'avvio di attività sostitutive e integrative, riuscendo a mantenere un risultato economico positivo, seppur ridotto senza impatti sul bilancio dell'ente. Il contenimento dei costi di funzionamento non è indispensabile al mantenimento della partecipazione.

L'incidenza della spesa per il personale della fiera cesenate rispetto ai valori della produzione, nonostante sia inevitabilmente incrementata rispetto ai periodi di svolgimento regolare attività delle attività, si attesta sui livelli accettabili rispetto ad altre fieri similari per natura e dimensioni. Si rende ora necessario, alla ripresa delle attività fieristiche, un tempestivo recupero dei livelli di incidenza della spesa del personale sul valore della produzione rispetto agli anni precedenti la pandemia, che ha inciso in modo significativo portando tale rapporto per l'anno 2020 oltre il 27%. Si è dato indirizzo alla società di ridurre progressivamente tale incidenza, mantenendo il valore entro il 15% per il 2022, il 12% nel 2023 e il 10% nel 2024.

NECESSITA' DI AGGREGAZIONE CON ALTRE SOCIETA'

Non si ravvisano possibili aggregazioni con altre società partecipate dall'ente.

RISCONTRO AI RILIEVI DELLA CORTE

La Corte dei Conti – Sezione Regionale per l'Emilia Romagna - ritiene che la società sia riconducibile a società in controllo pubblico in quanto partecipata da Italian Exhibition Group, partecipata a sua volta da enti pubblici, e invita l'ente ad intraprendere idonea iniziativa per addivenire alla conclusione di apposito atto negoziale fra i soci pubblici sul controllo congiunto e ad indicare nel prossimo piano di ricognizione ordinaria le società detenute indirettamente per il tramite di Cesena Fiera spa (CRE Consorzio per le risorse energetiche scpa, Euro Exhibition Services scrl e Fieravicola srl) e ad adeguare conseguentemente il Cda secondo i limiti previsti dal Dlgs 175/2016.

In merito alla possibilità di considerare Cesena Fiera in controllo pubblico in considerazione della partecipazione alla stessa della Società Italian Exhibition Group l'ente ha ricostruito il seguente rapporto di partecipazione.

Italian Exhibition Group (IEG) s.p.a. che possiede una quota di partecipazione del 20% in Cesena Fiera Spa, è una società quotata in borsa dal 19 giugno 2019, controllata da Rimini Congressi s.r.l. che, a sua volta, è società detenuta per il 31,81% da Rimini Holding s.p.a. (controllata al 100% dal Comune di Rimini) per il 29.06 % dalla Camera Commercio della Romagna La IEG s.p.a. a sua volta detiene il controllo del capitale della società Prostand s.l.r. esercente l'attività di allestimento di stand fieristici, anch'essa socia di Cesena Fiera Spa con una partecipazione del 15.30%.

L'assetto societario di IEG, oggetto di specifici rilievi da parte della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna (delibera n. 126/2018) è stato analizzato dal Tar Regione Emilia Romagna con la sentenza n. 858/2020 del 10.12.2020.

Tale sentenza ha stabilito che la società Rimini Congressi (e quindi indirettamente la IEG s.p.a.) non è sottoposta al controllo da parte dei soci pubblici e ha ribadito che nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie; dette società sono a controllo pubblico solo allorché le amministrazioni socie ne condividano il dominio, perché sono vincolate – in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale - ad esprimersi all'unanimità, anche attraverso gli amministratori da loro nominati, per l'assunzione delle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale" (Consiglio di Stato sez. I, 4 giugno 2014, n. 1801; T.A.R. Marche 11 novembre 2019, n. 695)"

Il Tar ha ritenuto che non è sufficiente desumere il controllo pubblico dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea (T.A.R. Marche, sez. I, 11 novembre 2019, nn. 624 e 695; Consiglio di Stato sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578; T.A.R. Lazio Roma 19 aprile 2019, n. 5518). Si precisa inoltre che la procedura ad evidenza pubblica, attivata dall'Ente per la vendita delle azioni a soggetti privati, è stata effettuata previa definizione delle regole di governance stabilite dall'attuale statuto e che a quelle condizioni i soci privati hanno stabilito di acquisire la partecipazione societaria.

Con nota PGN 109371/390 del 3/8/2021 l'Ente ha comunque inviato le osservazioni della Corte alla società per gli opportuni approfondimenti circa la qualificazione della società.

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Da quanto sopra esposto, si conferma che la società possiede i requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs. 175/2016. La possibilità di mantenere società che svolgono l'attività di gestione di spazi ed eventi fieristici è espressamente prevista dall'art. 4 comma 7 del decreto succitato. La gestione delle fiere oltre a generare un effetto positivo sugli scambi commerciali, sulla diffusione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, determina importanti esternalità positive sul territorio.

Nel periodo segnato dalla crisi pandemica soluzioni che consentano un utilizzo diversificato degli spazi fieristici pur senza compromettere la vocazione e la destinazione dei padiglioni fieristici consente di limitare le perdite economiche e nel contempo di dare risposta ai bisogni emergenti del territorio.

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Matteo Gaggi

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Stefano Severi

START ROMAGNA S.p.A.

Sede Legale*	Viale C. A. Dalla Chiesa, 38 Rimini
Codice Fiscale / P.iva	03836450407
Forma giuridica	Società per azioni
Data atto di costituzione	04.11.2009
Capitale sociale	€ 29.000.000
Codice Ateco	49.31
• Il trasferimento della sede a Rimini ha effetto dall'1/1/2020	

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA

Quota di partecipazione del Comune di Cesena in %	15,59%
Quota di partecipazione del Comune di Cesena in valore nominale	€ 4.521.090

COMPAGINE SOCIETARIA*	Valore	
	Nominale	Quota %
Ravenna Holding SpA	€ 7.092.737,00	24,46%
Rimini Holding SpA	€ 6.373.467,00	21,98%
Livia Tellus Romagna Holding SpA	€ 5.060.137,00	17,45%
Comune di Cesena	€ 4.521.090,00	15,59%
TPer SpA	€ 4.035.043,00	13,91%
Provincia di Rimini	€ 721.475,00	2,49%
Provincia di Forlì-Cesena	€ 490.660,00	1,69%
Altri soci con quote inferiori allo 0,7%	€ 705.391,00	2,43%

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'*

Rientrano nel perimetro della ricognizione solo partecipazioni detenute per il tramite di società in controllo.

OGGETTO SOCIALE

Sono comprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:

- l'attività di programmazione e pianificazione imprenditoriale di tutte o parte delle fasi di produzione e commercializzazione necessarie per l'esercizio dell'attività di trasporto di persone
- l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e di interbacino sia di tipo ordinario che speciali nonché dell'esercizio di servizi di trasporto metropolitano;
- l'esercizio delle attività di trasporto persone su linee internazionali e comunque per tutti i servizi soggetti a concessione di competenza ministeriale;
- la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi innovativi di trasporto pubblico, anche di tipo metropolitano;
- la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi alternativi e integrativi della mobilità;
- la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi di navigazione in acque sia fluviali o lacustri, sia salse o salmastre, sia marine, con ogni tipo di imbarcazione e/o traghetto per il trasporto pubblico e/o privato di persone e cose;
- l'attività di noleggio con o senza conducente di autobus e/o di imbarcazioni, traghetti, autovetture;

- h) l'attività di agenzia per conto di privati, società o enti in ordine a viaggi, vacanza turismo di persone e in genere ogni altra attività correlata;
- i) la progettazione, la costruzione e la gestione di opere, infrastrutture e impianti afferenti l'esercizio dei servizi pubblici, privati del trasporto ovvero di tipo metropolitano;
- j) la realizzazione di impianti per la distribuzione carburanti e lubrificanti, stazioni di servizio, impianti distributori stradali di carburante, nonché la rappresentanza e il commercio al minuto di tutti i prodotti derivanti dal petrolio, gas naturale e della chimica del petrolio e correlati all'erogazione di energia;
- k) l'attività di manutenzione e riparazione di veicoli propri e/o di terzi;
- l) produzione, distribuzione, vendita e utilizzo di energia da qualsiasi fonte prodotta, legate all'attività principale di trasporto.

PRINCIPALI ATTI ADOTTATI E RICHIAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SERVIZIO

La L.R. n. 10/2008 promuove, all'art. 24, l'aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali.

La società Start Romagna risulta dal processo di fusione per incorporazione delle società ATM di Ravenna, AVM di Forlì-Cesena e di TRAM SERVIZI di Rimini, quale atto conclusivo del riordino della governance del sistema della mobilità nei bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini per l'aggregazione delle aziende pubbliche di TPL.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 22/7/2010 si è concluso il percorso aggregativo, è stato approvato lo Statuto della società e l'adesione alla stessa.

Successivamente i soci hanno avviato una trattativa con la Regione Emilia Romagna al fine di concordare l'acquisizione, da parte di Start Romagna, del ramo di azienda che gestisce la linea di Tpl Rimini – Valmarecchia di proprietà della società TPER, controllata dalla stessa Regione Emilia Romagna, con l'obiettivo di unificare le gestioni in mano pubblica nel bacino di Rimini; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 22/10/2012 è stato approvato l'aumento di capitale e l'ingresso di TPER nella compagine societaria.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 26/09/2019 si è preso atto delle modifiche allo statuto di Start Romagna avvenuto in assemblea soci del 17.05.2019.

VINCOLI STATUTARI PER RECESSO O VENDITA QUOTE

ARTICOLO 10 (dello Statuto START ROMAGNA S.p.A.) – TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne notizia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata agli altri soci risultanti dal Libro dei Soci indicando le complete generalità del terzo che intende acquistarle, il corrispettivo offerto e ogni altra condizione della cessione. Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione gli altri soci dovranno comunicare, a pena di decadenza, se intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni poste in vendita.

Qualora il diritto di prelazione sia esercitato da parte di più soci, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione al numero di azioni da ciascuno già possedute.

VERIFICA DEI REQUISITI ART. 4

FINALITA' ISTITUZIONALI (comma 1 art. 4 D.Lgs 175/2016)

La società, nata dalla fusione delle società di trasporto pubblico locale del bacino romagnolo (province di Forlì Cesena, Rimini e Ravenna) svolge il servizio di trasporto pubblico locale ed è indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente fra cui rientrano le funzioni del TPL ai sensi del D.lgs. 422/1997 e dalle L.R. Emilia Romagna 30/1998 e L.R. 10/2008.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' (comma 2 e seguenti art. 4 D.Lgs 175/2016)

Start Romagna spa svolge un servizio di interesse generale assegnatole dall'Agenzia per il TPL a seguito di procedure ad evidenza pubblica.

Il servizio, nell'esercizio 2020, è stato svolto:

- per il bacino di Forlì-Cesena, in regime di imposizione d'obbligo di durata biennale con scadenza al 31/12/2020, prorogato, a decorrere dal 01/01/2021, fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di

conclusione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020 n. 18; allo stato attuale, pertanto, il contratto risulta prorogato fino al 31/07/2022;

- per il bacino di Rimini, in forza di contratto valido dall'01/01/2020 al 30/06/2021; lo stesso è stato prorogato fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza covid; allo stato attuale, pertanto, il contratto risulta prorogato fino al 31/07/2022;
- per il bacino di Ravenna, in regime di proroga fino alla prossima gara.

VERIFICA REQUISITI ART. 20

NUMERO DI AMMINISTRATORI E DI DIPENDENTI

Numero Dipendenti (2020)	941
Numero amministratori (31/12/2020)	5

FATTURATO MEDIO e RISULTATO D'ESERCIZIO

Fatturato netto	2020	2019	2018	MEDIA DEL TRIENNIO	
		€ 69.662.489	€ 77.183.026	€ 74.797.853	€ 73.881.123
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 64.147.883	€ 70.755.578	€ 68.623.099		
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 16.301.947	€ 14.267.012	€ 14.339.252		
di cui Contributi in conto esercizio	€ 10.787.341	€ 7.839.564	€ 8.164.498		
Risultato d'esercizio	2020	2019	2018	2017	2016
	€ 40.277	€ 93.317	€ 588.569	€ 1.832.972	€ 868.586

ATTIVITA' ANALOGHE O SIMILARI SVOLTE DA ALTRE SOCIETA' O ENTI PUBBLICI STRUMENTALI

L'attività svolta dalla società non è analoga o simile a quella svolta da altre società partecipate o enti pubblici strumentali del Comune di Cesena.

NECESSITA' DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

	2018	2019	2020
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE al netto dei contributi c/impianti	€ 82.990.649	€ 85.060.418	€ 80.168.844
Totale COSTI DELLA PRODUZIONE al netto degli ammortamenti e accantonamenti	€ 76.828.200	€ 77.545.037	€ 72.088.733
Incidenza costi della produzione su valore della produzione	92,57%	91,16%	89,92%
M.O.L. MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	€ 6.162.449	€ 7.515.381	€ 8.080.111
Risultato Operativo (EBIT)	€ 688.748	€ 228.744	€ 74.844
Risultato d'esercizio	€ 588.869	€ 93.317	€ 40.277
ROE NETTO (risultato netto/mezzi propri)	1,96%	0,31%	0,13%
ROE Lordo (risultato ante imposte /mezzi propri)	2,27%	0,74%	0,25%
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo)	0,83%	0,28%	0,09%
ROS (risultato operativo/ricavi netti)	0,83%	0,27%	0,09%
PFN	€ 990.954	€ 2.273.141	€ 3.487.345
Margine di struttura (capitale netto-attivo fisso)	€ -24.155.025	€ -28.664.612	€ -27.281.279

Indice del margine di struttura (capitale netto/attivo fisso)	55,50%	51,30%	52,50%
Margine di struttura allargato (capitale netto+Passività consolid-attivo fisso)	€ 2.137.269	€ -1.510.053	€ 758.199
Indice del margine di struttura allargato (capitale netto+Passività consolid/attivo fisso)	103,90%	97,40%	101,30%
Capitale circolante netto (capita circol lordo -passività correnti)	€ 1.892.403	€ - 1.841.465	€ 350.990
Margine di tesoreria (liquidità immediate + differite-passività correnti)	€ - 936.519	€ - 4.750.225	€ -2.532.910
Indebitamento/MOL	0,87%	0,27%	0,25%

Nel triennio considerato diminuisce l'incidenza dei costi della produzione sul valore della produzione. Il Margine operativo lordo è in crescita. Gli indici di redditività si confermano positivi anche se in calo. La posizione finanziaria netta risulta positiva e in miglioramento rispetto al 2019. Il rapporto di indebitamento/MOL dell'anno risulta positivo e in lieve miglioramento rispetto all'anno precedente.

Nel 2020 si registra un miglioramento degli indici finanziari quali il margine di struttura, che misura la capacità di finanziare le attività consolidate (capitale fisso) con il capitale proprio, il margine di struttura allargato (che tiene conto anche delle passività consolidate). Nel 2019 il valore del margine di struttura era diminuito a seguito degli investimenti effettuati e del decremento conseguente di disponibilità liquide. Per quanto sopra esposto si ritiene che il contenimento dei costi di funzionamento non comporti pertanto la necessità di razionalizzare la società.

Le operazioni di razionalizzazione, ottimizzazione dei servizi, efficientamento saranno previste nel piano industriale che sarà approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto dell'impatto delle misure di sicurezza introdotte in relazione alla pandemia da Covid-19 in atto.

NECESSITA' DI AGGREGAZIONE CON ALTRE SOCIETA'

Al momento non sono state ipotizzate aggregazioni con altre società partecipate dall'ente.

RISCONTRO AI RILIEVI DELLA CORTE

La Corte, nel rilevare l'incremento dei costi della produzione (da 76.828.200 nel 2018 a 77.545.037 nel 2019) e i risultati economici in costante diminuzione, invita l'ente a monitorare le cause che hanno determinato un incremento dei costi della produzione e la diminuzione del risultato di esercizio, onde sollecitare tempestivamente le eventuali azioni correttive necessarie.

Per quanto riguarda l'aumento dei costi questi riguardano:

- il costo del personale, sia in relazione all'aumento delle aliquote inail che in relazione agli scatti automatici sia per l'aumento dei servizi svolti;
- aumento dei costi per servizi in relazione all'innovazione di alcuni sistemi informativi.

Come sopra evidenziato il MOL è in crescita mentre il risultato di esercizio risente del forte aumento degli ammortamenti per effetto del significativo rinnovamento della flotta.

La Corte ritiene inoltre che la natura esclusivamente pubblica dei soci renda imprescindibile la qualificazione della società a controllo pubblico e ribadisce la necessità di tempestive iniziative per rendere coerente l'assetto formale alla sua natura sostanziale.

La corte ritiene inoltre non corretta la formulazione dello statuto nella parte riguardante l'organo amministrativo che è previsto esclusivamente nella forma dell'amministratore unico e in quella del cda composto da 5 membri (e non da tre) senza fare riferimento alla motivazione richiesta dall'art. 11 c 3 del TUSP e ritiene che lo statuto deve essere conformato a quanto stabilito dall'art. 11 c. 3 e la delibera di nomina dell'organo amministrativo debba essere inviata alla Corte.

La qualificazione di società in controllo comporta l'obbligo inoltre di inserire in ricognizione le partecipazioni indirette detenute per il tramite di Start e di adeguare lo statuto alle norme previste per le società in controllo pubblico per l'organo di revisione e di controllo (art. 3 comma 2)

Sul punto si faccia riferimento all'apposito paragrafo della parte introduttiva della presente relazione in merito ai diversi pronunciamenti anche recenti della giustizia amministrativa e contabile che hanno confermato la fondatezza della posizione assunta dalla società.

Le argomentazioni circa la natura giuridica di Start sono riportate nella relazione sul governo societario (prevista dall'art. 24 dello statuto sociale) allegata al bilancio 2020, al paragrafo "Sulla natura giuridica della società" e condivise nell'assemblea dei soci dell'8/7/2021.

Infine la Corte richiama l'art. 11 c. 16 il quale prevede che nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico le amministrazioni titolari di una quota superiore al 10% propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle previste ai commi 6 e 10 riguardanti i compensi agli amministratori e il trattamento economico dei dirigenti. A tal proposito la società ha comunicato che le condizioni ivi previste sono abbondantemente rispettate.

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

La società presenta i requisiti previsti dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016. Nata dalla fusione delle società di trasporto pubblico locale del bacino romagnolo (province di Forlì Cesena, Rimini e Ravenna) START Spa svolge il servizio di trasporto pubblico locale ed è indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente fra cui rientrano le funzioni del TPL ai sensi del D.Lgs 422/1997 e dalle L.R. Emilia Romagna 30/1998 e L.R. 10/2008. Svolge un servizio di interesse generale assegnatole a seguito di procedure ad evidenza pubblica dalla Agenzia per il TPL. Il superamento del doppio ruolo dell'ente che partecipa all'agenzia per il TPL e alla società che gestisce il servizio va perseguito nel rispetto della normativa regionale, contemperando le esigenze di garantire un servizio indispensabile ai cittadini e favorire processi concorrenziali finalizzati ad una migliore efficienza e contemporaneamente di tutela del valore patrimoniale della partecipazione.

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Giovanni Fini

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Stefano Severi

ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.

Sede Legale	Piazza Orsi Mangelli, 10 – 47122 Forlì (FC)
Codice Fiscale / P.iva	00337870406
Forma giuridica	Società per azioni
Data atto di costituzione	15.03.1994
Capitale sociale	375.422.520,90 euro
Codice Ateco	36

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA

Quota diretta di partecipazione in %	10,08%
Quota diretta di partecipazione in valore nominale	€ 37.846.188,8

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA	Valore nominale	Quota%
Ravenna Holding S.p.A.	€ 109.374.866	29,13%
Livia Tellus-Romagna Holding S.p.A.	€ 60.324.594	16,07%
Rimini Holding S.p.A.	€ 44.827.695	11,94%
Comune di Cesena	€ 37.846.189	10,08%
Altri Soci pubblici (con singole quote di partecipazione inferiore al 5%)	€ 123.049.177	32,78%
TOTALE CAPITALE SOCIALE	€ 375.422.521	100,00%

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'	Quota	Valore nominale
Plurima S.p.A.	32,38%	€ 48.420
Acqua Ingegneria s.r.l.	48,00%	€ 48.000

Con deliberazione di consiglio comunale n.16 del 21/3/2019 è stata autorizzata la partecipazione in Acqua Ingegneria Srl. La partecipazione di Romagna Acqua in Acqua Ingegneria è efficace dalla data del 26/02/2021

OGGETTO SOCIALE

Gestione degli impianti, delle reti e dei serbatoi, costituenti il complesso acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna" che trae origine dalla derivazione di acque pubbliche presenti sul territorio, nonché di altre opere, infrastrutture, impianti, di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e/o interregionale, afferenti al servizio di captazione, adduzione e distribuzione primaria, quale fornitore all'ingrosso del servizio idrico integrato; progettazione e costruzione di opere, infrastrutture e impianti, di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e/o interregionale, afferenti al servizio del ciclo unitario e integrato dell'acqua.

PRINCIPALI ATTI ADOTTATI E RICHIAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SERVIZIO

La Società ai sensi dell'art. 16, comma 1 del D.Lgs 175/2016 si configura quale "società in house" con affidamento diretto da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) delle seguenti attività:

- servizio di fornitura idrica all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato (SII) nei territori delle tre province della Romagna;
- attività di finanziamento di opere del (SII) realizzate e gestite dal gestore del SII nei territori delle tre province della Romagna.

La Società, in qualità di fornitore d'acqua all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori delle tre Province della Romagna, gestisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione

primaria; in qualità di proprietario-finanziatore, ha sottoscritto in data 17/12/2014, con ATERSIR ed HERA l'“Accordo Quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nei territori delle Province di Forlì – Cesena – Ravenna – Rimini nel periodo 2014-2023”.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 15/11/2017 sono state approvate le modifiche statutarie di Romagna Acque S.p.a. ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 175/2016 e la Convenzione ex art. 30 del D.Lgs 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società.

A seguito della deliberazione n. 96 del 2/5/2016 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna con la quale è stata rilevata la non conformità dello statuto alle previsioni di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del Dlgs 175/2016 in quanto era previsto come organo amministrativo un consiglio di amministrazione composto da cinque membri (e non anche l'amministratore unico) in data 25 giugno 2016 sono state apportate le ulteriori modifiche tese a prevedere la possibilità che l'organo amministrativo possa essere costituito anche dall'amministratore unico. Tale modifica non è stata approvata dal Consiglio Comunale in quanto, a seguito delle consultazioni elettorali il primo consiglio comunale si è riunito solo in data 27 giugno.

VINCOLI STATUTARI PER RECESSO O VENDITA QUOTE

La società è per vincolo statutario (art.5, comma 2) a totale capitale pubblico, rientrano fra i soci pubblici anche quelle società che per legge e/o per statuto sono vincolate ad essere a totale partecipazione pubblica.

Il trasferimento delle azioni può avvenire solo ed esclusivamente fra soggetti pubblici (come definiti nello stesso statuto art.8 comma 1).

Oltre che nello statuto, i suddetti vincoli sono riconfermati anche nella Convenzione che i soci hanno sottoscritto ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 267/2000 (data ultimo aggiornamento: 18.12.2007) e finalizzata all'esercizio del controllo analogo congiunto

VERIFICA DEI REQUISITI ART. 4

FINALITA' ISTITUZIONALI (Comma 1 art. 4 D.Lgs 175/2016)

Società a capitale totalmente pubblico vincolato, proprietaria di tutte le fonti idropotabili per usi civili della Romagna, che gestisce la fornitura all'ingrosso della risorsa idrica per le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per mezzo di un sistema acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna".

Tale complesso acquedottistico trae origine dalla derivazione di acque pubbliche presenti nel territorio ed è costituito da opere, infrastrutture, impianti di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale. Gli impianti sono utilizzati per la raccolta dell'acqua (captazione), il passaggio al successivo trattamento (potabilizzazione o altro processo intermedio) e quindi la consegna, in alcuni casi anche attraverso il transito in serbatoi di accumulo (adduzione), al gestore del servizio idrico integrato SII (Hera S.p.A) il quale provvede alla successiva distribuzione all'utente finale. Attraverso gli impianti suddetti la Società garantisce al gestore del SII la copertura del fabbisogno per usi civili dell'intero territorio romagnolo, oltre ad una quota limitata destinata ad usi industriali. Per le ragioni sopra esposte il mantenimento della partecipazione alla società è indispensabile per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente.

La società opera sulla base di un contratto di servizio con ATERSIR ai sensi della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 25/1999 così come modificata dalla Legge Regionale n.1/2003.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' (Comma 2 e seguenti art. 4 D.Lgs 175/2016)

Romagna Acque si configura quale società in house sia ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. lgs. 50/2016 sia ai sensi dell'art 16 del D. lgs. 175/2016. La Società gestisce, con affidamento diretto da parte di ATERSIR, un servizio di interesse generale (Servizio Idrico Integrato) e ne amministra le reti e rientra fra le attività previste all'art. 4 c. 2 lett. a del TUSP

VERIFICA REQUISITI ART. 20

NUMERO DI AMMINISTRATORI E DI DIPENDENTI

Numero dipendenti (media 2020)	157
--------------------------------	-----

ATTIVITA' ANALOGHE O SIMILARI SVOLTE DA ALTRE SOCIETA' O DA ENTI PUBBLICI STRUMENTALI

L'attività svolta da Romagna Acque è solo parzialmente analoga e complementare rispetto a quella svolta da Unica Reti Spa che amministra, oltre alle reti gas, parti delle reti idriche. E' in corso uno studio di fattibilità per il conferimento delle reti di Unica in Romagna Acque.

FATTURATO MEDIO e RISULTATO D'ESERCIZIO

	2020	2019	2018	MEDIA DEL TRIENNIO
Fatturato netto	€ 55.901.887	€ 59.608.913	€ 56.193.754	€ 57.234.851
A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 46.171.945	€ 50.568.234	€ 47.770.635	
A 5) Altri ricavi e proventi	€ 10.476.734	€ 9.748.158	€ 10.275.292	
di cui Contributi in conto esercizio	€ 746.792	€ 707.479	€ 1.852.173	

	2020	2019	2018	2017	2016
Risultato d'esercizio	€ 6.498.349	€ 7.041.108	€ 7.296.834	€ 4.176.159	€ 6.255.682

NECESSITA' DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

INDICATORE	2018	2019	2020
Valore della produzione (euro)	€ 58.325.300,00	€ 60.661.038,00	€ 57.158.825,00
Costo della produzione (euro)	€ 30.483.192,00	€ 33.341.379,00	€ 30.938.525,00
Spesa per il personale	€ 8.683.793,00	€ 8.886.132,00	€ 8.728.711,00
Costi operativi esterni	€ 21.799.399,00	€ 24.455.247,00	€ 22.209.814,00
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	€ 27.842.108,00	€ 27.319.659,00	€ 26.220.300,00
Risultato d'esercizio (euro)	€ 7.296.834,00	€ 7.041.108,00	€ 6.498.349,00
Incidenza dei costi della produzione sul valore della produzione	52,26%	54,96%	54,13%
Incidenza delle spese del personale sul valore della produzione	14,89%	14,65%	15,27%
ROE	1,77%	1,70%	1,60%
ROS	18,8%	16,42%	16,60%
oneri finanziari/ricavi	0	0	0
Patrimonio netto/totale debiti	980,26%	1265,64%	1257,69%
Attività a breve/passività a breve	373,82%	423,25%	373,99%
Cash flow/attivo	7,89%	3,60%	6,12%
Quoziente primario di struttura	1,15	1,16	1,14

Trattasi di società per sua natura fortemente patrimonializzata con una buona liquidità.

Il valore della produzione del 2020 si è ridotto per effetto dei minori ricavi per vendita di acqua, parzialmente compensati da maggiori canoni per i beni concessi in uso al gestore del SII.

Sono diminuiti parallelamente i costi operativi esterni, sia per una più favorevole annata idrica, sia per la riduzione dell'acqua venduta, ridotto anche il costo del personale per effetto di uscite e slittamento delle assunzioni.

Tutti gli indici esposti rappresentano una situazione patrimoniale ed economico-finanziaria solida.

Si ritiene che il contenimento di costi di funzionamento non sia condizione necessaria la razionalizzazione della società. Si è dato comunque indirizzo alla società di ridurre il gap fra costi riconosciuti dal metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3 e i costi a consuntivo prevedendo una riduzione crescente dei costi non riconosciuti.

NECESSITA' DI AGGREGAZIONE CON ALTRE SOCIETA'

Per l'amministrazione degli asset del servizio idrico integrato è in corso uno studio di fattibilità per valutare il conferimento in Romagna Acque Società delle Fonti Spa del ramo idrico di tutte le Società patrimoniali della Romagna.

L'analisi di fattibilità è stata sottoposta alle Autorità Nazionale (ARERA) e regionale (ATERSIR) al fine di valutare il riconoscimento del valore delle infrastrutture di proprietà delle attuali società patrimoniali, che seppur ricomprese nel servizio idrico integrato, a oggi non sono riconosciute ai fini tariffari. La possibile aggregazione delle società patrimoniali del SII potrebbe consentire al territorio di riferimento di beneficiare di maggiori investimenti nel settore idrico, senza un aggravio della tariffa.

RISCONTRO AI RILIEVI DELLA CORTE

La Corte rileva la partecipazione indiretta anche tramite Unica Reti e invita l'ente a tenere conto anche di tale quota di partecipazione indiretta nella presente ricognizione.

La partecipazione indiretta dovrebbe essere rilevata solo ove si considerasse in controllo Unica Reti Spa.

La Sezione Regionale della Corte afferma l'esigenza di maggiori approfondimenti ai fini di un possibile riassetto organizzativo che consenta di superare la sia pure parziale sovrapposizione con le attività svolte da Unica Reti Spa. A tal proposito si veda quanto riportato al riguardo in merito a Unica Reti Spa.

In merito allo statuto la Corte rileva che lo stesso non appare conforme al dettato normativo prevedendo in alternativa la presenza di un amministratore unico o di un Cda composto da cinque membri anziché tre o cinque. Analoghi rilievi sono stati mossi nei confronti di altri soci di Romagna Acque.

Tenuto conto che:

- la disposizione in questione (art. 11 c. 3) stabilisce testualmente che *“L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'[articolo 5, comma 4](#), e alla struttura di cui all'[articolo 15](#)”*;
- l'art. 2328 c. 9 del codice civile prevede che l'assemblea individui direttamente nello statuto il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori;
- l'art. 11 del Dlgs 175/2016 prescrive in maniera espressa le disposizioni da riportare testualmente negli statuti al comma 9 e fra queste non rientra la disposizione in questione;
- la governance è regolata nella convenzione stipulata fra i soci per l'esercizio del controllo analogo (che non prevede il numero di tre amministratori);

si è ritenuto, in considerazione della numerosissima platea dei soci, di regolare unicamente la composizione del Cda a cinque rappresentanti motivando ampiamente tale scelta nella deliberazione inviata alla Corte (verbale del 25/7/2019 inviato il 20.8.2019).

Rispetto ai compensi inoltre rileva che ci sarebbero incongruenze fra quanto dichiarato nella ricognizione e quanto indicato in bilancio. Dalle verifiche effettuate risultano correttamente indicati negli allegati B di ciascuna ricognizione gli importi indicati dalla Corte.

Infine la Corte ha evidenziato che sul sito societario è riportata la convenzione stipulata fra i soci per l'esercizio del controllo analogo nel 2008 e non l'ultima approvata, n.3036 registrata a Forlì con atto del 23.4.2018 e che mancano alcuni regolamenti. L'ente ha segnalato gli opportuni aggiornamenti alla società che ha prontamente provveduto ad effettuarli.

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

La Società Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. presenta tutti i requisiti di cui all' art. 20 del D. Lgs 175/2016. Si tratta di una società a capitale totalmente pubblico vincolato, proprietaria di tutte le fonti idropotabili per usi civili della Romagna, che gestisce la fornitura all'ingrosso della risorsa idrica per le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per mezzo di un sistema acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna", costituito da opere, infrastrutture, impianti di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale. Gli impianti sono utilizzati per la raccolta dell'acqua (captazione), il passaggio al successivo trattamento (potabilizzazione o altro processo intermedio) e quindi la consegna, in alcuni casi anche attraverso il transito in serbatoi di accumulo (adduzione), al gestore del servizio idrico integrato SII (Hera S.p.A.) il quale provvede alla successiva distribuzione all'utente finale. Attraverso gli impianti suddetti, la Società garantisce al gestore del SII la copertura del fabbisogno per usi civili dell'intero territorio romagnolo, oltre ad una quota limitata destinata a usi industriali. Per le ragioni sopra esposte il mantenimento della partecipazione alla società è indispensabile per garantire il Servizio Idrico Integrato, che svolge sulla base di apposito contratto di servizio con ATERSIR ai sensi della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n.25/1999 così come modificata dalla Legge Regionale n.1/2003. Per quanto concerne il trasferimento delle reti idriche di proprietà di Unica Reti S.p.a. a Romagna Acque S.p.a si faccia riferimento a quanto riportato nella scheda di Unica Reti Spa.

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Giovanni Fini

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Stefano Severi

A.M.R. s.r.l. consortile

Sede Legale	Piazza Leonardo Sciascia 111- Cesena (FC) 47521
Codice Fiscale / P.iva	02143780399
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Data atto di costituzione	15/12/2003
Capitale sociale	100.000 euro
Stato della società	attiva
Attività prevalente	Amministrazione, progettazione, promozione e coordinamento del servizio di trasporto pubblico locale
Codice Ateco	52.21.9

COMPAGINE SOCIETARIA

	Valore Nominale euro	Quota %
Comune di Cesena	€ 9.460,86	9,46%
Comune di Rimini	€ 24.685,01	24,69%
Comune di Forlì	€ 13.192,46	13,19%
Comune di Ravenna	€ 9.597,60	9,6%
Provincia di Forlì - Cesena	€ 9.467,32	9,47%
Altri soci pubblici	€ 33.596,75	33,60%

OGGETTO SOCIALE

La società ha scopo consortile e opera per conto e nell'esclusivo interesse dei soci, con esclusione di ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto. La società ha per oggetto lo svolgimento, nell'ambito territoriale romagnolo, costituito dall'insieme dei tre bacini territoriali delle province di Forlì-Cesena (a sua volta costituito dai due sotto-bacini territoriali distinti di Forlì e di Cesena), Rimini e Ravenna, di tutte le funzioni di agenzia della mobilità previste dalle norme di legge vigenti e delle funzioni amministrative spettanti agli enti soci in materia di trasporto pubblico di persone, da essi eventualmente delegate. In particolare, nel suddetto ambito territoriale romagnolo la società svolge: a) attività di definizione, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi di trasporto pubblico di persone, integrati tra loro e con la mobilità privata; b) attività di definizione, progettazione e gestione delle procedure di affidamento della gestione dei servizi pubblici di trasporto persone; c) attività di controllo della gestione dei servizi pubblici di trasporto di persone svolta dal relativo gestore; d) attività di reperimento dei beni strumentali all'espletamento dei servizi di trasporto pubblico di persone e di messa a disposizione del relativo gestore. La società può compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine può quindi, a titolo esemplificativo, non esaustivo: a) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita comunque collegate all'oggetto sociale, ad eccezione delle intermediazioni in valori mobiliari e di raccolta del risparmio tra il pubblico, così come disciplinati dal decreto legislativo 01.09.1993 n. 385 e di qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs 58/1998; b) prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi.

PRINCIPALI ATTI ADOTTATI E RICHAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SERVIZIO

L'art. 3-bis del D.L. n. 138 del 13/8/2011 ha posto in capo alle Regioni l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e la definizione del perimetro degli ambiti territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

La Regione Emilia Romagna, in attuazione della succitata norma, con propria delibera di Giunta n. 908 del 2/7/2012, ha individuato cinque ambiti ottimali per l'organizzazione del trasporto pubblico su gomma, fra cui l'ambito "Romagna", cui sono confluiti i bacini di Forlì - Cesena, Rimini e Ravenna.

La L.R. n.30 del 2/10/1998 prevedeva, all'art. 19 (così come modificato dall'art. 18 della L.R. n. 8 del 28/4/2003) la costituzione, da parte di Province e Comuni, di un'Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale, alla quale attribuire, oltre ai compiti di progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata, di gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, anche quelli relativi alla gestione della mobilità complessiva, alla progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo; tali funzioni sono state poi integrate con la L.R. 29/2007 che ha ampliato le funzioni dell'Agenzia inserendo fra i suoi compiti la gestione delle sezioni del registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente e rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della predetta attività, ove tali funzioni siano specificatamente assegnate.

Con la L.R. n.10 del 30/06/2008 e in particolare con l'art. 25 è stato previsto per l'agenzia la trasformazione in società a responsabilità limitata con amministratore unico; lo scorporo delle attività gestionali non strettamente connesse con le funzioni proprie attribuite dalla legge regionale alle Agenzie stesse (trasporto pubblico locale, sosta, parcheggi, accesso ai centri urbani); l'accorpamento degli ambiti territoriali ottimali.

L.R. n. 9 del 25/07/2013 ha confermato che per semplificare la governance del sistema, occorre attuare la fusione delle Agenzie Locali per la mobilità in coerenza con gli ambiti sovrabacinali definiti dalla Regione.

Con Delibera di C.C. n. 100/2014 il socio Comune di Cesena ha approvato gli indirizzi per la costituzione dell'azienda unica romagnola per il trasporto pubblico locale, la trasformazione dell'Agenzia ATR in s.r.l. consortile e la successiva scissione parziale e proporzionale di ATR Srl consortile a favore della società preesistente Ambra Srl (società beneficiaria), che con l'apporto dei rami dedicati al TPL di ATR Srl consortile (Bacino di Forlì Cesena) e A.M. srl consortile, (bacino di Rimini) che ha assunto la nuova denominazione di AMR- Agenzia Mobilità Romagnola – S.r.l. Consortile ed è stato approvato il relativo statuto.

VINCOLI STATUTARI PER RECESSO O VENDITA QUOTE

La partecipazione degli enti inclusi nell'Ambito Territoriale Ottimale Romagna è obbligatoria ai sensi di legge (vedi richiami normativi al punto precedente). Possono essere soci della società, in forma singola o associata, solamente le Province e i Comuni aventi sede legale nell'*ambito territoriale romagnolo*. In caso di trasferimento delle quote di partecipazione o dei diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

VERIFICA DEI REQUISITI ART. 4

FINALITA' ISTITUZIONALI (comma 1 art. 4 D.Lgs 175/2016)

La partecipazione obbligatoria alla società è stabilita dal D.L. n. 138 del 13/8/2011 e dalla normativa regionale in materia sopra richiamata.

Il mantenimento della partecipazione è strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali in materia di trasporto pubblico locale.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' (comma 2 e seguenti art. 4 D.Lgs 175/2016)

Le attività svolte dalla società rientrano fra quelle previste all'art. 4 comma 2 D.Lgs 175/2016 alla lettera d) servizi strumentali.

VERIFICA REQUISITI ART. 20

NUMERO DI AMMINISTRATORI E DI DIPENDENTI

Numero Dipendenti (media 2020)	22
Numero amministratori (31/12/2020)	1

FATTURATO MEDIO e RISULTATO ECONOMICO

Fatturato netto degli ultimi tre esercizi	2020	2019	2018	MEDIA TRIENNIO
	€ 2.503.668	€ 2.528.939	€ 2.856.801	€ 2.629.803
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 381.586	€ 371.456	€ 630.332	
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 61.885.804	€ 58.779.814	€ 56.679.730	
di cui Contributi in conto esercizio	€ 59.763.722	€ 56.622.331	€ 54.453.261	

Risultato d'esercizio	2020	2019	2018	2017
	€ 199.942	-€ 162.813	€ 37.131	€ 533.031

ATTIVITA' ANALOGHE O SIMILARI SVOLTE DA ALTRE SOCIETA' O DA ENTI PUBBLICI STRUMENTALI

Il Comune di Cesena non detiene partecipazioni in altre società con il medesimo oggetto sociale.

NECESSITA' DI AGGREGAZIONE DI SOCIETA'

L'ambito territoriale ottimale è stabilito dalla regione. Non si ravvisano possibilità di aggregazione con altre società.

CONTENIMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO

INDICATORE	2018	2019	2020
Valore della produzione (euro)	€ 57.310.062	€ 59.151.270	€ 62.267.390
Costo della produzione (euro)	€ 57.261.692	€ 59.314.302	€ 62.051.297
Risultato d'esercizio (euro)	€ 37.131	-€ 162.813	€ 199.942
Incidenza dei costi della produzione sul valore della produzione	99,9156%	100,2756%	99,6530%
Costi per servizi (euro)	€ 53.501.821	€ 55.096.115	€ 57.923.595
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	€ 336.779	€ 479.611	€ 746.549

Trattasi di società consortile, senza scopo di lucro, che dal punto di vista economico deve tendere a garantire un risultato seppure non elevato, positivo. Il risultato d'esercizio negativo per l'esercizio 2019 è dovuto alla svalutazione del credito nei confronti di un ente socio. Nel 2020 il risultato è positivo, seppure inferiore al valore del 2017. Nei costi per servizi del 2020 sono compresi costi per servizi aggiuntivi Covid per € 2.570.535, ciò nonostante l'incidenza dei costi della produzione sul valore della produzione si è ridotto rispetto ai valori degli esercizi precedenti, seppure in maniera lieve. Il contenimento dei costi di funzionamento non comporta la necessità di razionalizzazione della società, il cui mantenimento è obbligatorio per legge. Eventuali operazioni di efficientamento e obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento saranno definiti con l'approvazione del budget in sede di assemblea dei soci.

RISCONTRO AI RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI

La Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, nella Deliberazione n. 66/2021/VSGO, ha segnalato l'esigenza di un attento e tempestivo monitoraggio dell'andamento gestionale anche in considerazione dei possibili riflessi negativi indotti dalla situazione epidemica in essere.

Si evidenzia a tal proposito che la perdita del 2019 è dovuta alla svalutazione di un credito nei confronti di un ente socio.

Nonostante l'esercizio 2020 sia stato caratterizzato dalla emergenza epidemiologica da COVID19 la società ha chiuso l'esercizio 2020 con un utile di € 199.942 e per quanto concerne l'esercizio 2021, dalla relazione

sull'andamento generale della società il primo semestre 2021, non presenta scostamenti negativi rispetto a quanto previsto e stanziato nelle poste di bilancio previsionale deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Secondo la Corte inoltre "la natura omogenea degli enti partecipanti alla società e, conseguentemente, delle loro esigenze, rende imprescindibile il controllo pubblico congiunto" e rinnova la sollecitazione ad assumere tutte le iniziative necessarie per pervenire alla formalizzazione della situazione di controllo nonché ad adeguare lo statuto alle prescrizioni del TUSP relative alle società in controllo (relazione sul governo societario, contenimento costi di funzionamento, divieto di corrispondere agli amministratori emolumenti o premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività, ecc)

Al riguardo i principali soci pubblici hanno condiviso l'opportunità di apportare allo statuto le necessarie modifiche per assoggettare volontariamente la società ad alcuni obblighi di controllo effettivo previsti dal TUSP e l'assemblea dei soci in data 6/8/2021 ha incaricato l'amministratore unico di predisporre la necessaria proposta di modifica statutaria.

Quanto all'organo amministrativo la Corte ha rilevato che è prevista la sola figura dell'amministratore unico non contemplando la possibilità di nominare un Consiglio di amministrazione. Tale previsione statutaria è conforme a quanto previsto dalla Legge Regionale 10/2008 art. 25 c. 1 lett. a).

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

La società possiede tutti i requisiti previsti dall'art. 20 del TUSP. La partecipazione alla società è stabilita dal D.L. n. 138 del 13/8/2011 e dalla normativa regionale in materia (LR.10/2008 e LR 9/2013). Il mantenimento della partecipazione è strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali in materia di trasporto pubblico locale ed è obbligatorio ai sensi di legge. Non si ravvisa alcuna ipotetica modalità alternativa di gestione, seppur si presenti la necessità di una più complessiva messa a punto della normativa di riferimento in merito al servizio di trasporto pubblico locale e delle sue modalità di programmazione, affidamento e gestione.

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Giovanni Fini

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Stefano Severi

LEPIDA S.c.p.A.

Sede Legale	Via Della Liberazione 15 40128 Bologna
Codice Fiscale / P.iva	02770891204
Forma giuridica	Società Consortile per Azioni*
Data atto di costituzione	01/08/2007
Capitale sociale	€ 69.881.000
	62.02 consulenze nel settore nelle tecnologie dell'informatica
Codice Ateco	61.90.91 intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
	82.2 attività dei call center

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA

Quota di partecipazione in %	0,0014 %
Quota di partecipazione in valore nominale	€ 1.000,00

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA*

	Valore Nominale	Quota %
Comune di Cesena	€ 1.000	0,0014%
Regione Emilia Romagna	€ 66.835.000	95,6412%
Altri Enti Locali	€ 1.090.000	1,5598%
AUSL Bologna	€ 1.297.000	1,856%
Istituto Rizzoli	658.000	0,9416%
Altri Enti Pubblici	-	-
Azioni proprie Lepida	-	-

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'

Nessuna

OGGETTO SOCIALE

Ai sensi dell'art. dello statuto la società svolge le seguenti attività:

3.1 La Società opera in conformità al modello in house providing stabilito dall'ordinamento italiano e dell'Unione europea e ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività - rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni e altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella società secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2, 3, 3 ter e 4-quater e nell'art. 14, comma 5 della legge regionale n. 11/2004 nonché negli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014:

I. costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari;

II. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'Art. 7 della stessa legge;

III. fornitura di servizi mediante: la gestione della domanda per l'analisi dei processi; la definizione degli standard di interscambio delle informazioni; la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi; il program e project management; la verifica di esercibilità; il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati; il monitoraggio dei livelli di servizio;

IV. attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT;

V. attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo e amministrativo a favore dei Soci e delle loro Società;

VI. attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle cosiddette smart city e smart working;

VII. attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 11/2004;

VIII. attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing) di cui alla legge regionale n. 14/2014;

IX. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione e informatici e/o affini, i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, Internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di Help Desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software applicativi gestionali in modalità ASP;

X. realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle reti regionali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2004 nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), delle sottoreti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale (anche in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 14/2014) ovvero di fallimento di mercato, intendendosi per realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;

XI. fornitura di servizi di connettività sulle reti regionali di cui Art. 9 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione dati su protocollo IP a velocità e ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN); svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche dell'SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca; interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione; offerta al pubblico del servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia WiFi per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro servizio tecnico; erogazione dei servizi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 14/2014 in via sussidiaria e temporanea, qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che ne consentano l'erogazione;

XII. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci;

3.2 La Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter c.c. operando senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto dei soci.

3.3 La società dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci per oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento; è ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

3.4 La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa contenuta nelle leggi speciali, in particolare in tema di attività finanziaria, ovvero riservata ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. Sono invece escluse dall'oggetto, e non possono essere esercitate, neppure in via non prevalente, le attività finanziarie nei confronti del pubblico, nonché le attività riservate a sensi di legge agli intermediari finanziari e in particolare l'erogazione del credito al consumo, la locazione finanziaria e le attività di factoring.

3.5 In ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti. A tal fine la coerenza degli interessi della società con quella dei soci pubblici partecipanti è definita nell'ambito dell'organismo che effettua il controllo analogo.

PRINCIPALI ATTI ADOTTATI E RICHIAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SERVIZIO

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 24/03/2003 il Comune di Cesena ha approvato l'adesione all'"Accordo di programma quadro, rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna - primo stralcio" (Delibera Giunta Regionale n. 205/03). Tale Accordo, relativo al progetto di rete telematica privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna destinata ai collegamenti fra gli enti, è stato stipulato dalla Regione e dagli Enti Locali aderenti e la sua attuazione è stata disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 165/2003, modificato con delibera di Giunta regionale n. 891/2003. Per realizzare e gestire compiutamente gli obiettivi della L.R. 11/2004 ("Sviluppo regionale della Società dell'Informazione") la Regione Emilia Romagna, con propria delibera n.1080/2007, ha quindi autorizzato la costituzione della Società "Lepida S.p.A." con il compito di gestire la rete LEPIDA e il suo raccordo con il sistema pubblico di connettività (SPC) e definire, in progetti esecutivi con valenza di sistema regionale, le indicazioni di indirizzo ricevute.

Con atto repertorio n. 50749 del 1/08/2007, a rogito notaio Federico Stame, si è costituita la società "Lepida S.p.A." Con Deliberazione di Giunta Comunale n.322 del 14/10/2008, il Comune di Cesena ha aderito alla rete telematica privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna LEPIDA e alla convenzione INTERCENT-ER per la fornitura di servizi di telefonia fissa (VOIP), trasmissione dati e servizi innovativi su larga banda e successivamente, con Deliberazione di Giunta Comunale n.243 del 31/07/2012, ha conferito alla società "Lepida S.p.A." la concessione dell'uso esclusivo e non oneroso delle reti di telecomunicazioni del Comune di Cesena. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 06/12/2016 sono state approvate le modifiche statutarie ai fini dell'adeguamento alle pressioni del D.Lgs 175/2016, il nuovo statuto è stato approvato altresì in Assemblea Straordinaria del 19/12/2016. Con Delibera di Assemblea Straordinaria del 12/10/2018 è stata approvata l'operazione di fusione con CUP 2000 e contestuale trasformazione in società consortile per azioni, con effetto dall'1/1/2019. Con delibera C.C. n. 4 del 31/1/2019 è stata approvata la convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto.

Con delibera n. 53 del 22/6/2021 è stata approvata la modifica all'art. 6 c. 4 dello statuto finalizzata ad attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale fino ad un limite massimo di € 95 milioni ai sensi dell'art. 2443 del C.C.

Con delibera ANAC 535 del 26/6/2019 la società è stata iscritta nell'elenco degli affidatari in house presso l'ANAC.

VINCOLI STATUTARI PER RECESSO O VENDITA QUOTE

8.1 Il diritto di recesso è esercitato nei soli casi previsti dall'Articolo 2437 del codice civile, nei termini e con le modalità previsti dall'Articolo 2437-bis e mediante le procedure stabilite dall'Articolo 2437-quater del codice civile. Non è tuttavia consentito il recesso al socio che non abbia concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari.

8.2 Il valore di liquidazione delle azioni del Socio recedente sarà pari al valore nominale della quota di Capitale Sociale rappresentata dalle azioni per le quali è stato esercitato il recesso.

VERIFICA DEI REQUISITI ART. 4

FINALITA' ISTITUZIONALI (Comma 1 art. 4 D.Lgs 175/2016)

La società ha per oggetto l'esercizio delle attività previste dalla Legge Regionale n. 11/2004 (art. 10 e art. 14) e Legge Regionale n. 14/2014 (art. 15 e 16) relative a: supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale; fornitura dei servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT; definizione degli standard dello scambio delle informazioni; capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo e acquisto dei servizi; adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio regionale; nodo tecnico informativo centrale; sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing); realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle reti regionali e locali in ambito urbano (MAN) e delle sottoreti componenti le Man; fornitura di servizi di connettività sulle reti regionali ecc. Attraverso la diffusione e l'utilizzo integrato delle "tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (ICT) l'ente locale, persegue: a) lo sviluppo delle condizioni di vita dei cittadini attraverso un più facile e diffuso accesso alla conoscenza, rimuovendo le cause di divario digitale fra cittadini e tutelando il diritto alla riservatezza e alla autodeterminazione nell'uso dei dati personali; b) lo sviluppo economico e sociale del territorio, con

particolare riferimento all'adeguamento e all'innovazione delle infrastrutture, alla diffusione omogenea dell'utilizzo delle nuove tecnologie, alla ricerca e alla sperimentazione di soluzioni di eccellenza per i profili tecnologici e organizzativi. Per i motivi sopra esposti la partecipazione alla società è pertanto indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionale dell'ente.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' (Comma 2 e seguenti art. 4 D.Lgs 175/2016)

La società espleta il servizio pubblico d'interesse regionale e locale concernente l'impianto, lo sviluppo, la manutenzione e la gestione delle reti e dei sistemi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 11/2004 e delle ulteriori tratte di rete complementari nonché l'erogazione degli inerenti servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alle reti stesse, ivi compresi i servizi di contatto con i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, onde promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della collettività regionale e delle comunità locali, anche in ossequio alle finalità generali stabilite nell'articolo 1 della legge regionale sopraindicata.

In particolare si evidenzia che Lepida S.c.p.a. gestisce reti di telecomunicazioni tra cui la rete in fibra ottica denominata "Rete Lepida" e la rete radiomobile regionale per le emergenze denominata "ERrete". Lepida S.p.a. è inoltre la società di riferimento per la realizzazione di nuove reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra larga. Dette attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica sono qualificate come di primario interesse generale dal D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) all'art. 3 comma 2 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate (art. 6 co. 1 D.lgs 259/2006).

Le attività svolte dalla società rientrano tra quelle previste dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs 175/2016, lettere a) e d).

VERIFICA REQUISITI ART. 20

NUMERO DI AMMINISTRATORI E DI DIPENDENTI

Numero Dipendenti (medio 2020)	611
Numero amministratori (31/12/2020)	3

FATTURATO E RISULTATO D'ESERCIZIO

	2020	2019	2018	MEDIA DEL TRIENNIO
Fatturato netto	€ 59.563.824	€ 60.510.381	€ 28.668.522	€ 49.580.909
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 59.092.773	€ 60.196.814	€ 28.196.014	
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 760.412	€ 469.298	€ 618.039	
di cui Contributi in conto esercizio	€ 289.361	€ 155.731	€ 145.531	

	2020	2019	2018	2017	2016
Risultato d'esercizio	€ 61.229	€ 88.539	€ 538.915	€ 309.150	€ 457.200

ATTIVITA' ANALOGHE O SIMILARI SVOLTE DA ALTRE SOCIETA' O DA ENTI PUBBLICI STRUMENTALI

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dal Comune di Cesena o da enti pubblici strumentali.

NECESSITA' DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

La Regione Emilia Romagna, socio di maggioranza, con l'ausilio del Comitato Permanente di Indirizzo e Controllo dei soci di Lepida, individua e monitora gli obiettivi sul contenimento dei costi di funzionamento previsti dal D.Lgs 175/2016. La proposta del CPI per il 2022 prevede:

- di rafforzare ulteriormente il progressivo avvicinamento della disciplina aziendale in materia di missioni e trasferte, in Italia e all'estero, a quella regionale, nel rispetto delle specifiche situazioni contrattuali esistenti, ai fini di una attenta gestione delle risorse economiche;
- di adottare regolamenti che consentano un uso attento e razionale degli spazi ad uso ufficio, anche attraverso l'introduzione e il rafforzamento del lavoro agile, con tendenziali previsioni di riduzione dei relativi costi;
- che, per ciascun esercizio, a consuntivo, l'incidenza % del complesso delle spese di funzionamento sul valore della produzione non superi l'analogo incidenza media aritmetica percentuale delle medesime spese degli ultimi cinque bilanci di esercizio precedenti, approvati all'inizio del medesimo esercizio (per spese di funzionamento si intende il totale dei costi della produzione voce b del conto economico inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per oneri diversi di gestione e con i costi per il personale assunti al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali).

NECESSITA' DI AGGREGAZIONE DI SOCIETA'

Su impulso della Regione Emilia Romagna, che detiene la maggioranza delle partecipazioni in data 19/12/2018 la società, si è fusa con CUP dal 1/1/2019

RISCONTRI A RILIEVI DELLA CORTE

Nessun rilievo

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Lepida è una società a totale partecipazione pubblica di cui la Regione Emilia Romagna detiene una partecipazione del 98,85% e sulla quale gli enti soci, attraverso il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento, esercitano il controllo analogo a quello esercitato sui loro servizi. In un quadro nel quale lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza e delle agende digitali locali e regionali è elemento portante della crescita civile ed economica; attraverso la società Lepida l'ente intende assicurare a cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati. La società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto consente la realizzazione, gestione e fornitura di servizi di ICT e connettività sia per l'ente che per i cittadini. In particolare, Lepida si occupa di reti e servizi per la Connettività (Internet e VPN tra sedi, gestore di reti di telecomunicazione), del sistema di autenticazione digitale (FedERa); del Sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali in diretta e on-demand (MultiplER); dell'infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi (IcaER); del Servizio di comunicazione digitale a distanza (ConfERence); della Piattaforma per i pagamenti on-line verso gli Enti (PayER). Lepida gestisce inoltre il Data Center collegato agli enti con banda ultra larga e centralizzato utilizzando come sito di Disaster Recovery per il DataCenter; gestisce il Servizio di connettività radiomobile (ERretre); lo sviluppo di infrastrutture per banda ultra larga nelle aree classificate "bianche" del territorio dell'Emilia Romagna (Banda Ultra Larga). Si rileva che le attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica sono qualificate come di primario interesse generale dal D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) all'art. 3 comma 2 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate (art. 6 co. 1 D.lgs 259/2006). Per quanto sopra esposto e per le motivazioni analiticamente sopra richiamate la società presenta i requisiti per il mantenimento della partecipazione.

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Giovanni Fini

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Stefano Severi

HERA S.p.A.

(quotata alla borsa valori di Milano dal 26.6.2003)

Sede Legale BOLOGNA (BO) VIALE BERTI PICHAT 2/4 CAP 40127

Codice Fiscale / P.iva 04245520376

Forma giuridica Società per azioni
Società quotata

Data atto di costituzione 10/03/1995

Capitale sociale € 1.489.538.745,00

Codice Ateco 36

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA

Quota di partecipazione del Comune di Cesena in % 1,1217%

Quota di partecipazione del Comune in valore nominale €16.708.216

PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'

Le partecipazioni di Hera in altre società non costituiscono partecipazioni indirette in quanto la stessa non è controllata dal Comune di Cesena

OGGETTO SOCIALE

Società Multiservizi:

(a) gestione integrata delle risorse idriche e quindi (i) captazione sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso e in qualsiasi forma, (ii) raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche, (iii) costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico (iv) progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe;

(b) gestione integrata delle risorse energetiche per e quindi (i) produzione, trasporto, trasformazione distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica, (ii) produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto e vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas, (iii) produzione, trasporto e vendita di calore per uso industriale e domestico e (iv) installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici con eventuale fornitura di calore e/o combustibile, (v) controlli sugli impianti termici di cui al D.P.R. 412/93, (vi) realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore, (vii) realizzazione e gestione di centrali termiche e impianti di condizionamento, (viii) gestione e/o fornitura di servizi energetici integrati;

(c) gestione dei servizi ambientali e quindi: (i) raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti urbani, e speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la raccolta differenziata dei medesimi, nonché la pulizia delle aree pubbliche e (ii) costruzione e gestione anche per conto terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti e (iii) bonifica delle aree da sostanze contaminanti.

Con Delibera CC n. 31 del 29/4/2021 sono state approvate le modifiche statutarie relative all'inserimento del "corporate purpose" che Hera si prefigge di raggiungere nello svolgimento della propria attività; nell'esplicitare tale indicazione l'azienda conferma e traccia il proprio impegno a sviluppare un modello di impresa volto a creare valore per i propri azionisti attraverso la creazione di valore condiviso con i propri stakeholder, favorendo l'equità sociale, contribuendo al raggiungimento della neutralità di carbonio, alla rigenerazione delle risorse e alla resilienza del sistema dei servizi gestiti a beneficio dei clienti, dell'ecosistema di riferimento e delle generazioni future e sono state aggiornate le modalità di convocazione dell'assemblea.

VINCOLI PER VENDITA QUOTE

Con Deliberazione di C.C. n. 2 del 11/02/2021 è stato approvato un nuovo contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari con il quale sono state assoggettate al sindacato di blocco e al vincolo di non trasferibilità tutte le azioni in portafoglio. Il trasferimento delle azioni soggette al blocco è possibile solo nei confronti di soggetti pubblici. Con la medesima delibera è stato approvato il contratto di sindacato di II livello fra i soci pubblici dell'area Romagna-

NUMERO DI AMMINISTRATORI E DI DIPENDENTI

Numero Dipendenti (2020)	3030
Numero amministratori (31/12/2020)	15

FATTURATO MEDIO e RISULTATO D'ESERCIZIO

Fatturato netto dell'ultimo triennio	2020	2019	2018	MEDIA DEL TRIENNIO	
	€ 1.344.516.131	€ 1.395.668.846	€ 1.390.793.951	€ 1.376.992.976	
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 1.195.982.191	€ 1.206.040.527	€ 1.219.744.256		
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 148.533.940	€ 189.628.319	€ 171.049.695		
di cui Contributi in conto esercizio	€ 0	€ 0	€ 0		
Risultato d'esercizio	2020	2019	2018	2017	2016
	€ 217.017.464	€ 166.311.616	€ 195.139.030	€ 170.415.559	€ 144.687.056

RISCONTRI A RILIEVI DELLA CORTE

Nessun rilievo

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

La società, quotata alla Borsa Valori di Milano dal 26 giugno 2003, gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica che rientrano nei compiti istituzionali dell'ente pubblico locale (SII, raccolta e smaltimento rifiuti, Gas, Teleriscaldamento, illuminazione pubblica). Il mantenimento delle partecipazioni di società quotate è espressamente previsto dall'art. 26 comma 3 del D.lgs. 175/2016, che recita "Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015".

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Giovanni Fini

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Stefano Severi

PLURIMA S.p.A.

Partecipazione detenuta dalla tramite ROMAGNA ACQUE S.p.a.

Sede Legale	Piazza Orsi Mangelli, 10 – 47122 Forlì
Codice Fiscale / P.I.V.A.	03362480406
Forma giuridica	Società per azioni
Data atto di costituzione	13.05.2003
Capitale sociale	150.000,00 euro
Codice ATECO	36
Codice NACE	36

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE

Quota di partecipazione diretta detenuta da Romagna Acque	32,28%
Quota di partecipazione di Romagna Acque S.p.a. in valore	€ 48.420,00

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA

Consorzio di Bonifica di secondo grado per il CER	€ 101.580,00	67,72%
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a.	€ 48.420,00	32,38%

OGGETTO SOCIALE

(Articolo 2 Statuto)

La società è istituita ai sensi dell'art. 13 comma 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, in relazione a quanto previsto dall'art. 141, comma 1, della legge 388/2000 e ha per oggetto la produzione e gestione di servizi di interesse generale, ex art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 175/2016, comportanti la promozione, la progettazione, la gestione e, compatibilmente con le normative di settore in vigore, la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili. Ove partecipata da enti pubblici ai sensi dell'art. 13, c. 4 del DL 8 luglio 2002, n. 138, la società potrà altresì svolgere le attività tutte ivi previste, nonché quelle che saranno eventualmente contemplate in future disposizioni normative

PRINCIPALI RICHIAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SERVIZIO

La società Plurima S.p.a è stata costituita in virtù di una previsione di legge per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo fra il Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo (C.E.R.) e Romagna Acque S.p.a.. Plurima S.p.a. ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo (opere classe a) fino al 2037, riconosciuto dal C.E.R. quale titolare della concessione di derivazione dal fiume Po, come previsto dall'art. 7.07 della Convenzione quadro del 4/4/2003 sottoscritta con Romagna Acque S.p.a..

L'art. 13 comma 4 del D.L. 138/2002 prevede che *"Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi idrici tramite società di cui mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra azionisti e società sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti tra le parti"*.

Su tali basi, Romagna Acque S.p.a., gode di un credito fruttifero maturato a seguito del finanziamento delle opere di adduzione che sta recuperando. Il finanziamento, attraverso Plurima S.p.a., delle opere realizzate,

ha consentito a Romagna Acque significative economie per soddisfare esigenze di fornitura idrica mediante le opere assegnate a Plurima. Qualora venisse dismessa da Romagna Acque S.p.a. la partecipazione in Plurima S.p.a. occorrerebbe considerare il rischio di mancato recupero dell'investimento effettuato sulla base delle sopra richiamate normative e dei relativi atti attuativi, oltre alla impossibilità di soddisfare le esigenze pubbliche di approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate.

VINCOLI STATUTARI PER RECESSO O VENDITA QUOTE

Come previsto dalla legge istitutiva, C.E.R., essendo il soggetto pubblico beneficiario dei finanziamenti previsti dal D.L. 138/2002 e dall'art. 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve mantenere la maggioranza incedibile delle proprie quote. Sono previste nello statuto, specifiche regole rivolte a garantire la conservazione della destinazione prevalentemente pubblica della proprietà societaria tra cui: il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione e in caso di recesso o cessione di quote o di trasferimento del predetto diritto di opzione, il diritto di prelazione all'acquisto da parte degli altri Soci.

VERIFICA DEI REQUISITI ART. 4

FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE *Comma 1 art. 4 TUP*

La società ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo, ed è riconosciuta dal C.E.R. quale titolare della concessione di derivazione dal Fiume Po (art. 7.07 Convenzione Quadro del 4/4/2003 sottoscritta con Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a) pertanto produce beni e servizi indispensabili per il perseguimento dei fini istituzionali relativi alla fornitura dell'acqua

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' *Comma 2 art. 4 TUP*

Ferma restando la specifica previsione legislativa (art. 13, comma 4, del DL 138/2000) legittimante la costituzione della Società, le attività ad essa rimesse dalla legge e quindi svolte attengono alla produzione di un servizio di interesse generale di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) del D.lgs. 175/2016.

VERIFICA REQUISITI ART. 20

NUMERO DI AMMINISTRATORI E DI DIPENDENTI

Numero dipendenti al 31/12/2020:	0
Numero amministratori al 31/12/2020	3

Al fine di ridurre i costi di funzionamento l'attività viene gestita mediante collaborazione con i soci. In data 16/12/2019 l'assemblea straordinaria dei soci ha approvato le modifiche statutarie volte a

- prevedere quale organo amministrativo un amministratore unico o un Consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri;
- prevedere che gli amministratori non percepiscano compensi ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. (art.19 statuto)

FATTURATO E RISULTATO D'ESERCIZIO

Fatturato netto	2020	2019	2018	MEDIA DEL TRIENNIO	
	€ 1.494.769	€ 1.440.075	1.452.213	€ 1.462.352	
<i>A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	€ 403.453	€ 345.669	341.736		
<i>A 5) Altri ricavi e proventi</i>	€ 1.091.316	€ 1.094.406	1.110.477		
<i>di cui Contributi in conto esercizio</i>	€ 0	€ 0	0		
Risultato d'esercizio	2020	2019	2018	2017	2016
	€ 55.567	€ 34.575	€ 46.813	€ 39.013	€ 6.300

ATTIVITA' ANALOGHE O SIMILARI SVOLTE DA ALTRE SOCIETA' O DA ENTI PUBBLICI STRUMENTALI

Non si ravvisano società con attività analoghe a quelle svolte da Plurima S.p.a.

NECESSITA' DI AGGREGAZIONE DI SOCIETA'

Non si ravvisano opportunità di aggregazione con altre società.

CONTENIMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO

	2020	2019	2018
Valore della produzione	€ 1.494.769	€ 1.440.075	€ 1.452.213
Costi della produzione	€ 1.166.814	€ 1.124.382	€ 1.105.328
Differenza fra valore della produzione e costo	€ 327.955	€ 315.693	€ 346.885
Utile (Perdita)	€ 55.567	€ 34.575	€ 46.813
Analisi costi della produzione	2020	2019	2018
Servio vettoriamento Consorzio Bonifica	€ 184.100	€ 186.221	€ 181.773
Accantonamento per manutenzioni programmate	€ 70.158	0	
Compensi Cda , rimborsi e oneri previdenziali	€ 644	€ 11.735	€ 11.614
Compensi collegio sindacale , rimborsi e oneri previdenziali	€ 15.500	€ 17.095	€ 16.390
Legali e notarili		€ 13.064	
Servizi contabili e spese amministrative	€ 5.266	€ 4.959	
Altro	€ 214	€ 694	€ 5.255
Totale costi per servizi	€ 275.882	€ 233.768	€ 215.032
Ammortamenti	€ 888.922	€ 888.922	€ 888.922
Oneri diversi di gestione	€ 1.955	€ 1.692	€ 1.374
	€ 1.166.759	€ 1.124.382	€ 1.105.328

La società opera senza personale. Dall'analisi dei costi non emerge la necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

RISCONTRO AI RILIEVI DELLA CORTE

La Corte ritiene debba essere rilevata anche la partecipazione di secondo livello detenuta per il tramite di Unica che detiene la partecipazione in Romagna Acque. La partecipazione non è stata inserita in quanto Unica Reti spa non è stata considerata in controllo del Comune di Cesena ma di Livia Tellus Romagna Holding Spa.

La Corte rileva che la società è a controllo pubblico. Si concorda, la stessa in effetti è soggetta ad attività di direzione e coordinamento - ai sensi dell'articolo 2497-bis c.c. - da parte del Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo.

Secondo la Corte l'ultimo comma dell'art. 5 dello statuto, pare contraddire il primo comma dello stesso articolo. Posto il rinvio all'art. 13, comma 4, d.l. n. 138 del 2002, la previsione statutaria deve essere intesa nel senso che ove vi sia la partecipazione di enti pubblici diversi da C.E.R. (quale soggetto titolare del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) la maggioranza incedibile del capitale sociale resta in capo a tale soggetto così come previsto dall'art. 14, comma 4, d.l. n. 138 del 2002.

Resta in ogni caso esclusa la partecipazione di soggetti formalmente e sostanzialmente privati.

La deliberazione assembleare di nomina del Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 maggio 2020 non risultava inviata, ai sensi di quanto indicato dall'art. 11, comma 3, ultimo periodo, del Tusp. (

L'ente ha comunicato il rilievo alla società - tramite Romagna Acque la quale ha inoltrato copia della comunicazione trasmessa con nota Prot. 37 dell'11/5/2021

Per quanto concerne il rilievo relativo all'art 17 dello statuto societario che non prevede la motivazione per la scelta dell'organo collegiale in luogo dell'amministratore unico, si fa presente che l'art. 11 del Dlgs 175/2016 prescrive in maniera espressa le disposizioni da riportare testualmente negli statuti al comma 9 e fra queste non rientra la disposizione in questione.

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Per le motivazioni analiticamente sopra riportate la società, costituita in base al D.L. 138/2002 per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo, risponde ai requisiti richiesti dall'art. 4 comma 1 e comma 2 lettera a) del D.Lgs 175/2016. La società non ha dipendenti e ha tre amministratori che però non percepiscono compensi.

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Giovanni Fini

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Stefano Severi